

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



**REGIONE
PUGLIA**

ANNO LIV

BARI, 12 GENNAIO 2023

n. 4



Corte Costituzionale
Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

RICORSO 30 dicembre 2022 (depositato 3 gennaio 2023), n. 1

Ricorso per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1 e 2; 3, comma 2 della legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n.28, pubblicata sul BUR Puglia n.122 del 8 novembre 2022, recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”..... 1550

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2023, n. 1

L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 - Sostituzione dei componenti di parte sindacale del Consiglio di Disciplina delle società “AMTAB S.p.A.”..... 1559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2023, n. 2

Fondazione “Focara di Novoli” - art. 13 statuto - nomina di un componente del Consiglio di amministrazione..... 1561

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 15 dicembre 2022, n. 346

Attuazione Reg. (UE) n. 1308/2013 e Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9194017 del 30/9/2020. Importi massimi di sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto “Melagrana”, per l'annualità 2023.1562

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 9 gennaio 2023, n. 1

Autorizzazione provvisoria allo scarico nella “Lama Fondo Griffi” dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Corato (BA) - art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017..... 1566

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 9 gennaio 2023, n. 2

Autorizzazione allo scarico su suolo, a mezzo di trincee drenanti, dell'effluente del depuratore comunale di Collepasso (LE) - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.1576

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 dicembre 2022, n. 428

Società “Sette Erre S.r.l.” di Bari (BA).

Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Adelfia, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole. 1584

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 dicembre 2022, n. 429 Società "Sette Erre S.r.l." di Bari (BA).

Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Noicattaro, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole..... 1591

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 dicembre 2022, n. 449 Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio - Bimestri dal XI al XV - Provincia di Barletta-Andria-Trani - Presa d'atto di esaurimento posti residui da fabbisogno regionale nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. 1599

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 gennaio 2023, n. 1 La Speranza srl (P.Iva 07224270723) - Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione nr. 545 del 30/06/2016 relativa alla RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 denominata "La Speranza " con dotazione di n. 60 pl..... 1608

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 gennaio 2023, n. 2 Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito della ASL BR, ex art. 3, comma 1 bis, del R.R. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30 dicembre 2020.

Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Veglie (LE), a seguito dell'istanza della Società Sol Levante srl di Taurisano (LE) per una CRAP dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare alla Via Nino Bixio n. 3. 1620

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 6 dicembre 2022, n. 198

L.R. n. 14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio" art. 9. Avviso pubblico rivolto agli Enti Locali, incentivi per concorsi di idee e progettazione. Approvazione graduatoria, ammissione a finanziamento e impegno di spesa annualità 2022..... 1649

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 15 dicembre 2022, n. 208

L.R. 30 dicembre 2021 n. 51, art. 48: "Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale". Avviso pubblico rivolto agli Enti locali.Approvazione graduatoria, ammissione a finanziamento e impegno di spesa annualità 2022..... 1656

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 16 dicembre 2022, n. 211

POC Puglia 2007-2013. D.G.R. n. 1712 del 29/11/2022. Area interna Monti Dauni. Ammissione a finanziamento Valorizzazione e tutela dell'habitat naturalistico dei Monti Dauni a valere sul POC Puglia 2007/2013. Impegno di spesa in favore del GAL MERIDAUNIA. 1667

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BOVINO

Modifica articolo 36 dello Statuto comunale. 1685

COMUNE DI CISTERNINO

PROVVEDIMENTO AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. - n° prot. 29664/2022 del 29.12.2022**Provvedimento di verifica di esclusione dalla VAS. 1686****Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi****Appalti**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO PER CONTO DEL COMUNE DI BITETTO

Esito di gara per concessione immobile vincolato a servizi diurni per disabili e anziani Via G. Marconi 30, Bitetto - CIG:9443183920. 1687

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Esito gara per appalto lavori di "Opere per il miglioramento del sistema di adduzione al comprensorio irriguo Minervino Alto" CIG 9286587E03..... 1688

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Esito gara per appalto lavori per la "Realizzazione del risanamento dell'Acquedotto rurale della Murgia - Schema Sud" - CIG 9348055306. 1689**Concorsi**

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RILEVATE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACN 21/06/2018, DALLE AZIENDE SANITARIE - RESIDUI ANNO 2022..... 1690

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 16 dicembre 2022, n. 888

Avvio procedimento indizione Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione di curricula e prova orale, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di "Supporto specialistico per la ricognizione delle Infrastrutture Portuali". 1696

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 117 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Laboratorio Musicale" Via Bixio, Tuglie (LE)..... 1716

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 118 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Locale Gabbia dei Leoni" Piazza Trieste, Adelfia (BA). 1734

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 119 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Biblioteca Comunale M. De Angelis". Piazza De Sangro, presso Castello Ducale De Sangro, Torremaggiore (FG). 1752

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 120 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Centro della legalità e della bellezza" Via Milano, 55, Galatone (LE). 1770

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 122 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Anfiteatro via G. Salvemini e Boschetto San Vito" Via G. Salvemini, Trepuzzi (LE). 1788

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 123 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Centro Polifunzionale" Via Surbo snc, Trepuzzi (LE). 1806

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 01 del 09 gennaio 2023

Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno Avviso Pubblico Azione 3 - "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento"

Intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile"

Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 31/03/2023. 1824

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 02 del 09 gennaio 2023

Avviso Pubblico Azione 3 - "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento"

Intervento 3.2 "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)"

Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 31/03/2023. 1828

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 03 del 09 gennaio 2023

Avviso Pubblico Azione 6 - "Innovazione sociale per il paesaggio"

Intervento 6.3 "Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio"

Intervento 6.4 "Sostegno allo sviluppo del progetto d'impresa rivolto all'innovazione sociale"

Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 31/03/2023. 1831

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 04 del 10 gennaio 2023

Avviso Pubblico Azione 2 - Intervento 2.1 "Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell'Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza"

Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 17/01/2023. 1834

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020- Misura 19- Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi

della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine":

- Bando pubblico Int. 4.1 "Valorizzazione delle produzioni tipiche locali";
- Bando pubblico Int. 4.2 "Servizi al turismo rurale";
- Bando pubblico Int. 4.3 "Sperimentazione di varietà colturali arboree";
- Bando pubblico Int. 3.2 "Mense collettive";
- Bando pubblico Int. 3.3 "Servizi ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio".

DETERMINA DEL RUP prot. n. 39/22 del 9 gennaio 2023 DI PROROGA DELLA SCADENZA FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO A VALERE SUI BANDI PUBBLICI INT. 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 E 4.3. 1836

Avvisi

SOCIETA' TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE

Pubblicazione Decreto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio N. 239/EL-434/372/2022 del 13/12/2022 Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza e Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Direzione Generale Valutazioni Ambientali.

Rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kv di Bari Termica in GIS e riassetto delle linee elettriche afferenti, in Comune di Bari. 1839

SOCIETA' TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE

Estratto decreto di asservimento rep. n. 1246 del 4 gennaio 2023.

Variante in cavo interrato a 150 kV all'elettrodotto aereo a 150 kV "Molfetta - Bari Parco Nord", per la risoluzione dell'interferenza con la realizzazione della tratta interrata della linea ferroviaria metropolitana "Bari Ospedale San Paolo - Stazione Cecilia". 1849

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

RICORSO 30 dicembre 2022 (depositato 3 gennaio 2023), n. 1

Ricorso per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1 e 2; 3, comma 2 della legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n.28, pubblicata sul BUR Puglia n.122 del 8 novembre 2022, recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”.

Reg. Ric. n. 1/2023

A.L. 53889/22- avv.ti Guida M. Letizia e Spina M. Luisa

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

Ricorso (ex art. 127, comma 1, Cost.)

per

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587; indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 dicembre 2022

Ricorrente

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica,

Intimata

per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1 e 2; 3, comma 2 della legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n.28, pubblicata sul BUR n.122 dell'8 novembre 2022, recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”

per violazione

dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lett.e) e terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del D.lgs. 29/12/2003, n.387; al D.M. 10 settembre 2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”; al D.lgs. 3/03/2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”; alla legge 23/08/2004, n. 239, art.1, commi 3, lett. da a) ad m), 4 lett. f), e 5 ; all'art.34, comma 16, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221; all'art.21 D.lgs. 23/05/2000, n. 164; all'art.23 D.lgs. 1/06/2011, n.93; all'art.16, del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 aprile 2022, n. 34; all'art.3 della legge 14/11/1995, n 481.

* * * * *

La legge della Regione Puglia n.28 del 7 novembre 2022 recante “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*” contiene agli artt.1, 2 e 3 disposizioni relative a misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.

La disciplina prevista dalle predette disposizioni, come di seguito si illustrerà, viola l'art.117, comma 3, della Costituzione e, nello specifico, i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*» nonché l'art.117, comma 1, della Costituzione per contrasto con le norme statali di recepimento di direttive

europee in materia energetica e, con specifico riferimento all'art.3, comma 2, invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lett.e) della Costituzione.

Interessa evidenziare che, in materia di energia, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, le Regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e, per quanto di interesse, dal d.lgs. n. 387/2003, recante *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* ed, in particolare, dall'art. 12 (tra le tante, sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, sentenze n.14/2018 e n.177/2018).

I tratti essenziali della disciplina delineata dall'anzidetto art.12, rubricato *"Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative"*, si compendiano nell'obiettivo di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Di regola, si prevede il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della Regione o delle Province delegate da quest'ultima o, nel caso di impianti di potenza particolarmente elevata, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello Sviluppo economico).

Anche le Linee guida, approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, adottate in attuazione dell'art.12, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 387/2003 e del decreto legislativo n.28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), il cui rispetto si impone al legislatore regionale, sono annoverate, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria (sentenze n. 86 del 2019, n.177 del 2021 e n. 106 del 2020).

In particolare, il suddetto art. 12 del d.lgs. n.387/2003 stabilisce che, per lo svolgimento del procedimento di cui al terzo comma, devono essere approvate le linee guida in sede di Conferenza unificata le quali sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.

In attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Secondo l'orientamento della Corte Costituzionale in tema di energie rinnovabili, fondato sul criterio funzionale della individuazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina, le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrano una normativa riconducibile alla materia di potestà legislativa concorrente della *"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"* (*ex plurimis*, sentenze n. 224/2012, n. 275/2012, n. 192/2011, nn. 194, 168, e 119/2010, n. 282//2009, n. 364/2006).

Occorre, inoltre, osservare che, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 – cui la normativa regionale in esame si propone di dare attuazione – è consentito predisporre misure di compensazione ambientale e territoriale *"qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale"* (art.1, comma 4, lett. f).

In base all'art.1, comma 1, della predetta legge n. 239/2004, secondo cui *"Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge"*, la citata disposizione di cui all'art.1, comma 4, lett.f., della legge n. 239/2004 costituisce *"principio fondamentale in materia energetica"* ai sensi dell'art.117, terzo comma, della Costituzione, che, come detto, è oggetto di legislazione concorrente, in cui la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, comma 3, Cost.).

Alla stregua del sopra delineato contesto normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la legge in esame, le disposizioni previste dall'art.1, commi 1, 2 e 3, dall'art.2, commi 1 e 2 e dall'art.3, comma 2, risultano censurabili per contrasto con l'art.117, commi primo, secondo, lett. e) e terzo Cost., per le ragioni che di seguito si illustrano.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone, pertanto, il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità dell'art.1, commi 1, 2 e 3 della L.R Puglia 7 novembre 2022, n.28, per violazione dell'art. 117 , 3 comma Cost., in relazione all'art. 12 del D.lgs. 387/2003, al D.M. 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, al d.lgs. 3/03/2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*; all'art.1, comma 1, comma 3, lett. da a) a m), comma 4, lett. f) e comma 5 della legge n. 239/2004; all'art. 34, comma 16, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Interessa premettere che gli artt.1 e 2 della legge regionale, dispongono misure di compensazione territoriale e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei soggetti proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche, con un ambito di applicazione che riguarda le strutture già esistenti e che sembrerebbe volersi rivolgere anche alle fonti energetiche rinnovabili.

Le disposizioni contenute nelle predette norme si pongono in netto contrasto con i principi generali in materia energetica fissati dalla Legge n. 239 del 2004 e dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, la cui attuazione è stata disciplinata con il D.M. 10 settembre 2010.

1a. L'art.1 sotto la rubrica *"Oggetto e finalità"* al comma 1 prevede che *"La Regione [...] disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici"*.

In stretta correlazione con tale disposizione, il comma 2, stabilisce che:

"... qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 [...] e, ove pertinenti, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 [...], sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile".

Sotto un primo profilo, tale disciplina nel prevedere la doverosità delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei soggetti elencati. *“anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile”*, contrasta con quella prevista dal dall’art.1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, che contempla la possibilità per Regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati, di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, **solamente per nuove infrastrutture energetiche o per potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti**.

Sotto altro profilo, la disposizione di cui all’art.1, comma 2, dell’impugnata legge regionale presenta aspetti di illegittimità costituzionale con specifico riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina; la norma, infatti, estende la previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico *“dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese”*, così ampliando la sua portata applicativa a soggetti diversi da quelli previsti dall’art.1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, espressamente rivolto ai soli proponenti.

Pertanto, l’art.1, comma 2, dell’impugnata legge regionale è costituzionalmente illegittimo in quanto contrasta con la disciplina statale di principio prevista dall’art.1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, in violazione dell’art.117, terzo comma, della Costituzione con riferimento alla materia *«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»*.

1b. L’art. 1, comma 3, prevede che *“La Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati al comma 2 al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi: a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio; b) garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; c) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l’impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunità energetiche; d) realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano; e) indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale. La Giunta monitora l’esecuzione degli accordi”*.

La norma elenca gli obiettivi ai quali, nell’ottica del legislatore regionale, sono finalizzati gli accordi recanti misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

Tali obiettivi, tuttavia, non risultano pienamente coerenti con quelli generali di politica energetica nazionale, previsti dall’art.1, comma 3, lettere da a) ad m) della legge n. 239 del 2004, in cui non figura, ad esempio, la realizzazione di interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano o la necessità di garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche. L’impugnata disposizione viola, pertanto, il riportato parametro interposto che prevede

espressamente che tali accordi devono essere coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

Con specifico riferimento, poi, agli impianti alimentati a fonti rinnovabili, si evidenzia, peraltro, che le suddette voci di cui all'art.1, comma 3, della legge regionale in esame neppure risultano pienamente coerenti con quanto previsto, in materia di accordi compensativi, dalle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, il cui Allegato 2, punto numero 2, stabilisce che *"...l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi"*.

A ciò si aggiunge che, diversamente da quanto previsto nell'impugnata Legge regionale, le misure compensative di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, devono essere orientate a favore dei Comuni.

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, si rinviene dal confronto con i parametri interposti costituiti, per gli impianti alimentati a fonte rinnovabile, dall'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dall'Allegato 2, punto 2, lett. f), del decreto ministeriale 10 settembre 2010, ove è previsto che *"le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune"*, da cui si evince che la sede dei "negoziati" volti alla definizione delle medesime misure è esclusivamente quella amministrativa.

Nel suddetto art.1, comma 3, è, invece, previsto che sia la Giunta regionale (organo politico), sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, a curare i negoziati con i soggetti interessati al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e di riequilibrio ambientale.

Si richiama, in proposito, il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui

"[...] il legislatore statale, infatti, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione". (cfr. sentenza n. 99/2012)

La medesima norma regionale, inoltre, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di concludere i suddetti accordi, si pone in evidente contrasto con l'art.34, comma 16, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui *"Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata."*

Infine, con specifico riferimento alla previsione contenuta nell'impugnato art. 1, comma 3, lett. e) che prevede tra gli obiettivi da perseguire con le misure di compensazione, un *"indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto"*

territoriale", si evidenzia che le misure di compensazione non possono avere carattere meramente patrimoniale o economico.

Invero, l'art. 1, comma 5. Della legge n. 239/2004 precisa che *"le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*, che, appare utile rammentare, prevede che *"l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle provincie"*. La norma statale prevede solo misure di compensazione e riequilibrio ambientale, con esclusione, quindi, di misure di carattere patrimoniale o indennitario.

Inoltre, la previsione di compensazioni puramente indennitarie si pone in contrasto con i principi fondamentali in tema di compensazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili stabiliti dall'allegato 2, punto 2, lett. e) del DM 10 settembre 2010 che prevede soltanto *"misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche..."*.

L'art.1, comma 3 della legge regionale contrasta, dunque, con la indicata normativa statale di principio, in violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione con riferimento alla materia *«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»*.

2. Illegittimità dell'art.2, commi 1 e 2 della L.R Puglia 7 novembre 2022, n.28, per violazione dell'art. 117, 1 e 3 comma Cost., in relazione all'art. 1, comma 2, lett. c) e comma 4, lett. f) L. n. 239/2004; all'art.21 DLGS n.164/2000; all'art.23 DLGS n.93/2011; all'art.3 della L. 481/1995.

L'art.2 della legge regionale (rubricato *"Misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle infrastrutture di gas"*) prevede che *"Fuori dai casi di cui all'articolo 1 della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della lett.f), della L. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi e tenuto conto della mancata corresponsione di qualsiasi forma d'indennizzo o investimento anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale, è disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese. I soggetti di cui al comma 1 cedono il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall'ammontare della compensazione disposta dal comma 1, affinché il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi. Lo sconto deve essere espressamente indicato in ogni fattura."*

La norma regionale in esame si pone in contrasto con la disciplina statale prevista dall'art.1, comma 4, lett.f) della legge n. 239/2004 in quanto prescinde dalla sussistenza del presupposto delle *"concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture a elevato impatto territoriale"* che

costituisce il fondamento del potere di intervenire con misure compensative la cui verifica deve essere preventivamente effettuata dal legislatore regionale.

La disposizione è, pertanto, illegittima per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di potestà legislativa concorrente.

A ciò si aggiunge che l'art.2 della legge in esame non si concilia con il funzionamento della filiera del gas naturale, laddove dispone che gli operatori interessati vendano il gas *“ai gestori della rete di trasporto locale e, da questi ai distributori locali e alle società di vendita”*.

Infatti, nell'ambito della filiera di riferimento, il gas naturale prodotto o importato in Italia viene ceduto alle società di vendita, le quali a propria volta lo rivendono ai clienti finali. I gestori della rete di trasporto e i distributori si occupano, rispettivamente, del trasporto del gas e della consegna ai clienti finali: non è, quindi, conforme al sistema ed è improprio prevedere che il gas venga ceduto a prezzo decurtato *“ai gestori della rete di trasporto e, da questi, ai distributori locali”*.

Peraltro, occorre evidenziare che, in attuazione di principi sovranazionali, di cui alle disposizioni contenute negli artt.21 DLGS 164/2000 e 23 DLGS 93/2011, l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas ed è, ai sensi dell'art.2, lett.c, legge n. 239/2004, un servizio pubblico attribuito dallo Stato in concessione secondo le disposizioni di legge.

L'impugnata norma regionale, pertanto, incidendo sull'attività dei distributori, viola i predetti principi, e contrasta con l'art.117, commi 1 e 3, della Costituzione.

Si osserva, inoltre, che il meccanismo disciplinato dall'art.2 della legge regionale interferisce con la competenza attribuita, dall'art.3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con riguardo alla composizione della bolletta e ai relativi oneri imposti agli operatori.

La norma regionale in esame impone, infatti, che gli operatori (*“gestori della rete di trasporto locale, distributori locali e società di vendita”*) trasferiscano al cliente finale, tramite la fattura, lo sconto sul prezzo del gas derivante dalle misure compensative, senza precisare le modalità con le quali tale meccanismo incida sulla bolletta e prevedendo l'ulteriore onere a carico degli operatori medesimi di adottare il relativo regolamento operativo, da approvarsi da parte della Giunta regionale (art. 2, commi 2 e 3), introducendo, quindi, potenziali costi aggiuntivi a carico degli operatori nei settori regolati, oltre che attribuendo alla Giunta competenze regolatorie.

Anche sotto tale profilo, pertanto, l'impugnata norma viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi di legislazione concorrente in materia energetica.

3. Illegittimità dell'art.3 comma 2 della L.R Puglia 7 novembre 2022, n.28, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett .e) Cost., anche in relazione all'art. 16, DL n. 17/2022 conv. con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

L'art.3, comma 2, prevede che la Giunta possa *“modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1”* al fine di favorire anche le *“utenze produttive”*, e non quindi esclusivamente quelle civili.

Tale disposizione favorisce le utenze produttive della Regione Puglia e genera, pertanto, effetti distorsivi della concorrenza, in violazione della competenza esclusiva statale nella materia di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione.

A ciò si aggiunge che la disciplina prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale in esame si sovrappone alle recenti norme nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione, e, in particolare, l'art.16 del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante *"Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi"*.

* * * * *

Per tutti questi motivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1 e 2; 3, comma 2 della legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n.28, pubblicata sul BUR n.122 dell'8 novembre 2022, recante *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"* per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lett.e) e terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del D.lgs. 29/12/2003, n.387; al D.M. 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*; al D.lgs. 3/03/2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*; alla legge 23/08/2004, n. 239, art.1, commi 3, lett. da a) ad m), 4 lett. f), e 5 ; all'art.34, comma 16, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221; all'art.21 D.Lgs. 23/05/2000, n. 164; all'art.23 D.Lgs. 1/06/2011, n.93; all'art.16, del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 aprile 2022, n. 34; all'art.3 della legge 14/11/1995, n 481.

Si producono:

- 1) copia della legge regionale impugnata;
- 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2022 recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 30 dicembre 2022

Maria Letizia Guida

Maria Luisa Spina

Avvocati dello Stato



Depositato il 03/01/2023

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2023, n. 1

L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 - Sostituzione dei componenti di parte sindacale del Consiglio di Disciplina delle società “AMTAB S.p.A.”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il DPGR n. 331 del 06/8/2020 con cui è stato nominato il Consiglio di Disciplina, ex art.54 dell’Allegato “A” del R.D. 08/01/1931, della Società AMTAB S.p.A.;

VISTE le note dell’organizzazione sindacale FIT-CISL del 24/11/2022 e del 01/12/2022, acquisite rispettivamente ai prott. AOO_078/5488 del 29/11/2022 e AOO_078/5642 del 05/12/2022;

CONSIDERATO CHE:

- con DPGR n. 331 del 06/8/2020, in rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale **FIT-CISL**, sono stati nominati il Sig. Pietro FINOCCHIO, componente effettivo del Consiglio di Disciplina della Società STP BRINDISI S.p.A., ed il Sig. Lorenzo FOGGETTI, supplente;
- con nota del 24/11/2022, acquisita al prot. AOO_078/5488 del 29/11/2022, l’organizzazione sindacale **FIT CISL** ha comunicato la necessità di sostituire i propri rappresentanti in seno al consiglio di disciplina dell’azienda di trasporti urbani della Città di Bari AMTAB S.p.A., designando il Sig. Marcello TINELLI - titolare - in sostituzione del Sig. Pietro FINOCCHIO e il Sig. Giuseppe MERCOLEDISANTO - supplente - in sostituzione del Sig. Lorenzo FOGGETTI;
- con nota del 01/12/2022, acquisita al prot. AOO_078/5642 del 05/12/2022, l’organizzazione sindacale FIT CISL ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di insussistenza delle cause di inconferibilità sottoscritte dai suoi due nuovi rappresentanti designati in seno al Consiglio di Disciplina dell’azienda AMTAB S.p.A.

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dei componenti effettivo e supplente del Consiglio di disciplina dell’azienda AMTAB S.p.A. in rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale **FIT-CISL**,

DECRETA

1. di confermare la composizione del Consiglio di Disciplina della Società AMTAB S.p.A., nominato con DPGR n. 331 del 06/8/2020, ad eccezione dei rappresentanti effettivo e supplente di **FIT-CISL** che la stessa Organizzazione Sindacale ha chiesto di sostituire con nota pec del 24/11/2022 acquisita al prot. AOO_078/5488 del 29/11/2022;
2. di nominare il Sig. Marcello TINELLI (*omissis*), in sostituzione del Sig. Pietro FINOCCHIO, e il Sig. Giuseppe MERCOLEDISANTO (*omissis*), in sostituzione del Sig. Lorenzo FOGGETTI, rispettivamente componenti effettivo e supplente del Consiglio di disciplina della Società AMTAB S.p.A., in rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale **FIT-CISL**;

3. di dare atto che i Sigg.ri Marcello TINELLI e Giuseppe MERCOLEDISANTO dureranno nella carica di componenti del Consiglio di Disciplina dell'azienda AMTAB S.p.A, rispettivamente nelle qualità di rappresentanti effettivo e supplente dell'Organizzazione Sindacale **FIT-CISL**, sino alla naturale scadenza dell'organismo disciplinare stabilita con DPGR n. 331 del 06/8/2020;
4. di dare mandato alla Sezione competente affinché provveda alla notifica del presente decreto ai soggetti interessati, all'azienda AMTAB S.p.A., all'Organizzazione Sindacale **FIT-CISL** e al Presidente del Consiglio di disciplina dr. Elio Di Molfetta;
5. di dare atto che il presente DPGR, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente DPGR nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 9 gennaio 2023

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2023, n. 2

Fondazione “Focara di Novoli” - art. 13 statuto - nomina di un componente del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, sulla scorta dell'istruttoria condotta di concerto dal Direttore amministrativo del Gabinetto con il Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione e reti:

VISTA la DGR n. 2480/2010 con la quale si disponeva la partecipazione della Regione Puglia, in qualità di socio fondatore, alla “Fondazione Focara Novoli Onlus” con la previsione di una corresponsione economica annuale di 50.000,00 €;

RILEVATO come tale Fondazione veniva iscritta, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, in data 29/03/23012, al n. 332, del precipuo Registro regionale delle persone giuridiche private;

CONSIDERATO CHE con proprio decreto, n. 181 del 27 marzo 2018, a cagione di acclerate irregolarità amministrative, si disponeva il commissariamento dell'Ente *de quo*.

PRESO ATTO della nota, a firma del Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione e Reti, prot. r_puglia/AOO_196/PROT/28/10/2022/0000696, attestante della chiusura della procedura di sovraindebitamento, giusta dichiarazione da parte del Giudice delegato, e della richiesta di chiusura della gestione commissariale della Fondazione medesima.

DECRETA

Art. 1

La prof.ssa GINETTA DE TRANE residente in (*omissis*), di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità di cui al D. Lgs 39/2013, è nominato/o, a mente delle disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto della fondazione “La Focara”, è designato quale componente del Consiglio di amministrazione;

Art. 2

Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato nel BURP della Regione Puglia;

Art. 3

La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Data a Bari, addì 9 gennaio 2023

EMILIANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 15 dicembre 2022, n. 346

Attuazione Reg. (UE) n. 1308/2013 e Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9194017 del 30/9/2020. Importi massimi di sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto "Melagrana", per l'annualità 2023.

Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa "Associazionismo e Mercati", Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati", per le parti ancora vigenti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 1308/2013, citato;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che "modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che "modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni";

VISTO il D.M. 29 agosto 2017, n. 4969 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;

VISTO il D.M. 27 settembre 2018, n. 9286 e ss.mm.ii., del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di "Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022, adottata con DM 29 agosto 2017, n. 4969", ed il relativo Allegato;

VISTO il D.M. 30 settembre 2020 n. 9194017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi", ed il relativo Allegato;

VISTA la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 307514 del 06/7/2021, avente ad oggetto "Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili", ed il relativo Documento tecnico

allegato, che si applica ai nuovi programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2021, nonché alle annualità 2021 e seguenti dei programmi operativi poliennali in corso;

VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 216483 del 12/5/2022, che Modifica il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 di proroga la validità della Strategia Nazionale adottata con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969 fino alla data del 31/12/2025;

VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 480166 del 29/9/2022 Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP dei produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

VISTA la successiva Circolare MiPAAF del 09/06/2022 n. 260634 che integra la circolare dipartimentale 6 luglio 2021 n. 307514, sull'attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

VISTA la Circolare MiPAAF del 18/10/2022 n. 529442: *“Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – Importi forfettari e valori massimi”*;

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 1 del 04/01/2022 aventi ad oggetto: *“Disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892”*;

VISTA la nota AGEA prot. n. 18676 del 05/3/2020, recante il Testo unificato ed integrato del Manuale delle attività di controllo delegate;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 02/08/2018 n. 1450 di approvazione delle Linee Guida Regionali per le Organizzazioni di Produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013;

VISTA la nota n. prot. AOO_022-569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha trasmesso le *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”*;

VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26/01/2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”* che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

VISTA la DGR del 02 agosto 2018 n. 1450 di approvazione delle Linee Guida Regionali per le Organizzazioni di Produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013;

CONSIDERATI gli intendimenti presentati da alcune OP e delle conseguenti richieste alla Regione Puglia di definire l'importo del sostegno per i ritiri dal mercato, ai sensi della suddetta circolare MiPAAF n. 307514 del 06/7/2021 e ss.mm.ii. per il prodotto *“melagrana”*;

DATO ATTO che l'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è un ente pubblico economico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste che ha compiti di supportare la competitività del settore agricolo-alimentare italiano attraverso la fornitura di servizi interconnessi di natura informativa e di mercato, fondiaria, finanziaria e assicurativa e attraverso la costituzione di forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associative;

DATO ATTO che nel portale ISMEA mercati – Trasparenza e conoscenza dei mercati agroalimentari al link: <https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5390> sono disponibili le

rilevazioni ISMEA dei prezzi medi sui mercati del prodotto in esame, relativi al periodo 2018 -2022;

VISTE le rilevazioni ISMEA dei prezzi medi sui mercati del prodotto melagrana, relativi al periodo 2018 -2022;

APPLICATO al prezzo medio le riduzioni percentuali, rispettivamente del 40%, per il prodotto destinato alla distribuzione gratuita e del 30%, per il prodotto destinato ad altre destinazioni, e a seguito dei relativi calcoli, si definisce il valore del sostegno massimo per i ritiri dal mercato (€/kg) per l'anno 2023, come segue:

Prodotto	Prezzi ISMEA (€/kg)					Prezzi Massimali per ritiro dal mercato (€/100 kg)		
	Prezzo medio annuo (€/kg)					Prezzo medio	Distribuzione Gratuita (40% del prezzo medio)	Altre Destinazioni (30% del prezzo medio)
MELAGRANA	2018	2019	2020	2021	2022			
	1,84	1,55	1,30	1,00	0,70	1,28	51,12	38,34

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

Di approvare gli indicati importi massimi di sostegno (€/100 kg) previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto "melagrana", per l'annualità 2023:

Prodotto	Prezzi ISMEA (€/kg)	Prezzi Massimali per ritiro dal mercato (€/100 kg)	
	Prezzo medio	Distribuzione gratuita (40% del prezzo medio)	Altre destinazioni (30% del prezzo medio)
MELAGRANA	1,28	51,12	38,34

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL REG. (U.E.) 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; infatti, il pagamento del contributo comunitario a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su presentazione dei documenti amministrativi forniti dagli Uffici regionali competenti per l'istruttoria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO Associazionismo e Mercati
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, di approvazione degli importi massimi di sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto “melagrana”, per l’annualità 2023

Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.

DETERMINA

- Di approvare gli indicati importi massimi di sostegno (€/100 kg) previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto “melagrana”, per l’annualità 2023:

Prodotto	Prezzi ISMEA (€/kg)	Prezzi Massimali per ritiro dal mercato (€/100 kg)	
	Prezzo medio	Distribuzione gratuita (40% del prezzo medio)	Altre destinazioni (30% del prezzo medio)
MELAGRANA	1,28	51,12	38,34

- Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute dalla Regione Puglia, al Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste - Ufficio PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali;
- di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993;

Il presente provvedimento è:

- composto da n. cinque pagine;
- è unicamente formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sul sistema documentale Diogene;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività, all’Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 9 gennaio 2023, n. 1

Autorizzazione provvisoria allo scarico nella “Lama Fondo Griffi” dell’effluente del depuratore a servizio dell’agglomerato di Corato (BA) - art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

Il giorno 09/01/2023, nella sede della Sezione Risorse Idriche, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47, Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture Idrico-Fognarie”:

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale “MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale” che, nell’individuare l’articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l’AD n. 16 del 31.03.17 di “Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015”. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l’incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all’Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l’incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l’Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Limiti di emissione degli scarichi idrici”;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all’Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l’aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022 e gli effetti delle disposizioni dell’art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;

- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii., LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- l'AQP, con nota prot. 54618 del 30/05/2014, acquisita in atti al prot. 2544 del 04/06/2014, dopo aver descritto le principali vicende amministrative che fino ad allora si erano susseguite, ha avanzato formale istanza di autorizzazione allo scarico relativa al depuratore in esame, chiedendo, per le motivazioni ivi contenute, il rispetto della tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pur in presenza di un recettore configurabile come corpo idrico superficiale non significativo;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 4613 del 17/10/2014, ha comunicato ad AQP che l'istanza così formulata non poteva essere accolta, perché in difformità al PTA che prevedeva per lo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Corato il rispetto dei valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e non quelli della tabella 1;
- l'AQP, con nota prot. 120269 del 10/12/2014, ha riscontrato la comunicazione della Regione di non accoglimento dell'istanza di autorizzazione, evidenziando la possibilità di ricorrere all'adozione di un'autorizzazione provvisoria sulla base delle novelle normative introdotte al comma 6 dell'art. 124 del TUA dal D.L. 133/2014;
- l'AIP, con nota prot. 80 del 14/01/2015, ha chiesto ad AQP di fornire *"valide assicurazioni circa l'effettivo conseguimento dei valori limite previsti dalla tabella 4 a compimento dei lavori in oggetto"* (progetto P8008) e di valutare *"anche la necessità di prevedere, in aggiunta alle opere già programmate, anche ogni utile accorgimento tecnico volto a minimizzare i conseguenti fuori limite"*;
- questa Sezione con nota prot. 6790 del 17/11/2015, ha chiesto ai soggetti competenti di relazionare in merito alle attività manutentive poste in essere sul corpo recettore e ad AQP lo stato di avanzamento dei lavori di potenziamento dell'impianto di Corato;
- l'AQP, con nota prot. 124978 del 09/12/2015, ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori relativi al progetto di potenziamento impianto P8008, intervenuto in data 03/12/2015;
- l'AQP, con nota prot. 9577 del 25/01/2018, ha trasmesso ad Arpa Puglia e alla Regione il piano di monitoraggio ambientale come prescritto dalla DD n. 77 del 07/03/2014 relativa al procedimento ambientale svolto sul progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Corato;
- l'Arpa Puglia DAP Bari, con nota prot. 23467 del 12/04/2018, ha formulato le proprie osservazioni sul PMA trasmesso da AQP;
- l'AQP, con nota prot. 112544 del 07/11/2018, nel richiedere l'autorizzazione ai lavori supplementari disposti con una perizia di variante, ha comunicato che la sospensione dei lavori di potenziamento si era resa necessaria a causa del rinvenimento di una cavità nell'area di cantiere, per la quale erano state attivate le conseguenti verifiche di natura archeologica;
- l'AQP, con nota prot. 8727 del 28/01/2019, ha trasmesso il disciplinare di gestione transitoria;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 2542 del 27/02/2019, ha richiesto ad AQP di integrare il disciplinare di gestione transitoria con le informazioni di cui al punto 4 del paragrafo B2/e del RR n. 13/2017;
- con AD n. 150 del 05/05/2020 del Servizio VIA della Regione Puglia, si è conclusa la procedura di pre valutazione ex art. 6 comma 9 del TUA inerente al progetto di adeguamento al DM 185/2003 dell'impianto di depurazione di Corato (progetto P1490), con esclusione dalle procedure di screening e/o di VIA;
- l'AQP, con nota prot. 28213 del 04/05/2022, acquisita in atti al prot. 4642 del 17/05/2022, ha comunicato un intervento di manutenzione straordinaria sul sedimentatore secondario della linea A, invocando

l'attivazione di una gestione speciale;

- la scrivente Sezione, con nota prot. 4931 del 25/05/2022, nel riscontrare la comunicazione di AQP sulla manutenzione straordinaria, ha rilevato l'assenza di un disciplinare di gestione speciale e la caducazione della gestione provvisoria per mancata richiesta di proroga della validità del relativo disciplinare trasmesso nel 2019; pertanto, con la medesima nota, si è chiesto ad Arpa di reintrodurre il monitoraggio della qualità dello scarico riferito ai valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del TUA e si è invitata l'AQP a formalizzare l'apposita richiesta di autorizzazione anche di natura provvisoria nelle more della conclusione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione;
- l'AQP, con nota prot. 5029 del 27/05/2022, ha comunicato la fine della manutenzione straordinaria sul sedimentatore secondario della linea A;
- l'AQP, con successive note prot. 28932 del 06/05/2022 e prot. 31678 del 18/05/2022, ha comunicato l'inizio e la fine di un intervento di manutenzione straordinaria sul sedimentatore secondario della linea B;
- l'Arpa Puglia, con diverse note, ha comunicato i verbali di accertamento 490 del 08/06/2022, 583 del 06/07/2022, n. 701 del 04/08/2022 e n. 799 del 06/09/2022 con superamento dei valori limite del P.TOT" ed in parte del parametro "Tensioattivi totali";
- l'AQP, con nota prot. 72230 del 30/11/2022, acquisita in atti al prot. 12721 del 21/12/2022, ha inoltrato istanza di autorizzazione allo scarico, allegando documentazione tecnico-amministrativa per consentire le attività istruttorie; tra la predetta documentazione inviata, è presente il verbale di consistenza e verifica di funzionalità delle opere previste del progetto P8008, già realizzate e avviate all'esercizio in data 22/07/2020;
- l'AQP, con successiva nota prot. 76896 del 22/12/2022, acquisita in atti al prot. 12827 del 22/12/2022, ha trasmesso i documenti costituenti il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;

ATTESO CHE:

- sull'impianto sono in fase di ultimazione i lavori connessi al progetto di potenziamento (P8008); dall'esame della relazione di monitoraggio del suddetto progetto, aggiornata al III trimestre del 2022, emerge che l'intera filiera di trattamento è funzionante, compresa la sezione di digestione anaerobica, ad eccezione del nuovo digestore di fanghi primari in corso di ricostruzione che dovrebbe essere completato entro il mese di dicembre 2022;
- dalla "Relazione generale" e dalla "Relazione di processo" del progetto esecutivo del suddetto intervento, nonché dalla scheda impianti trasmessa con l'istanza di autorizzazione, si evince che la potenzialità raggiunta dal depuratore è pari a 70.000 A.E., con una portata media di 373 mc/h (portata di punta pari a 747 mc/h, vale a dire 2 Qm) e una dotazione idrica di 160 l/(ab*d); la filiera di trattamento è stata dimensionata per rispettare limiti allo scarico di cui alla tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n.152/06 e ss. mm. ii.;
- il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione anaerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- l'impianto, sulla base delle attuali informazioni, risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento in esercizio:

Linea acque

- Grigliatura con copertura e deodorizzazione;
- Dissabbiatura (dissabbiatore a pista) con copertura e deodorizzazione;
- Sedimentazione primaria (due linee con sedimentatori circolari e coperture);
- Equalizzazione con copertura;
- Comparto biologico predenitrificazione/Ossidazione – Nitrificazione su due linee;
- Sedimentazione finale (tre sedimentatori circolari);
- Filtrazione;
- Disinfezione;

Linea fanghi

- Stazione di preispessimento fanghi;
- Sezione di Digestione anaerobica (digestore primo e secondo stadio a cui si andrà ad aggiungere un secondo digestore primario in fase di realizzazione);

- Stazione di disidratazione meccanica fanghi con copertura;

Linea Gas biologico

- Accumulo biogas (gasometro);
- Torcia di emergenza;

Servizi ausiliari

- Trattamento aria esausta;

- l'effluente del depuratore attraverso un collettore emissario raggiunge il corpo idrico ricettore rappresentato dalla "Lama Fondo Griffi", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 619.577,58 E e 4.557.209,39 N (16°25'30,72"E, 41°09'26,65"N - sistema WGS84);
- il PTA 2009-2015 aveva previsto un carico generato dall'agglomerato di Corato pari a 69.916 AE e una potenzialità dell'impianto di depurazione di 45.717 AE (configurazione ante intervento di potenziamento P8008);
- il PTA 2015-2021, adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022, ha aggiornato le precedenti previsioni, portando il carico generato dall'agglomerato di Corato a 73.000 AE e una potenzialità nominale dell'impianto di depurazione di 70.000 AE (a cui è stato aggiunto il dato teorico di potenzialità massima di 83.880); nell'aggiornamento del PTA è previsto, per il futuro, lo scarico dell'effluente a mare mediante condotta sottomarina da realizzare nel paraggio di Molfetta; sino all'attivazione di tale soluzione di scarico, l'effluente depurato continuerà ad interessare la "Lama Fondo Griffi" con i limiti allo scarico di tab. 4 all. V alla parte III del TUA; l'aggiornamento del PTA ha anche previsto il riutilizzo delle acque affinate ai sensi del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012;
- sulla base degli obiettivi programmatici previsti dall'aggiornamento del PTA pocanzi declinati, il depuratore di Corato sarà interessato dal progetto P1490 di adeguamento al DM 185/2003 che è in fase di validazione, sulla base di quanto indicato nella relazione di monitoraggio aggiornata al III trimestre 2022; in aggiunta, il progetto P0934 *"Realizzazione della Condotta Sottomarina di scarico dei reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi in località Torre Calderina (Molfetta)"* è nella fase di consegna dei lavori, come indicato nel relativo monitoraggio del terzo trimestre 2022 (con previsione di conclusione degli interventi ad ottobre 2023 e chiusura collaudo ad aprile 2024);
- dai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, si ricava che il volume annuo di reflui trattato sia stato pari a 4.566.515 mc/anno (12.511 mc/giorno ~ 521 mc/ora), con un carico organico di esercizio calcolato pari a 96.335 AE (BOD 472);
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia nel 2022 si denota che:
 - da gennaio a maggio non sono stati riscontrati superamenti per i parametri analizzati in gestione provvisoria, vale a dire BOD, COD e SST;
 - da giugno ad ottobre si sono riscontrati ripetuti superamenti del parametro "P.tot" e 2 di "Tensioattivi Totali", riferiti alla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
- **il parametro "P.tot" costituisce quindi una criticità che deve essere particolarmente attenzionata da AQP;**

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avvocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28

della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;

- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture idrico fognarie", ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale

materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare in via provvisoria l'AQP spa, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, l'AQP, all'esercizio dello scarico dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Corato nel corpo idrico superficiale non significativo denominato "Lama Fondo Griffi", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 619.577,58 E e 4.557.209,39 N (16°25'30,72"E, 41°09'26,65"N - sistema WGS84);
3. di stabilire che:
 - a. la presente **autorizzazione** avrà validità di **1 (uno) anno** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 2 mesi prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;
 - c. in ragione del quadro istruttorio emerso con riguardo alla conformità dello scarico rispetto ai valori limite di tab. 4, il Gestore, **nel primo anno dovrà dimostrare di aver costantemente monitorato i parametri fosforo totale e tensioattivi totali**, applicando i criteri di gestione previsti dal **"Disciplinare di gestione delle condizioni anomale e di emergenze sugli impianti di depurazione" (Istruzione Operativa S.G.I.)** ed incrementando il numero degli auto-controlli sul processo rispetto a quelli normalmente previsti nel *"Programma di monitoraggio per il controllo di processo"* (4 all'anno), portandoli ad una frequenza quindicinale; ciò fino a quando i valori dei due parametri sopra indicati non si stabilizzino con continuità sotto i valori limite di tab. 4, fatta chiaramente eccezione per quelle variazioni connesse a fattori esogeni al normale processo depurativo non preventivabili; una volta stabilizzato il processo, il numero di auto-controlli seguirà il programma di monitoraggio previsto;
4. di stabilire che l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. **entro 60 giorni** dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestandone l'avvenuta installazione;
 - b. **entro 180 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà aggiornare il PMA trasmesso nel 2018, redigendo e inviando, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
 - c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo,

dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **3b)**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006;

- d. in disparte a quanto indicato al precedente punto **3c)**, ai soli fini dell'applicazione della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA ed in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 24 all'anno per i parametri di tab. 1; di questi, minimo **12** dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; il gestore **dovrà indicare le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico, comunicandole entro i termini di cui al punto 4a)**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. i risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e all'AIP;
- b. solo nel caso si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- c. Unitamente agli autocontrolli di cui ai precedenti punti **4d)** e **4e)**, l'AQP, **in occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico ex art. 124 del d.lgs. 152/2006**, dovrà trasmettere alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale), ad Arpa Puglia e per conoscenza all'AIP:
- Il collaudo degli interventi realizzati con il progetto P8008;
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - l'elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con l'indicazione della specifica attività produttiva svolta;
- d. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- e. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare

la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;

- f. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

6. di stabilire che AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;

7. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:

- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

8. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 24 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

- 9. di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- 10. di impegnare** il Comune di Corato, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
- 11. di impegnare** specificatamente il Comune di Corato:
- ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
 - lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- 12. di impegnare** la Città Metropolitana di Bari a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
- 13. di impegnare altresì la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Corato, ognuno per le specifiche competenze delegate**, a svolgere le attività di polizia idraulica e gli appropriati interventi di manutenzione del tratto di recapito a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inalveamento delle portate effluenti; **l'AQP dovrà corrispondere il contributo dovuto ai sensi delle disposizioni del RR n. 13/2017, stipulando appositi protocolli d'intesa;**
- 14. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale** della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
- 15. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
- 16. di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte della **Sezione di Vigilanza Ambientale e della Sezione Contenzioso Amministrativo;**
- 17. di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare

dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

18.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

19.di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

20.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Corato;

21.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 11 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Corato;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 9 gennaio 2023, n. 2

Autorizzazione allo scarico su suolo, a mezzo di trincee drenanti, dell'effluente del depuratore comunale di Collepasso (LE) - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

Il giorno 09/01/2023, nella sede della Sezione Risorse Idriche, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47, Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture Idrico-Fognarie":

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;

- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii., LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- la scrivente Sezione, con AD n. 169 del 25/08/2017, ha rilasciato, in favore di AQP Spa, l'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante trincee disperdenti, dell'impianto di depurazione di che trattasi;
- l'AQP, con nota prot. 97359 del 31/08/2017, ha chiesto al Comune l'emissione dell'ordinanza sindacale per la delimitazione delle fasce di rispetto previste dal RR n. 13/2017; con successiva nota prot. 138189 del 23/11/2017, l'AQP ha comunicato il nominativo del responsabile dell'impianto ed ha attestato l'installazione e piena funzionalità del misuratore di portata e dell'autocampionatore in ingresso/uscita impianto;
- l'AQP, con note prot. 45500 del 03/05/2018 e 85602 del 27/08/2018, ha trasmesso il disciplinare di gestione speciale ed il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- a seguito di una serie di superamenti dei valori limite allo scarico, questa Sezione ha diffidato l'AQP con nota prot. 12353 del 25/10/2018;
- l'AQP, con nota prot. 104284 del 16/10/2018, ha comunicato i disservizi alla rete di fognatura nera ed all'impianto di depurazione provocati da extra-portate connesse ad immissioni abusive in fogna di acque meteoriche di dilavamento;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 4495 del 11/05/2020, ha sollecitato il Comune e gli altri organi di controllo territoriali ad attivare le opportune iniziative in risposta alle segnalazioni pervenute dal gestore di scarichi anomali quantitativi connessi ad immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera;
- l'AQP, con nota prot. 49551 del 31/07/2020, acquisita in atti al prot. 7851 del 03/08/2020, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo, allegando l'attestazione di efficienza funzionale del depuratore, dell'emissario e del recapito finale, nonché gli Rdp effettuati nel 2019 e primo semestre del 2020;
- questa Sezione, con nota prot. 10643 del 19/10/2020, ha diffidato il gestore a seguito di superamenti dei valori limite rilevati da Arpa tra luglio e settembre del 2020;
- questa Sezione, con nota prot. 5107 del 28/04/2021, ha diffidato nuovamente il gestore a seguito di superamenti dei valori limite rilevati da Arpa tra gennaio e marzo del 2021;

ATTESO CHE:

- la configurazione impiantistica del presidio depurativo e le caratteristiche del recapito non sono mutate rispetto a quelle esaminate per il rilascio del precedente titolo autorizzativo;
- il depuratore sarà oggetto di un intervento di potenziamento (P1720) che ne aumenterà la capacità depurativa portandola a 10.200 AE, adeguando l'impianto ai criteri dimensionali previsti dal RR n. 13/2017; sul progetto definitivo sottoposto a screening VIA di competenza Provinciale, la scrivente Sezione ha formulato un parere interlocutorio prot. 12982 del 29/12/2022;
- attualmente il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- dallo schema a blocchi attuale, l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura;
- Selettore anaerobico;

- Comparto biologico di Nitrificazione-Ossidazione/denitrificazione su due linee;
- Sedimentatore secondario;
- Filtrazione;
- Disinfezione;

Linea fanghi

- Digestore aerobico;
- Disidratazione meccanica fanghi;
- l'impianto nella sua attuale configurazione è dimensionato per trattare un carico in ingresso pari a 7.285 AE ed una portata media di 47,08 mc/h;
- l'effluente del depuratore raggiunge il corpo idrico ricettore attraverso un collettore emissario che alimenta due trincee disperdenti aperte e due chiuse di dimensioni più contenute; il centroide delle due trincee aperte ha le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 768.780,10 E e 4.441.678,09 N (18°09'8,34"E, 40°04'57,02"N - sistema WGS84);
- il PTA 2009-2015 aveva previsto un carico generato dall'agglomerato di Collepasso pari a 10.240 AE e una potenzialità dell'impianto di depurazione di 6.765 AE;
- il PTA 2015-2021, attualmente adottato, ha aggiornato le precedenti previsioni, confermando il dato del carico generato dall'agglomerato di Collepasso a 10.200 AE e prevedendo una potenzialità nominale dell'impianto di depurazione di 10.200 AE (a cui è stato aggiunto il dato teorico di potenzialità massima di 12.240); l'aggiornamento del PTA ha lasciato invariato il recapito finale ed i limiti allo scarico applicabili (tab. 4 all. V alla parte III del TUA);
- dai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, si ricava che il volume annuo di reflui trattato sia stato pari a 178.485 mc/anno (489 mc/giorno ~ 20 mc/ora), con un carico organico di esercizio calcolato pari a 3.203 AE;
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia nel 2022 (primi tre trimestri) si denota quanto segue:
 - il valore in uscita dei Cloruri si è mantenuto su una media di 260 mg/l;
 - si sono verificati due superamenti del parametro "N.tot" di cui uno (rdp 8205 del 26/05/2022) concomitante con la manutenzione della stazione di ossidazione 1;
 - il rdp 14945 del 16/08/2022 ha accertato il superamento dei parametri BOD5 (33 mg/l), N.tot (18,1 mg/l), Cloruri (230 mg/l) ed E. Coli 2.600.000 ufc/100 ml, giustificati dal gestore con un fermo dei compressori dell'ossidazione accaduto nella notte tra il 15 ed 16 agosto a causa di continui sbalzi di tensione, con ripristino del funzionamento nella mattina del 16 agosto; a tal riguardo il superamento del BOD5 e dell'E. Coli appare isolato rispetto all'osservazione dei dati di monitoraggio del 2021 e del 2022;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avvocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;

- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale

materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Collepasso sul suolo, nel sistema di trincee drenanti, il cui centroide è individuabile alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 768.780,10 E e 4.441.678,09 N (18°09'8,34"E, 40°04'57,02"N - sistema WGS84);
3. **di stabilire che:**
 - a. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;
4. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestandone l'avvenuta installazione;
 - b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017, integrando e/o aggiornando la proposta di PMA (elaborato ED.15) allegata al progetto di potenziamento P1720;
 - c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **3b**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
 - d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero minimo di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (*E. Coli* max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero minimo di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;

5. **di stabilire che** AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

a. con cadenza annuale dovrà trasmettere:

- i dati del monitoraggio sull'affluente ed effluente; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull'effluente, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;**
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
- l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del sistema di trincee drenanti;
- le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;

b. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;

c. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;

d. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

6. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;

7. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:

- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del DL.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel DL.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica;

- e. dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

8. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
 - b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
 - c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
- 9. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese** a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da Aqp, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- 10. di impegnare** il Comune di Collepasso, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
- 11. di impegnare** specificatamente il Comune di Collepasso ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- 12. di impegnare i Comuni di Collepasso e Neviano** lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per le parti di territorio di propria competenza;
- 13. di impegnare** la Provincia di Lecce a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
- 14. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale** della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
- 15. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;

16. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
17. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
18. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
19. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
20. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Collepasso ed al Comune di Neviano;
21. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 9 fasciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'Aqp S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Collepasso ed al Comune di Neviano;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 dicembre 2022, n. 428 Società "Sette Erre S.r.l." di Bari (BA).

Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Adelfia, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

all'art. 5 *Autorizzazioni*, comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" le "1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine"*;

all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

"

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione al verifica di

compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)”, che:

“Il fabbisogno è stabilito come segue:

(...)

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.”.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti

requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

- 5) *in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale – quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.”.*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...)”.

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 disponendo all'art. 49, comma 2 che “*Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.”.*

Il R.R. n. 9/2022 prevede all'art. 5 (Disposizione transitoria), comma 1 che: “*Le richieste comunali di verifica di compatibilità presentate in vigore dell'art. 49, comma 2, della Legge regionale n. 52/2019 sono valutate sulla base del fabbisogno stabilito dalla medesima norma.”.*

Con Pec del 26/02/2020 ad oggetto “Ampliamento Risonanza Magnetica Studio Radiologico di Adelfia” il SUAP del Comune di Adelfia (BA) ha trasmesso alla scrivente Sezione l'istanza datata 21/12/2019 con cui il legale rappresentante della società “Sette Erre S.r.l.” ha chiesto al Comune medesimo l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento e installazione di un'apparecchiatura “*RISONANZA MAGNETICA da 1,5 Tesla come previsto dalla LR 30/11/2019, N 52*” presso l'ambulatorio sito alla Via Risorgimento n. 53, dichiarando, tra l'altro, quanto segue: “*SOSTITUZIONE DELLA RMN A BASSO CAMPO DEDICATA OPEN DI NUOVA GENERAZIONE CON RMN AD ALTO CAMPO DA 1,5 TESLA*”.

Con Pec del 11/08/2020 la scrivente Sezione ha trasmesso al SUAP del Comune di Adelfia (BA), al legale

rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL BA, la nota Prot. n. AOO_183/12928 di pari data con la quale ha rappresentato quanto segue: "

- *si chiede al Dirigente del Servizio Attività Produttive del Comune di Adelfia di precisare se la sopra richiamata PEC/Nota del 26/02/2020 sia da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017s.m.i.;*
- *si invita il Legale Rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." a trasmettere:*
 - *alla scrivente Sezione ed al Comune di Adelfia, la planimetria della struttura aggiornata con il layout relativo al richiesto ampliamento per installazione di una RMN c.d. grande macchina;*
 - *alla scrivente Sezione, copia della comunicazione di avvenuta installazione (comprensiva degli estremi identificativi), e della relativa trasmissione alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore della Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (quali autorità competenti), dell'apparecchiatura RMN "dedicata" o "open di nuova generazione" che si intende sostituire con RMN grande macchina, nonché dell'autorizzazione all'esercizio n. 21 del 15/05/2015, richiamata nella sopra riportata istanza del 21/12/2019."*

Con Pec del 11/10/2021, acquisita al prot. n. AOO_183/14197 del 19/10/21, il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." ha trasmesso alla scrivente Sezione la documentazione richiesta con la sopra riportata nota Prot. n. AOO_183/12928 del 11/08/2020.

Con Pec del 09/11/2021, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/14880 del 11/11/21, il SUAP del Comune di Adelfia (BA) ha rappresentato quanto segue: *"A seguito della Vs istanza prot. AOO_183/12928 dell'11/08/2020 relativa all'oggetto, inviata da questo Ente, è da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 9/2017 e s.m.i."*

Considerato che:

- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 ha disposto all'art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l'altro, che *"(...) Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.(...)"*;
- la popolazione della ASL BA aggiornata al 1° gennaio 2021 (fonte ISTAT) è pari a 1.230.205 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN vigente alla data di presentazione della sopra riportata richiesta di parere di compatibilità del Suap del Comune di Adelfia era pari a n. 10;
- nel territorio della ASL BA risultano autorizzate/attivate, con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 14 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 3 presso strutture pubbliche (esclude quelle delle A.O., degli I.R.C.S.S., e dei P.T.A. nella misura di 1 RMN per ciascuna ASL):
 - n. 1 presso il P.O. Divenere di Carbonara di Bari (DSS BA- Bari);
 - n. 1 presso il P.O. San Paolo di Bari (DSS BA-Bari);
 - n. 1 presso il P.O. di Altamura (DSS BA 04)
- e n. 11 presso strutture private:
 - n. 1 presso la CdC Santa Maria di Bari (DSS BA -Bari);
 - n. 1 presso la CdC Mater Dei di Bari (DSS BA -Bari);
 - n. 1 presso l'ambulatorio RM2000 S.r.l. di Bari (DSS BA -Bari);
 - n. 2 presso l'ambulatorio "Ricerche Radiologiche S.r.l." di Molfetta (DSS BA 01);

- n. 2 presso l'E.E. "Miulli" DI Acquaviva delle Fonti (DSS BA 05);
- n. 1 presso il "Centro Radiologico Viterbo S.r.l." di Castellana Grotte (DSS BA 14);
- n. 1 presso il "Centro Giovanni Paolo II – Kentron S.r.l." di Putignano (DSS BA 14);
- n. 1 presso l'ambulatorio "X Ray Ultrasound S.r.l." di Palo del Colle (DSS BA 03- Bitonto);
- n.1 presso l'ambulatorio "Raggi X S.r.l." di Modugno (DSS BA 09- Modugno);

- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario BA 10 – Triggiano risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;

nell'arco temporale del bimestre di riferimento (08/01/2020 – 07/03/2020) in applicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'ambito del DSS BA 10 – Triggiano (costituito dai Comuni Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano e Valenzano) è pervenuta un'unica richiesta comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune di Adelfia, inoltrata con la citata *Pec* del 26/02/2020 su istanza della società "Sette Erre S.r.l." di Bari (BA);

ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL BA il parere ed i dati, previsti dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso l'individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari "carenti";

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Adelfia (BA) a seguito dell'istanza della società "Sette Erre S.r.l." di Bari, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Poliambulatorio sito in Adelfia alla Via Risorgimento n. 53, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura RMN, data presunta di inizio attività della stessa;
- il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditalenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Adelfia (BA) a seguito dell'istanza della società "Sette Erre S.r.l." di Bari, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Poliambulatorio sito in Adelfia alla Via Risorgimento n. 53, con le seguenti precisazioni:
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
 - il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle

principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura RMN, data presunta di inizio attività della stessa;

- il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Adelfia (BA) attivitaiproduttive.adelfia@pec.rupar.puglia.it;
 - al Legale Rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." di Bari (BA), studioradiologico7r@postecert.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O.
(Irene Vogiatzis)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Elena Memeo)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 dicembre 2022, n. 429 Società "Sette Erre S.r.l." di Bari (BA).

Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Noicattaro, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

all'art. 5 *Autorizzazioni*, comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" le "1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine"*;

all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

"

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione al verifica di

compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)”, che:

“Il fabbisogno è stabilito come segue:

(...)

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.”.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti

requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

- 5) *in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre."*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...)".

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto "Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.", ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 disponendo all'art. 49, comma 2 che "Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio."

Il R.R. n. 9/2022 prevede all'art. 5 (Disposizione transitoria), comma 1 che: "Le richieste comunali di verifica di compatibilità presentate in vigenza dell'art. 49, comma 2, della Legge regionale n. 52/2019 sono valutate sulla base del fabbisogno stabilito dalla medesima norma."

Con Pec del 17/02/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot n. AOO 183/2711 del 20/02/2020, il SUAP del Comune di Noicattaro ha trasmesso alla scrivente Sezione copia del modello denominato "Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per l'ampliamento di una struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie" del 29/12/2019, con il quale il Legale rappresentante della Società "Sette Erre S.r.l." ha chiesto di "poter realizzare l'installazione e l'esercizio di una RMN ad alto campo da 1,5 Tesla carente nel Distretto di Noicattaro, Mola, Rutigliano", ex art. 49, comma 2 della L.R. n. 52 del 30/11/2019.

Con Pec del 28/02/2022 il SUAP del Comune di Noicattaro ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota prot. 0005223/2022 di pari dati, ad oggetto "PRATICA SUAP 05395240723-11022020-1150-AUTORIZZAZIONE L.R.

52/19 PER L'INSTALLAZIONE RMN DA 1,5 TESLA STUDIO VIA NENNI 14/2 – COMUNICAZIONE CONFORMITÀ" acquisita al prot. n. AOO_183/4316 del 07/03/2022 con cui il Responsabile SUAP del medesimo Comune ha trasmesso ha rappresentato quanto segue:

"premesse che

- con la pratica 05395240723-11022020-1150, è pervenuta al SUAP tramite il portale web "impresainungiorno", l'istanza di:
 - autorizzazione come da legge regionale n.52 del 30 novembre 2019, per installazione RMN da 1,5 tesla nostro studio in Via Nenni 14/2

da parte della ditta Sette Erre srl, P.IVA 05395240723 con sede operativa a Noicattaro in Via Nenni n. 14/2.

- il SUAP ha avviato la fase di consultazione degli uffici competenti:
 - Ufficio Tecnico del Comune di Noicattaro
- con nota prot 3003 del 04.02.2022, è pervenuta al SUAP, dall'Ufficio Tecnico la conformità relativa alla pratica in oggetto (art. 7 c.2 L.R. N° 972017 e s.m.i.).

Considerato che

L'Attività prevalente di Sette Erre srl è la seguente:

Ateco 86.90.11 "Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini" -con nota Pec del 17.02.2020 il SUAP ha trasmesso copia del modello (pubblicato sul BURP n°7 suppl. del 14.01.205) denominato (Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per l'ampliamento di una struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie" datato 29.12.2019, con il quale il Legale rappresentante della Società "Sette Erre srl" di Bari in base alla L.R. n. 52 del 30.11.2019 ha chiesto di "poter realizzare l'installazione e l'esercizio di una RMN ad alto campo da 1,5 Tesla carente nel Distretto di Noicattaro, Mola, Rutigliano", allegandovi il Documento di Identità dell'Amministratore Unico e la Piantina della Struttura con spazio per RMN alto Campo"

Preso atto

-della nota del 11.08.2020 prot. AOO_183/12927 DEL Dipartimento Promozione Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti (Regione Puglia) di seguito indicato:

- o si chiede al Dirigente del Servizio SUAP del Comune di Noicattaro di precisare se la pec del 17.02.2020 sia da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n°9/2017 s.m.i.;

Comunica

Che la pec del 17/02/2020 succitata, trasmessa dall'Ufficio SUAP al VS Ufficio è da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n°9/2017 e per gli effetti del parere di Conformità pervenuto al SUAP dall'Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 3003 del 04.02.2022."

Considerato che:

- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 ha disposto all'art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l'altro, che "(...) Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.(...)";
- la popolazione della ASL BA aggiornata al 1° gennaio 2021 (fonte ISTAT) è pari a 1.230.205 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN vigente alla data di presentazione della sopra riportata richiesta di

parere di compatibilità del Suap del Comune di Noicattaro era pari a n. 10;

- nel territorio della ASL BA risultano autorizzate/attivate, con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 14 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 3 presso strutture pubbliche (esclude quelle delle A.O., degli I.R.C.S.S., e dei P.T.A. nella misura di 1 RMN per ciascuna ASL):

- n. 1 presso il P.O. Divenere di Carbonara di Bari (DSS BA- Bari);

- n. 1 presso il P.O. San Paolo di Bari (DSS BA-Bari);

- n. 1 presso il P.O. di Altamura (DSS BA 04)

e n. 11 presso strutture private:

- n. 1 presso la CdC Santa Maria di Bari (DSS BA -Bari);

- n. 1 presso la CdC Mater Dei di Bari (DSS BA -Bari);

- n. 1 presso l'ambulatorio RM2000 S.r.l. di Bari (DSS BA -Bari);

- n. 2 presso l'ambulatorio "Ricerche Radiologiche S.r.l." di Molfetta (DSS BA 01);

- n. 2 presso l'E.E. "Miulli" DI Acquaviva delle Fonti (DSS BA 05);

- n. 1 presso il "Centro Radiologico Viterbo S.r.l." di Castellana Grotte (DSS BA 14);

- n. 1 presso il "Centro Giovanni Paolo II – Kentron S.r.l." di Putignano (DSS BA 14);

- n. 1 presso l'ambulatorio "X Ray Ultrasound S.r.l." di Palo del Colle (DSS BA 03- Bitonto);

- n.1 presso l'ambulatorio "Raggi X S.r.l." di Modugno (DSS BA 09- Modugno);

- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario BA 11 – Mola di Bari risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;

nell'arco temporale del bimestre di riferimento (08/01/2020 – 07/03/2020) in applicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'ambito del DSS BA 11 – Mola di Bari (costituito dai Comuni Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano) è pervenuta un'unica richiesta comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune di Noicattaro, inoltrata con la citata Pec del 17/02/2020 su istanza della società "Sette Erre S.r.l." di Bari;

ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL BA il parere ed i dati, previsti dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso l'individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari "carenti";

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Noicattaro (BA) a seguito dell'istanza della società "Sette Erre S.r.l." di Bari, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Poliambulatorio sito in Noicattaro alla Via P. Nenni n. 14/2, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura RMN, data presunta di inizio attività della stessa;
- il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Noicattaro (BA) a seguito dell'istanza della società "Sette Erre S.r.l." di Bari, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Poliambulatorio sito in Noicattaro alla Via P. Nenni n. 14/2, con le seguenti precisazioni:
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla

realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione della RMN grande macchina alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura RMN, data presunta di inizio attività della stessa;
- il legale rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Noicattaro (BA) comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it;
- al Legale Rappresentante della società "Sette Erre S.r.l." di Bari (BA), studioradiologico7r@postecert.it;
- al Direttore Generale dell'ASL BA.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O.
(Irene Vogiatzis)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Elena Memeo)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 dicembre 2022, n. 449
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio - Bimestri dal XI al XV - Provincia di Barletta-Andria-Trani - Presa d'atto di esaurimento posti residui da fabbisogno regionale nella Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *"Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE"* la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *"posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti"* ovvero di *"fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto"*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto *"Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei*

- posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesis srl – I bimestre”;*
- DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;*
 - DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;*
 - DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;*
 - DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.*

Con DD n. 212 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di BT”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V approvando altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 248 del 11.08.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 212 del 20/07/2021 avente ad oggetto Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di BT”*, la Regione procedeva a modificare l’allegato I- Provincia di Bt -DSS carenti e a confermare e riapprovare quanto previsto nella DD 212 del 20.07.2021.

In particolare si prevedeva che:

“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.

In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:

“Per i distretti in esubero

Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”

Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una

razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle strutture già presenti in ambito regionale.

In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.

Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”

Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”

Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e così via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** e dalla **localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.

1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
 - per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
 - Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;

3. *Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;*
4. *Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell'assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;*
5. *Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;*
6. *Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti."*

Con DD n. 405 del 29/12/2021 ad oggetto *"Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X –Provincia di Barletta/Andria/Trani – Ricognizione posti residui"*, si provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri dal VI al X assegnando in via provvisoria i posti ai soggetti richiedenti ricadenti nei distretti carenti. Dopo l'assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il X bimestre è stata calcolata la percentuale del 10% da assegnare ai Distretti in esubero su base provinciale.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** alla fine del X bimestre ulteriori **16** posti così ridistribuiti:

- **n. 11 posti nel Dss di Margherita di Savoia;**
- **n. 5 posti nel Dss di Barletta;**

In merito al computo dei bimestri con la DD 212 del 20/07/2021 e con la successiva DD 405 del 29/12/2021 era stato chiarito che

"Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell'arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n. 23 dell'8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il "bimestre" (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno ("utile", al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del "bimestre.

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020".

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al quindicesimo è la seguente:

DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I
01/02/2020	22/02/2020	22 GG	II
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	

23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	III
23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X
23/10/2021	22/12/2021	BIMESTRALE	XI
23/12/2021	22/02/2022	BIMESTRALE	XII
23/02/2022	22/04/2022	BIMESTRALE	XIII
23/04/2022	22/06/2022	BIMESTRALE	XIV
23/06/2022	22/08/2022	BIMESTRALE	XV

Nei bimestri successivi al decimo e fino al quindicesimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Barletta- Andria- Trani le seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017, dell'art. 9 del RR 4/2019 per Centro diurno non autosufficienti:

Ricadenti nei distretti Carenti:

1) DSS BARLETTA _ Comune di Barletta: Ethos Srl (Via Imbriano n. 128) istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n.10 posti di Centro diurno non autosufficienti pervenuta in data 20/01/2022 (XII bimestre).

2) DSS BARLETTA _ Comune di Barletta: Ladi srl (Via Imbriani n. 120) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n.27 posti di Centro diurno non autosufficienti pervenuta in data 24/01/2022 (XII bimestre).

A seguito dell'istruttoria effettuata, si è rilevato che l'istanza presentata da Ethos Srl è inammissibile per le motivazioni indicate nell'Allegato 1.

Tanto considerato, a seguito delle valutazioni istruttorie effettuate sulle istanze su indicate si propone di:

- I. approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Barletta/Andria/Trani riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XI al XV bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 7), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 8);
- II. dare atto, che dopo la conclusione del XV bimestre di presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione, nella provincia di Barletta/Andria/Trani è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro diurno non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
- III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso **un termine perentorio di 10 giorni** dalla notifica per l'integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la

Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l'istanza;

- V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

- I. di approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Barletta/Andria/Trani riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XI al XV bimestre (colonna 6), il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 7), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 8);
- II. di dare atto, che dopo la conclusione del XV bimestre di presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione, nella provincia di Barletta/Andria/Trani è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro diurno non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
- III. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;

- IV. di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso **un termine perentorio di 10 giorni** dalla notifica per l'integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l'istanza;
- V. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- VI. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;

- di notificare il presente provvedimento:

- a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni e presenti negli allegati al presente provvedimento;
- ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di compatibilità al fabbisogno regionale
- a tutti i soggetti giuridici ai quali l'istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- e) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

ALLEGATO 1 - CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI - PROVINCIA DI BARLETTA/ANDRIA/TRANI - DSS CARENTI								
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
DISTRETTI	COMUNE	POPOLAZIONE E 2015	TOTALE DISTRETTO	RIDISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI	ISTANZE PERVENUTE DALL'UNDICESIMO AL QUINDICESIMO BIMESTRE	POSTI ASSEGNATI	motivazione	CALCOLO DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI
TOTALE POPOLAZIONE ASI BT 2015		393.534	393.534	16		16	Eliminato digitalmente da ELENA VASILEVO Firmato il 23/12/2022 10:53 Servizio esecuzionale-6444051	0
DSS MARGHERITA DI SAVOIA	Margherita di Savoia	11.974						
	San Ferdinando di Puglia	13.987	40.694	11				
	Trinitapoli	14.733						
DSS ANDRIA	Andria	100.440	100.440					
	Canosa di Puglia	30.294						
DSS CANOSA DI PUGLIA	Minervino Murge	9.032	45.947					
	Spinazzola	6.621						
DSS BARLETTA	Barletta	94.814	94.814	5	Ethos Srl (Via Imbriani n. 128) istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n.10 posti di Centro diurno non autosufficienti pervenuta in data 20/01/2022 XII bimestre Ladi srl (Via Imbriani n. 120) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n.27 posti di Centro diurno non autosufficienti pervenuta in data 24/01/2022 XII bimestre	0 16	ETHOS: stanza inamovibile in quanto la struttura è già autorizzata per 30 posti di centro diurno non autosufficienti. L'art. 3 del 884 del 2019 prevede che il centro diurno per soggetti non autosufficienti è organizzato per nuclei di 30 posti. Ogni centro diurno può essere autorizzato per un massimo di 30 posti. LADI SRL: Assegnazione provvisoria di n. 16 posti a fronte di n. 27 posti richiesti in quanto il fabbisogno regionale di CD Non Autosufficienti è esaurito nella provincia di Barletta/Andria/Trani. Assegnazione provvisoria previa acquisizione di integrazione documentale in merito alle carenze rilevate nella scheda di valutazione e riportate nella scheda di valutazione trasmessa in allegato	
DSS TRANI	Bisceglie	55.422	111.639					
	Trani	56.217						
TOTALE POPOLAZIONE ASI BT 2015		393.534	393.534	16		16		0

Mauro
Nicastro
28.12.2022
16:07:20
GMT+00:00



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 gennaio 2023, n. 1
La Speranza srl (P.Iva 07224270723) - Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione nr. 545 del 30/06/2016 relativa alla RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 denominata "La Speranza" con dotazione di n. 60 pl

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., dispone:

➤ All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) *individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;*

b) *stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

➤ all'art 9 commi 1, 2 e 4 "Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza"

1. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.

2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.

(omissis)

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;

b) estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) rinuncia del soggetto autorizzato;

d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;

e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

➤ Art. 16 - comma 1 - *Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza*"1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio.
(omissis)

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Lo stesso RR 4 del 2019 ha stabilito le modalità di transizione e di adeguamento delle strutture che intendono convertire l'autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente normativa (RR 4 del 2007) alla nuova normativa prevedendo all'art 12.1 "Disposizioni transitorie" che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione:

1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell’art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.

b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione:

1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell’art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1.”

In ottemperanza a tale ultima previsione in data 29.11.2019 veniva pubblicata sul Burp n. 138 le delibera di Giunta Regionale n. 2153/2019 avente ad oggetto “R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all’esercizio di cui all’art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all’art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio e di accreditamento” (cd. atto ricognitivo) per cui dal 1 dicembre 2019 decorreva il termine: per la presentazione delle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e/o dell’accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL; per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all’esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Quanto ai requisiti che le Rssa ex art 66 del RR 4/2007 autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate dovevano possedere per la conservazione del titolo autorizzativo l’art 12.3 del RR 4 del 2019 ha stabilito che:

*“1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, **si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento** nei termini di seguito indicati a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento:*

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell’approvazione dell’atto di Giunta regionale di cui al all’art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza.”

Pertanto, ai sensi del su richiamato art 12.3 del RR 4 del 2019 i requisiti da possedere ai fini dell’ottenimento

della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono quelli di seguito indicati:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 66 - requisiti strutturali

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Con la DGR n. 1006 del 30/06/2020, facendo seguito alle istanze presentate dalle strutture interessate dal processo di conversione, venivano approvati:

- il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 di entrambi i regolamenti;
- le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Con successiva DGR 1409 del 2020 la Regione, provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020 con delle parziali modifiche /integrazioni.

La Speranza srl (P.Iva 07224270723) è titolare di una RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con dotazione di n. 60 pl e con sede legale ed operativa in Altamura alla Via Eugenio Montale n. 2, giusta autorizzazione al funzionamento nr 545 del 20/06/2016 rilasciata dal Dirigente responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale di Altamura.

Al fine di partecipare alla procedura tesa ad ottenere la conferma del titolo autorizzativo e l'accreditamento il legale rappresentante delle struttura inoltrava in data 30/01/2020 l'istanza congiunta per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.

Facendo seguito alla predetta istanza con DGR 1006 del 2020 la Regione provvedeva a confermare in via provvisoria alla Speranza srl i 60 pl ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e ad assegnare n. 20 pl in accreditamento (10 pl di Rsa di mantenimento anziani e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze).

Con DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 *"Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali"* – Modifica ed integrazioni" la Regione a seguito di ulteriori accertamenti **sospendeva il procedimento relativo alla conferma del titolo e al rilascio dell'accreditamento "per verifica legittimità atto di autorizzazione al funzionamento"**.

Con nota del 15 gennaio 2021 acquisita al protocollo di questo Ente al n. AOO 183 1055 del 21 gennaio 2021 il legale rappresentante de "La Speranza srl" comunicava che

*"essendo prossimo il termine della locazione sospeso a causa della nota emergenza sanitaria in atto nonché l'obbligo di sgombero del medesimo immobile giusta decisione del Tribunale di Bari, la scrivente alla luce delle norme vigenti e degli obblighi assistenziali insiti nella propria attività intende **trasferire temporaneamente l'attività di assistenza socio sanitaria verso altro immobile** idoneo a accogliere i pazienti e a garantire i servizi di cui agli artt 65 e 66 del RR 4 del 2007. (...) Alla luce di quanto sopra si comunica che in **data 01/04/2021** avverrà il **trasferimento temporaneo dell'attività in titolarità della "La speranza srl"** e dei relativi 60 pazienti non autosufficienti in carico alla RSSA presso **La Fondazione Benedetto XIII per un periodo di mesi 24** indispensabile all'ultimazione dei lavori inerenti la realizzazione del nuovo sito ubicato in Gravina in Puglia alla Via Bari angolo Via Verga, fermo restando il parere delle autorità socio sanitarie e amministrative, ai fini della necessaria tutela e protezione da assicurare agli anziani non autosufficienti".*

Alla predetta comunicazione veniva allegata la seguente comunicazione:

- Scrittura privata per l'utilizzo di alcune parti della struttura multifunzionale tra la Fondazione Benedetto XIII e la Speranza srl sottoscritta in data 11/12/2020 e relativa all'immobile sito in Gravina in Puglia alla Contrada Scarpara SS 96 Km 72, 130;
- N. 3 Planimetrie catastali relative al piano seminterrato, terra e primo;
- Contratto di locazione tra So.Fe srl e la Speranza srl e relativo all'immobile sito in Gravina in Puglia alla Via Bari , angolo Via Giovanni Verga sottoscritto in data 30/11/2019 e relativa ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del contratto e copia dell'assegno n bancario n. 0300102781-04;
- Determinazione Dirigenziale del 4° Settore Politiche Culturale, Turistiche, Sociali, Educative e Risorse Umane, n. 545 del 30/06/2016 ad oggetto "Piano sociale di zona. Autorizzazione di ambito. Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani (Rssa) "La speranza" Art 66 Rr 4 del 2007";
- A.D. n. 752 del 26 luglio 2016 di "Iscrizione nel registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio- assistenziali destinate agli anziani della RSa (art 66 del Reg reg 4 del 2007) denominata la Speranza srl con sede operativa in Altamura alla Via E. Montale n. 2";
- Inventario arredi;
- Determinazione Dirigenziale del 4° Settore Politiche Culturale, Turistiche, Sociali, Educative e Risorse Umane, n. 544 del 30/06/2016 ad oggetto "Piano sociale di zona. Autorizzazione di ambito. Casa di Riposo "La speranza srl" Art 65 Rr 4 del 2007";
- A.D. n. 751 del 26 luglio 2016 di "Iscrizione nel registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio- assistenziali destinate agli anziani della casa di riposo(art 65 del Reg reg 4 del 2007) denominata la Speranza srl con sede operativa in Altamura alla Via E. Montale n. 2 Piano 3";
- Credito di firma commerciale n. 03784/00021;
- Atto avviso di rilascio immobile della Serco srl nei confronti della Speranza Srl notificato in data 16/12/2020.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui il legale rappresentante della Speranza srl dichiara che l'immobile in locazione di proprietà della Fondazione Benedetto XXIII ubicato in Gravina di Puglia alla Via Contrada Scarpara SS 96 Km 72,130 è conforme alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.

Facendo seguito alla predetta istanza di trasferimento la Regione con nota prot. n. AOO 183 5880 del 12/04/2021 incaricava il Dipartimento di prevenzione della ASL BARI di svolgere un sopralluogo per la verifica dei requisiti presso la sede temporanea della struttura sita in Gravina in puglia (Ba) alla Contrada Scarpare SS 96 Km 72,130 finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della Rsa non autosufficienti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019.

Con pec del 02/08/2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 9820 del 02/08/2022 il Dipartimenti di prevenzione della ASL BA inoltrava verbale n. protocollo ASL Bari n° 99498/2022 - U - Registro Generale ad

oggetto "Segnalazione ex art. 14 L.R.09/2017 e smi e richiesta di sospensione attività della RSSA denominata "Residenza la Fenice" ex art. 66 R.R. 04/2007 e R.R. n° 4/2019 sita in Gravina in Puglia alla Via S. Vicino snc gestita dalla Società "La Speranza srl" con sede legale in Altamura alla Via Eugenio Montale n°2, di cui è : Legale Rappresentante il Sig. Natalicchio Giuseppe nato ad (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis) - Responsabile Sanitario il Dott. Giordano Franco nato a (omissis) il (omissis) ed (omissis)" **con cui comunicava quanto segue:**

*"Visto il verbale di ispezione del giorno 01/08/2022 relativo all'accertamento condotto da personale Ispettivo del SISP NORD congiuntamente ai militari del NAS BARI e personale del Ufficio Politiche Sociali del Comune di Gravina in Puglia, presso la struttura socio-sanitaria di cui all'oggetto; Rilevato che la Società "La Speranza srl" , originariamente autorizzata dal Comune di Altamura ex art. 66 R.R. 04/2007 per la struttura sita in Altamura alla Via Montale n° 2, a far data dal 01/04/2021 si è trasferita presso la struttura sita alla via S. Vicino in Gravina in Puglia in assenza dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 8 della L.R. 09/2017 e smi , **ovvero dell'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento ex art. 18 LR. 09/2017, entrambe mai ottenute; Rilevato, altresì, che nel corso dell'ispezione è stata accertata la mancanza delle idonee condizioni igieniche, strutturali, organizzative e funzionali indispensabili a garantire e scongiurare pericoli per la salute degli ospiti che vi soggiornano, ed in particolare***

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI NON CONFORMITÀ':

- sono presenti n° 32 camere di cui solo n°2 presentano bagno assistito ed accessibile a persone non autosufficienti; una parte dei servizi igienici ha un gradino all'accesso che costituisce ostacolo ed elemento di pericolo;
 - le camere sono prive di sistemi di chiamata di emergenza;
 - le porte di accesso alle stanze e ai bagni non consentono il comodo accesso ai soggetti in carrozzina;
 - non sono presenti servizi igienici ad uso comune con bagno assistito ad immersione totale in posizione supina;
 - alcune stanze, nello specifico una quintupla, una quadrupla e n° 4 triple, non rispettano il limite di due posti letto massimo per camera;
 - non sono predisposti idonei spazi comuni e di socialità al piano primo, costringendo una parte degli ospiti a sostare in una piccola stanza allestita con sedie e tavoli ed un'altra parte di essi a sostare in corridoio.
 - le pareti di alcune stanze e/o ambienti comuni presentano segni di ammaloramento delle pareti e fenomeni di condensa/umidità;
 - in alcune stanze(es B/18) la presa di alimentazione elettrica è completamente divelta mostrando a vista i fili elettrici.
- Alcune lampade a parete sono prive di plafoniere;
- in diverse stanze vi è la presenza di brande al posto di adeguati letti con materasso di altezza non adeguata. Sono presenti solo n° 3 letti elettrici sui 65 posti letto disponibili;
 - alcune stanze presentano accesso diretto al terrazzo comune, il quale è delimitato da un parapetto di circa 85 cm di altezza;
 - la rampa di scale del piano primo, presenta parapetto di altezza inferiore ad 1 metro, per cui sono state predisposte paratie di fortuna non saldamente ancorate; -è assente un locale palestra e/o attività motorie;
 - è assente una camera mortuaria;
 - non è garantita l'assistenza infermieristica in quanto dai turni acquisiti e da quanto verbalmente riferito dal direttore sanitario è in organico la sola infermiera (omissis) che copre 4 notti su 7 giorni;
 - assente spogliatoio distinto per sesso;
 - la pavimentazione di accesso al bagno collettivo allocato al piano interrato è di materiale plastico e risulta sconnessa e scollata in alcune parti;
- l'antibagno dei servizi collettivi è privo di areazione naturale e/o forzata."*

Nel predetto verbale il Dipartimento di prevenzione della ASL Bari proponeva quale misura d'urgenza l'emissione

“di apposita ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica con richiesta di sospensione immediata dell’attività di cui all’oggetto, e di trasferimento in sicurezza degli ospiti con il supporto, per gli aspetti di competenza, della Direzione del Distretto Socio Sanitario BA 4 il quale se ne farà carico comunicando a questo Servizio l’effettivo adempimento. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti formali ex art. 14 L.R. 09/2017 e s.m.i., come sopra richiamati, stante la condizione emergenziale e temporale determinatasi, si fa obbligo al Responsabile Legale ed al Responsabile Sanitario della struttura di cui all’oggetto di continuare ad assistere tutti gli utenti ivi inseriti, e per tutte le necessità assistenziali e sociali come per Legge, assicurando contestualmente e continuativamente l’idonea dotazione organica (in tutti i profili assistenziali – professionali previsti per Legge) sino al trasferimento effettivo ed in sicurezza in altra sede idonea ed autorizzata come per Legge, come richiesto.”

In allegato al predetto verbale il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari trasmetteva verbale di ispezione del giorno 01/08/2022 relativo all’accertamento condotto dal personale Ispettivo del Sisp Area Nord congiuntamente ai militari del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute della Salute Nas di Bari nel quale all’esito dell’accertamento condotto gli ispettori verbalizzanti concludevano ritenendo **non idonee le condizioni igienico – sanitarie della struttura.**

Con nota prot. n. 10015 del 9 agosto 2022 la Regione facendo seguito a quanto riscontrato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari avviava il procedimento di decadenza del titolo autorizzativo ai sensi ai sensi dell’ art 9 comma 4 lett. a) e d) e dell’art 14 comma 1 lett b, e comma 2 della LR 9 del 2017 per le seguenti circostanze:

*“La Speranza srl una volta presentata l’istanza di trasferimento, si trasferiva nella nuova sede senza attendere le verifiche da parte del Dipartimento incaricato e l’autorizzazione Regionale;
A seguito delle verifiche del dipartimento presso la nuova sede di Gravina in Puglia emergevano gravi carenze strutturali, tecnologiche ed organizzative riportate sia nel verbale del 01/08/2022 che nell’ordinanza sindacale n. 2 del 02/08/2022
Le difformità/carenze individuate in sede di ispezione oltre a delineare una palese violazione del RR 4 del 2019, integrano altresì ai sensi dell’art 14 comma 2, la condotta di “grave inadempienza comportante situazione di pericolo per la salute dei cittadini”.*

Con la predetta nota questa Sezione **ordinava la cessazione dell’attività invitando il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ad adottare tutte le misure atte al trasferimento degli utenti in altra sede, e assegnava** alla Speranza srl un termine di 15 giorni dalla notifica per la presentazione di controdeduzioni.

Con pec del 10/08/2022, la Speranza srl diffidava Codesta Sezione dall’adottare qualsiasi provvedimento che comportasse la conclusione del procedimento e/o la decadenza dell’autorizzazione nelle more dell’invio di ulteriori chiarimenti o controdeduzioni.

Con pec del 25/08/2022 la Speranza srl facendo seguito all’atto di avvio del procedimento inoltrava osservazioni e controdeduzioni.

Con pec del 01/09/2022 la Speranza srl trasmetteva documentazione integrativa da cui si evinceva l’intenzione di destinare **a sede definitiva** l’immobile sito in Gravina in Puglia nonché di compiere interventi di adeguamento al fine di rendere la struttura idonea alla normativa regionale.

In data 06/12/2022 perveniva altresì una comunicazione a firma del Sindaco del Comune di Gravina in Puglia dalla quale si apprendeva, per quello che qui interessa, dell’inizio dei lavori di adeguamento dell’immobile di Gravina in Puglia e che *“gli ospiti vengono temporaneamente assistiti presso il Settore C del medesimo immobile, di cui è stato dato l’utilizzo temporaneo da parte della Fondazione, non essendo stati trasferiti*

presso altra struttura”.

Quanto alle controdeduzioni e alla documentazione presentata dalla Speranza srl a mezzo del suo legale, si precisa in via preliminare, che il procedimento di trasferimento di sede di una struttura in via definitiva è disciplinato dall'art 17 della LR 9 del 2017 che prevede *“1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3.”.*

In altre parole ai fini del trasferimento è necessario che l'istanza di autorizzazione alla realizzazione sia inviata al Comune competente per territorio corredandola dai documenti ivi previsti e che il Comune (comma 2 dell'art 7) all'esito delle verifiche di propria competenza, attestando la regolarità urbanistico edilizia dell'intervento, richieda alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'art 3 comma 3 lettera a).

In ottemperanza alle predette previsioni normative l'istanza (peraltro priva degli allegati obbligatori) pervenuta dal privato e non dal comune è pertanto inammissibile.

Fatta tale precisazione preliminare nel merito dalla documentazione trasmessa si evince che la struttura, ad oggi, continua ad esercitare la propria attività in una sede non autorizzata e non conforme mettendo a rischio la salute e l'incolumità degli ospiti che alloggiano nel corpo C dell'immobile durante lo svolgimento dei lavori di adeguamento nonostante la Regione abbia ordinato come misura a tutela degli ospiti **la cessazione dell'attività ed il trasferimento degli utenti in altra sede.**

Ebbene se da un lato il comportamento collaborativo dell'autore della violazione consistente nel rendersi disponibile alla realizzazione dei lavori di adeguamento sarebbe apprezzabile quale sorta di ravvedimento operoso, vi è tuttavia da rilevare che i predetti lavori non riguardano una sede autorizzata (seppur in via temporanea) pertanto tale condotta non è sufficiente a garantire la conservazione del titolo rimanendo irrisolta la violazione dell'art 14 della LR 9 del 2017.

Ciò anche in considerazione del perdurare della condotta illegittima: gli utenti sono ancora ospitati nella struttura nonostante i diversi problemi strutturali e di sicurezza accertati dal Dipartimenti di Prevenzione della Asl Bari.

Quanto al trasferimento senza autorizzazione, il Tar Bari Puglia Bari Sez. III, con sentenza n. 213 del 13/02/2008, e quindi molto prima dell'entrata in vigore della LR 9 del 2017 che oggi sanziona specificatamente la condotta di chi si trasferisce senza autorizzazione prevedeva già quanto segue:

*“Orbene, ritiene il Collegio, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale esistente in materia, che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, prevista dall'art. 193 R.D. 1265/34, ha carattere misto, personale e reale, avendo essa riguardo sia alla persona fisica del soggetto a favore del quale l'autorizzazione viene rilasciata - il quale deve possedere determinati requisiti indicati ora nell'art. 13 della L.R. 8/04 , **sia alla struttura nel suo complesso, della quale deve essere di volta in volta valutata la affidabilità, a mezzo di apposite verifiche sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali, nonché sulla adeguatezza delle apparecchiature e della organizzazione-conduzione. Corollario di tale affermazione è che l'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria rilasciata per determinati locali non può ritenersi essere automaticamente efficace per l'esercizio della struttura anche in locali diversi, ancorché sotto la direzione-conduzione della medesima persona fisica del responsabile.** In particolare si deve ritenere che l'autorizzazione ad una struttura sanitaria non abiliti il titolare di essa, non che ad aprire una nuova sede in aggiunta a quella già autorizzata, neppure*

a trasferire quella originariamente autorizzata. Tale conclusione si impone non solo quale corollario della appena ricordata natura mista delle autorizzazioni di che trattasi, ma anche in ragione del silenzio serbato dal legislatore in ordine a tale fattispecie. Né il R.D. 1265/34, né la L.R. 8/04, infatti, contengono norme che prendono in considerazione l'eventualità che il soggetto che sia già stato autorizzato ad esercitare una struttura sanitaria possa, senza chiedere una preventiva autorizzazione, aprire eventuali sedi operative secondarie o semplicemente trasferire la sede originariamente autorizzata: e questo silenzio deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha inteso precisamente escludere che l'esercizio della struttura sanitaria (...) possa avere luogo in locali diversi da quelli espressamente autorizzati.

Tale principio già riconosciuto dalla giurisprudenza trova ancor più riconoscimento da quando con la LR 9 del 2017 il trasferimento presso altra sede senza preventiva autorizzazione è stato sanzionato con la cessazione dell'attività e la decadenza- revoca dell'autorizzazione.

La fattispecie di trasferimento presso altra sede senza autorizzazione è infatti di per sé condotta riconducibile non solo all'art 14 della LR 9 del 2017 ma anche all'art 9 della stessa legge configurandosi come detto esercizio di attività diversa da quella autorizzata.

Orbene, tenuto conto del fatto che i locali in cui ha sede la struttura sanitaria devono essere ispezionati affinché ne venga accertata la idoneità ed affidabilità complessiva, è evidente che il trasferimento presso una nuova sede (poi risultata in **condizioni igienico – sanitarie non idonee**) senza preventiva autorizzazione abbia messo in pericolo gli utenti e che quindi ricorra nel caso di specie anche la violazione dell'art 14 comma 2.

Costituiscono, infatti, situazioni di potenziale pericolo per l'utenza le seguenti circostanze:

“una parte dei servizi igienici ha un gradino all'accesso che costituisce ostacolo ed elemento di pericolo; le camere sono prive di sistemi di chiamata di emergenza;

alcune stanze, nello specifico una quintupla, una quadrupla e n° 4 triple, non rispettano il limite di due posti letto massimo per camera

non sono predisposti idonei spazi comuni e di socialità al piano primo, costringendo una parte degli ospiti a sostare in una piccola stanza allestita con sedie e tavoli ed un'altra parte di essi a sostare in corridoio.

le pareti di alcune stanze e/o ambienti comuni presentano segni di ammaloramento delle pareti e fenomeni di condensa/umidità;

in alcune stanze(es B/18) la presa di alimentazione elettrica è completamente divelta mostrando a vista i fili elettrici.

Alcune lampade a parete sono prive di plafoniere;

alcune stanze presentano accesso diretto al terrazzo comune, il quale è delimitato da un parapetto di circa 85 cm di altezza;

la rampa di scale del piano primo, presenta parapetto di altezza inferiore ad 1 metro, per cui sono state predisposte paratie di fortuna non saldamente ancorate-

non è garantita l'assistenza infermieristica in quanto dai turni acquisiti e da quanto verbalmente riferito dal direttore sanitario è in organico la sola infermiera (omissis) che copre 4 notti su 7 giorni;

la pavimentazione di accesso al bagno collettivo allocato al piano interrato è di materiale plastico e risulta sconnessa e scollata in alcune parti;

l'antibagno dei servizi collettivi è privo di areazione naturale e/o forzata.”

Con specifico riferimento all'applicazione alla fattispecie dell'art 9 comma 4 lett a) vi è da precisare che l'ipotesi disciplinata dalla norma seppur riferita alla cessione di ramo d'azienda senza autorizzazione può essere applicata in maniera estensiva a tutte le ipotesi in cui un soggetto autorizzato apporti modifiche funzionali e strutturali senza che ne sia valutata da parte della Regione a mezzo di preventiva verifica la fattibilità.

L'autorizzazione come sostenuto nella sentenza del Tar Bari su riportata ha infatti *“carattere misto, personale*

e reale, avendo essa riguardo sia alla persona fisica del soggetto a favore del quale l'autorizzazione viene rilasciata sia alla struttura nel suo complesso, della quale deve essere di volta in volta valutata la affidabilità".

Va da sé che le due condotte (modifica del titolare e della sede senza autorizzazione) devono necessariamente essere assimilate e trattate da un punto di vista sanzionatorio nello stesso modo.

Si aggiunge infine che in presenza di diverse condotte lesive di differenti disposizioni normative della stessa legge la Regione non aveva alcuna facoltà di scelta in merito al provvedimento sanzionatorio da adottare dal momento che il ritiro del provvedimento era legato ad una condotta addebitabile alla parte privata, e non certo a valutazioni di opportunità da parte dell'amministrazione.

In una fattispecie siffatta come noto non ricorre la revoca come disciplinata dall'art 21 quinquies della legge 241 del 1990 bensì la decadenza.

Per pacifica giurisprudenza infatti, *"dall'ordinaria revoca dei provvedimenti amministrativi, oggi disciplinata dal citato art. 21 quinquies, vanno distinte le fattispecie di "revoca - sanzione" o "revoca - decadenza", mediante le quali l'amministrazione può disporre, nei casi previsti dal legislatore, il ritiro di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative; in questi casi, infatti la revoca non dipende da valutazioni di opportunità, ma è la conseguenza (vincolata) di una violazione della legge."*

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto delle osservazioni procedurali formulate dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, che non sono accolte per le motivazioni suindicate, richiamate le seguenti circostanze che rilevano ai fini della decadenza del titolo autorizzativo:

- La Speranza srl una volta presentata l'istanza di trasferimento temporaneo, si trasferiva nella nuova sede senza attendere le verifiche da parte del Dipartimento incaricato e l'autorizzazione Regionale, violando così dell'art 14 comma 1 lett b della LR 9 del 2017;
- A seguito delle verifiche del dipartimento presso la nuova sede di Gravina in Puglia emergevano gravi carenze strutturali, tecnologiche ed organizzative riportate sia nel verbale del 01/08/2022 che nell'ordinanza sindacale n. 2 del 02/08/2022
- Le difformità/carenze individuate in sede di ispezione oltre a delineare una palese violazione del RR 4 del 2019, integrano altresì ai sensi dell'art 14 comma 2, la condotta di *"grave inadempienza comportante situazione di pericolo per la salute dei cittadini"*;
- La Speranza srl continua a svolgere l'attività sociosanitaria nella sede di Gravina in Puglia senza autorizzazione, ed in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal RR 4 del 2019 e dalla LR 9 del 2017 ospitando utenti senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni imposte dalla Regione con la nota AOO 183 10015 del 09/08/2022;

Tali circostanze concorrono alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo ai sensi dell' art 9 comma 4 lett. a) e d) e dell'art 14 comma 1 lett b, e comma 2 della LR 9 del 2017

Tutto ciò premesso e considerato

Preso atto che la Speranza srl ha esercitato l'attività sociosanitaria nella sede di Gravina in Puglia senza autorizzazione Regionale, ed in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal RR 4 del 2019 e dalla LR 9 del 2017

Si propone di

1. Ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c), dell'art 9 comma 4 lett. a) e d) e dell'art 14 comma 1 lett b, e comma

- 2 della LR 9 del 2017 ss.mm.ii di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla società Speranza srl con Determinazione nr. 545 del 30/06/2016 ad oggetto "*Piano Sociale Di Zona. Autorizzazione Di Ambito. Residenza Sociosanitaria Assistenziale Per Anziani (Rssa) La Speranza srl. Art.66. R.R.4/07*" e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. in conseguenza di quanto innanzi disporre la chiusura della struttura con conseguente cessazione dell'attività;
 3. concedere alla Speranza srl un termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la dimissione dei pazienti in carico;
 4. disporre che il presente provvedimento acquisiti efficacia dal giorno successivo al termine di cui innanzi (30 giorni dalla notifica);
 5. stabilire che il Direttore generale della Asl Bari, per il tramite dell'area Sociosanitaria e dell'UVM della Asl Bari proceda alla valutazione dei pazienti già in carico all'Azienda sanitaria (pazienti a cui la Asl riconosce la quota sanitaria) al fine di stabilire il setting assistenziale appropriato e provveda al relativo trasferimento;
 6. incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari allo scadere del termine di cui al punto 3 della verifica della effettiva chiusura della struttura e di trasmettere gli esiti degli accertamenti alla Sezione Strategia e Governo dell'Offerta.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

1. Ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c), dell'art 9 comma 4 lett. a) e d) e dell'art 14 comma 1 lett b, e comma 2 della LR 9 del 2017 ss.mm.ii di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla società Speranza srl con Determinazione nr. 545 del 30/06/2016 ad oggetto "*Piano Sociale Di Zona. Autorizzazione Di Ambito. Residenza Sociosanitaria Assistenziale Per Anziani (Rssa) La Speranza srl. Art.66. R.R.4/07*" e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. in conseguenza di quanto innanzi disporre la chiusura della struttura con conseguente cessazione dell'attività;
3. concedere alla Speranza srl un termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la dimissione dei pazienti in carico;
4. disporre che il presente provvedimento acquisiti efficacia dal giorno successivo al termine di cui innanzi (30 giorni dalla notifica);
5. stabilire che il Direttore generale della Asl Bari, per il tramite dell'area Sociosanitaria e dell'UVM

della Asl Bari proceda alla valutazione dei pazienti già in carico all'Azienda sanitaria (pazienti a cui la Asl riconosce la quota sanitaria) al fine di stabilire il setting assistenziale appropriato e provveda al relativo trasferimento;

6. incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari allo scadere del termine di cui al punto 3 della verifica della effettiva chiusura della struttura e di trasmettere gli esiti degli accertamenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

di notificare il presente provvedimento a:

- A "La Speranza" srl (lasperanzafenice@pec.it segreteria@studiolegalelorusso.it);
- Al Direttore Generale della ASL BARI direzione.generale@asl.bari.it
- All'Area sociosanitaria della Asl Bari area.sociosanitaria@asl.bari.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Il Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute Nas di Bari Sta34607@pec.carabinieri.it
- Al Comune di Gravina in Puglia albo.notifiche.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità -
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 gennaio 2023, n. 2

Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito della ASL BR, ex art. 3, comma 1 bis, del R.R. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30 dicembre 2020.

Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Veglie (LE), a seguito dell'istanza della Società Sol Levante srl di Taurisano (LE) per una CRAP dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare alla Via Nino Bixio n. 3.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 *ter* del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che: (punto 6) *"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"]*, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore

all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede all'art. 7 che:

"

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

(...)"

Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 *"Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale."* ha determinato all'art. 3 il fabbisogno numerico di CRAP dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito di ciascuna ASL, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 per i posti letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, stabilendo per la ASL BR, un fabbisogno di n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato.

Il Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, pubblicato sul B.U.R.P. n. 174 suppl. del 31/12/2020 ed entrato in vigore il 15/01/2021, ad oggetto *"Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3"*, ha stabilito, all'art. 1, che:

"Il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 (...) è così modificato ed integrato:

(...)

All'articolo 3 "Determinazione del fabbisogno"

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1 bis *il fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità indicato nel comma 1 viene incrementato di ulteriori complessivi 56 p.l. nel modo seguente:*

- aumentando la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da 10 p.l. a 12 p.l.;

- aumentando il fabbisogno regionale di cui al comma 1 di ulteriori 3 comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità per 12 p.l., ed individuando il seguente incremento di fabbisogno aziendale:

(...)

L'incremento di fabbisogno di cui al presente comma è in esubero rispetto al parametro fissato dall'art. 1, comma 1, lettera A, punto b) del R.R. n. 3/2006.

Parimenti, è in esubero rispetto al parametro fissato dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3/2006 n. 1 CRAP dedicata nell'ambito della ASL LE già prevista nel fabbisogno di cui all'art. 3, comma 1 e non assegnata alla data di entrata in vigore del presente regolamento per carenza di posti disponibili.
(grassetto aggiunto, n.d.r.).

*Le nuove richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture saranno istruite ed esitate ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri indicati della DGR 2037/2013. Il termine del bimestre di presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sul BURP.
(...)"*.

Nel primo arco temporale a far data dal giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 20 del 30/12/2020 (15/01/2021), corrispondente al bimestre 15/01/2021 – 14/03/2021, sono pervenute a questa Sezione per la tipologia di struttura "Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità" con n. 12 posti letto (R.R. n. 18/2014 e s.m.i.), nell'ambito dell'ASL LE, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture della predetta tipologia:

- **Comune di Bagnolo del Salento** - prot. n. 320 del 01/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 38 K/K/AA del 25/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
- **Comune di Sanarica** - prot. n. 663 del 02/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 43 K/K/AA del 26/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
- **Comune di Racale** - prot. n. 3709 del 23/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 16/02/2021 della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
- **Comune di Arnesano** - prot. n. 332/P.L. del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 22/02/2021 della Società Coop. Sociale ROSA DEI VENTI di Copertino (LE);
- **Comune di Cavallino** - prot. n. 3649 del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 878 del 25/02/2021 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
- **Comune di Spongano** - PEC del 26/02/2021, in relazione all'istanza del 24/02/2021 della Società "SOLIS" S.r.l. di Surano (LE);
- **Comune di Veglie** - prot. n. 3917 del 12/03/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 112/K/K/AA del 19/02/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE).

Con nota prot. n. AOO_183/14541 del 02/11/2021, questa Sezione ha invitato il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Servizio S.U.A.P. Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie "ad integrare la richiesta comunale di verifica di compatibilità, di cui alla nota prot. n. 3917 del 12/03/2021 inviata con Pec in pari data, trasmettendo alla scrivente Sezione l'attestazione dell'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e copia della documentazione indicata nella nota prot. n. 112 K/KAA del 19/02/2021 della Sol Levante S.r.l. (trasmessa con la richiesta comunale di verifica di compatibilità) quali allegati 2 e 3 (rispettivamente, "Progetto con relative planimetrie" e "Relazione tecnico descrittiva con particolare riguardo ai parametri generali e specifici di cui alla D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013)".

In riscontro alla nota prot. n. AOO_183/14541 del 02/11/2021, il Settore LL.PP. e Ambiente – Servizio S.U.A.P. Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 346 del 11/01/2022 con la quale ha inviato la seguente documentazione:

- **Allegato 1** - Domanda per l'autorizzazione alla "Realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazione in regime residenziale non ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno. Richiedente: Sol Levante S.R.L. Trasmissione parere di compatibilità territoriale." con la quale il Settore Pianificazione del Territorio "Verificata la conformità dell'intervento, per la tipologia di struttura in oggetto, alla normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di Veglie NULLA OSTA per quanto concerne l'aspetto urbanistico ed edilizio dell'intervento.";
- **Allegato 2** - Progetto con relative planimetrie;
- **Allegato 3** - Relazione tecnico descrittiva con particolare riguardo ai parametri generali e specifici di cui alla D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013;
- **Allegato 4** - Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà con la quale l'Amministratore unico della Sol

Levante srl ha dichiarato: “(...)

- che tutte le informazioni contenute nelle planimetrie, nella RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA comprensiva dei parametri di cui al criterio 6), punto 1) lettere da a) a f) e dei parametri di cui al criterio 6) della D.G.R. n. 2037/2013, punto 2) tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j), della D.G.R. n. 2037/2013, allegate alla domanda di autorizzazione alla realizzazione, sono veritiere e corrette;
 - che l'immobile presso il quale si intende realizzare la struttura è detenuto in virtù del seguente titolo: Contratto di locazione registrato presso Agenzia delle Entrate di CASARANO al n. 34 del 09.01.2014;
 - che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, codesta società si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nelle planimetrie e nella relazione tecnica descrittiva comprensiva di cui al criterio 6), punto 1) lettere da a) a f) della D.G.R. n. 2037/2013 e punto 2) tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j);
- **Allegato 5** - Contratto di locazione per uso non abitativo per il fabbricato ubicato in Veglie alla Via N. Bixio n. 3 – Angolo Via Pescara;
- **Allegato 6** - Integrazione al contratto di locazione.

Con nota prot. n. A00_183/14548 del 02/11/2021 trasmessa al Direttore Generale della ASL LE e, per conoscenza, al Direttore del DSM ASL LE, questa Sezione ha rappresentato quanto segue:

“ (...) premesso che, ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare la richiesta per la quale rilasciare il parere favorevole di compatibilità, questa Sezione applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, procedendo alla valutazione comparativa dei parametri di cui al punto 6) della medesima D.G.R. n. 2037/2013, indicati dai soggetti istanti, relativi all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata;

*atteso che il fabbisogno nella ASL LE, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, è di **n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità** (R.R. 18/2014 e s.m.i.);*

nelle more del riscontro, da parte dei Comuni interessati e/o dei soggetti istanti, agli inviti della scrivente Sezione a fornire chiarimenti e/o integrazioni;

*ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013, **si invita la S.V. ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, individuando, nell'ambito dei n. 7 Comuni richiedenti, un ordine di preferenza (1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...) per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle richieste comunali al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.***”.

Con nota prot. n. U.0193082 del 02/12/2021 ad oggetto “Regione Puglia. Nota prot. A00_183/14548 del 02/11/2021, avente per oggetto “Richiesta parere per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014 s.m.i.), nell'ambito della ASL LE, ai sensi dell'art. 8, co. 3 del D.Lgs n. 502/92 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”. RISCONTRO”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL LE hanno comunicato quanto segue:

“Con Deliberazione del Direttore Generale ASL Lecce, n. 1800 del 31 luglio 2018, avente per oggetto “Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce – Fabbisogno triennale delle strutture riabilitative psichiatriche: Regione Puglia, D.G.R. n. 27/11/2014. Approvazione Relazione Programmatica redatta dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce. Immediata esecutività”, è stata approvata la Relazione Programmatica.

(...)

Nella citata DDG n. 1800 del 31 luglio 2018 veniva precisata la distribuzione numerica e la allocazione delle CRAP (privato sociale/imprenditoriale accreditato e gestione diretta ASL Lecce) già attivate nel territorio di competenza della ASL Lecce.

(...).

Tanto premesso, la situazione cristallizzata nella DDG n. 1800 del 31 luglio 2018 deve essere aggiornata e, pertanto, la distribuzione numerica e la allocazione delle CRAP (a gestione diretta ASL Lecce/private accreditate/private autorizzate all'esercizio) attivate nel territorio di competenza della ASL Lecce è la seguente:

(come da rappresentazione grafica ivi riportata, n.d.r.)

CRAP a gestione diretta (n. 4, di cui 2 con sospensione temporanea delle attività)

CRAP private, con accreditamento istituzionale (n. 10)

CRAP estensiva privata, con autorizzazione all'esercizio (n. 1) Macroarea BR-LE-TA

CRAP privata, con autorizzazione all'esercizio (n. 1)

CRAP dedicata Autori di Reato, privata, con autorizzazione all'esercizio (n. 1)

Risulta, con tutta evidenza, che le strutture tipizzate quali CRAP sono prevalentemente concentrate nella ex Area Sud della ASL Lecce.

Nella relazione programmatica allegata alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Lecce, n. 1800 del 31 luglio 2018, avente per oggetto: "Dipartimento di Salute mentale ASL Lecce – Fabbisogno triennale delle strutture riabilitative psichiatriche: Regione Puglia, D.G.R. n. 2711/2014. Approvazione Relazione Programmatica redatta dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce. Immediata esecutività", trasmessa alla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, Sezione SGO, per gli adempimenti di competenza, abbiamo evidenziato che "...ribadita l'evidente sperequazione e disallineamento nella distribuzione territoriale delle CRAP, la ASL Lecce ritiene del tutto logica e funzionale ai reali bisogni dell'Utenza (e dell'Autorità Giudiziaria) chiedere alla Regione Puglia di autorizzare – in deroga – n. 1 CRAP dedicata con p.l. aggiuntivi rispetto al fabbisogno, da allocare nell'area nord (sede da individuare)".

Con nota prot. n. 0157064 del 05/11/2020, avente per oggetto: "Regione Puglia. Nota prot. A00_183/10975 del 03/07/2020, avente per oggetto: Modifiche al R.R. n. 18/2014. Incremento del fabbisogno: valutazione esigenze aziendali. Riscontro", abbiamo dato atto che "Nel territorio afferente alla ASL Lecce è stata attivata nr. 1 Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) dedicata, per un totale di nr. 10 posti letto.

Allo stato attuale il nr. degli Utenti psichiatrici autori di reato inseriti in strutture residenziali psichiatriche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria è complessivamente pari a 60 e così ripartito:

- Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) dedicata = nr. 21 (anche con allocazione extraprovinciale)
- Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) ordinaria = nr. 39 (anche con allocazione extraprovinciale)

Tanto premesso, logicamente ne consegue l'opportunità di attivazione di nr. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata, aggiuntiva (non sostitutiva) alle strutture e posti letto di cui al fabbisogno aziendale".

Tanto premesso, avuto riguardo per le previsioni di cui al D.Lgs n. 502/92, art. 8 ter, co. 3, per i principi e criteri di cui alla DGR n. 2037 del 07/11/2013, tenuto conto della localizzazione territoriale e della distribuzione della domanda assistenziale, a riscontro di quanto espressamente richiesto con la nota in oggetto richiamata, esprimiamo il seguente ordine di preferenza per i Comuni dove ubicare la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità:

1) Comune di Arnesano / Cavallino / Veglie

N.B. I Comuni sono elencati in ordine alfabetico (non di preferenza), sono allocati nel territorio ex Area Nord ASL Lecce, sono vicini alla Città Capoluogo e tutti soddisfano i criteri e le esigenze di equità nella localizzazione territoriale e distribuzione della domanda assistenziale

4) Bagnolo del Salento

5) Spongano

6) Racale

7) Sanarica".

Con nota prot. AOO_183/16425 del 21/12/2021, indirizzata al Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Servizio S.U.A.P. Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie e, per conoscenza, al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Struttura per i Servizi Vari del Comune di Veglie e al rappresentante legale della Soc. Sol Levante s.r.l., questa Sezione:

“nel sollecitare il riscontro alla richiesta di integrazione documentale della scrivente prot. n. AOO_183/14541 del 02/11/2021, con la presente si integra altresì la medesima richiesta invitando la S.V.:

- *a confermare se effettivamente la suddetta comunicazione prot. n. 3917 del 12/03/2021, trasmessa con Pec in pari data, sia da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *in caso affermativo, ad integrare la richiesta di verifica di compatibilità trasmettendo alla scrivente Sezione:*
 - *l'attestazione dell'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e della conformità del progetto alla normativa sia urbanistica che edilizia, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
 - *copia della documentazione indicata nella nota prot. n. 112 K/KAA del 19/02/2021 della “Sol Levante s.r.l.” (trasmessa con la richiesta comunale di verifica di compatibilità) quali allegati 2 e 3 (rispettivamente, “Progetto con relative planimetrie” e “Relazione tecnico descrittiva con particolare riguardo ai parametri generali e specifici di cui alla D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013”).*

Con nota prot. AOO_183/16429 del 21/12/2021 indirizzata al Responsabile del Servizio LL.PP. Edilizia e P.I.P. Ufficio Tecnico del Comune di Cavallino, questa Sezione:

“(…)

atteso che l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:

- *al comma 1, che “I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.”;*
- *al comma 2, che “Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando **l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia** (grassetto aggiunto, n.d.r.) ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”;*

rilevato che con la sopra riportata nota prot. n. 3654 del 25/02/2021, codesto Servizio:

- *non ha attestato l'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017;*
- *ha attestato la “compatibilità urbanistica dell'immobile” e non anche la conformità dell'intervento alla normativa edilizia;*

si invita la S.V. ad integrare la richiesta di verifica di compatibilità, se del caso, trasmettendo alla scrivente Sezione l'attestazione dell'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e della conformità del progetto alla normativa sia urbanistica che edilizia, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..”.

Con Pec del 19/01/2022, il Settore UTC - Edilizia - SUAP - Lavori Pubblici del Comune di Cavallino, ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 1036 di pari data - acquisita con prot. n. AOO_1716 del 31/01/2022 - ad oggetto *“autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 Regolamento Regionale n. 18 del 30 settembre 2014 e Reg. Reg. n. 20 del 30 dicembre 2020) in Cavallino alla Via Leuca civ. 63; riscontro nota prot. 16429 del 21/12/2022.”* con la quale il Responsabile del Servizio:

“Vista la domanda presentata in data 25/02/2021 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3649 con la quale il legale rappresentante della Metropolis Consorzio di Cooperative sociali, Società Onlus, con sede in

Molfetta alla via Alba 2/8, chiede il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità, ai sensi dell'art. 1 Regolamento Regionale n. 18 del 30 settembre 2014 e Reg. Reg. n. 20 del 30 dicembre 2020, da istituire in Cavallino alla Via Leuca, 63, (...), al fine di soddisfare il fabbisogno previsto dal territorio per tali strutture. Vista la documentazione allegata alla istanza di cui innanzi ed in particolare:

- Domanda
- Planimetria con il layout interno;
- Superfici di illuminazione ed aerazione;
- Relazione Tecnica;
- Copia del certificato di agibilità;
- Copia del preliminare di affitto;

Visti gli atti d'ufficio ed in particolare:

- Il Permesso di Costruire n. 129/2004 del 10/11/2004 e comunicazione dell'1/3/2005;
- Gli elaborati grafici allegati al richiamato PDC n. 129/2004;
- lo strumento urbanistico generale;

Vista la nota prot. 16429 del 21/12/2021 di Codesto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sez. Strategie e governo dell'Offerta della Regione Puglia;

ATTESTA

l'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2021 (riferiti al titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, al progetto con relative planimetrie e permesso a costruire già rilasciato), come peraltro riportati già nella nota prot. 3654 del 25/2/2021.

ATTESTA, altresì

la conformità del progetto in esame alla normativa sia urbanistica che edilizia, tanto ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2021."

Con nota prot. AOO_183/3893 del 23/02/2022 indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE, e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL LE, al Sindaco del Comune di Arnesano (LE), al Responsabile del SUAP del Comune di Arnesano (LE), al Sindaco del Comune di Veglie (LE), al Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Servizio SUAP Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie (LE), al Sindaco del Comune di Cavallino, al Responsabile del Servizio LL.PP. Edilizia e P.I.P. Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Cavallino (LE), al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità - Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia, al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale ROSA DEI VENTI, al Legale Rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus" e al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., questa Sezione: "considerato che:

- l'incremento di fabbisogno nella ASL LE, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità;
- il Direttore Generale della ASL LE, di concerto con il Direttore del DSM della ASL LE, per le motivazioni rappresentate con nota prot. n. U.0193082 del 02/12/2021, sopra riportate, ha espresso la preferenza per l'allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.) nei Comuni di Arnesano/Cavallino/Veglie;
- ognuno dei sopra citati Comuni ha trasmesso alla scrivente, nel medesimo arco temporale di riferimento, n. 1 richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), in relazione, rispettivamente, alle istanze della "Società Cooperativa La Rosa dei Venti" di Copertino (LE), del "Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus" di Molfetta (BA) e della Società "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE);
- le istanze sopra richiamate corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;

- con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)], le stesse appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 18/2014;
- sono pertanto applicabili alle richieste di cui trattasi i punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:

"6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi;

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale; ”;

atteso che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell'intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla “Società Cooperativa La Rosa dei Venti” di Copertino (LE), dal “Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus” di Molfetta (BA) e dalla Società “Sol Levante S.r.l.” di Taurisano (LE) ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all'attribuzione del relativo punteggio, **la scrivente Sezione ritiene di non poter procedere, allo stato**, in assenza di una valutazione tecnica dei progetti trasmessi finalizzata ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, **alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi**;

la scrivente Sezione conferisce incarico a codesti Dipartimenti finalizzato alla valutazione dei progetti trasmessi con le istanze di autorizzazione alla realizzazione, **anche tramite sopralluogo presso le sedi indicate per la realizzazione delle strutture** (dalla Società Cooperativa “La Rosa dei Venti” in Arnesano (LE) alla Via XXV Luglio snc, dal “Consorzio di Cooperative sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus” in Cavallino (LE) alla Via Leuca n. 63 e dalla Società “Sol Levante S.r.l.” in Veglie (LE) alla Via Nino Bixio n. 3, angolo Via Pescara), **con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta che consenta a questa Sezione** (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una commissione tecnica), **per ciascuno dei tre progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all'attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013**.

La suddetta relazione dovrà essere comprensiva, in particolare, anche di una specifica valutazione tecnica/ giudizio di merito circa i seguenti parametri, per i quali non è presente un dato numerico oggettivo:

- il parametro a) “Immediata raggiungibilità ed accessibilità”;
- il parametro e) “Climatizzazione”;
- il parametro f) “Utilizzo materiali e tecnologie eco-compatibili”;
- il parametro g) “Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani”;

- il parametro j) *"Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari".*

Con Pec del 31/03/2022, acquisita al prot. n. AOO_183/5745 del 08/04/2022, la Soc. Coop. Sociale Rosa dei Venti ha trasmesso a questa Sezione, al Dipartimento di Salute mentale ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE la *"Relazione esplicativa sugli interventi da effettuare sull'immobile sito in Arnesano alla via XXV Luglio"*

allegandovi:

"

1. *planimetria scala 1:100 della struttura con relazione tecnica esplicativa;*
2. *n. 1 ortofoto;*
3. *n. 6 foto della struttura;*
4. *Agibilità della struttura rilasciata dal Comune di Arnesano;*
5. *Copia Cila relativa alla redistribuzione degli ambienti interni."*

Con Pec del 15/04/2022 il Comune di Arnesano ha trasmesso la nota prot. 3617 di pari data ad oggetto *"Istanza di Autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge Regionale Puglia n° 9 del 02.05.2017 di una struttura per soggetti con problemi psichiatrici (punto 1.2.6) – CRAP per pazienti autori di reato ad elevata complessità ex RR 18.2014, presso il fabbricato sito alla S.P. Arnesano - Magliano di questo Comune. Integrazione parere di conformità urbanistica ed edilizia."* con la quale il Settore Servizi Tecnici ha rappresentato che:

"Ad integrazione dell'Attestazione di conformità edilizia ed urbanistica dell'intervento di cui in oggetto, trasmessa a Codesto Spett.le S.U.A.P. in data 25.02.2021, si comunica quanto segue:

- *con nota prot. 9296 del 16.11.2017 la Sig.ra LORENZO Rosa ha depositato agli atti di questa Area Tecnica Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) ai sensi dell'art. 24 del D.P. R. n° 380/2001, e s.m.i, relativa al Fabbricato di cui in oggetto a chiusura dei lavori autorizzati da questo Servizio Tecnico con i Permessi di Costruire n. 30 del 25.10.2017 e n. 32 del 13.11.2017, allegando l'aggiornamento catastale relativo alle due unità abitative costituite in conformità ai richiamati titoli abilitativi, dal quale risulta che i subalterni 2, 3 e 4 come richiamati nel predetto parere di conformità rilasciato dalla sottoscritta in data 25.02.2021, sono stati catastalmente soppressi, costituendo due nuovi subalterni contraddistinti con i numeri 5 e 6 di cui, il subalterno 5 è relativo all'Unità Immobiliare al Piano Terra ed il subalterno 6 all'Unità Immobiliare al Piano Primo.*

Tanto dovevasi ad integrazione del parere di conformità edilizia ed urbanistica rilasciato dalla sottoscritta il 25.02.2021."

In riscontro al soprariportato incarico prot. n. AOO_183/3893/2022, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE a firma congiunta con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE con nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 - acquisita agli atti con prot. n. AOO_183/10669 del 02/09/2022 - hanno relazionato quanto segue:

"(...) All'esito delle procedure e degli adempimenti svolti, trasmettiamo, in allegato, le relazioni in ordine alle seguenti strutture:

- 1) *Cooperativa Sociale Rosa dei Venti, con sede in Copertino, Via Calabria n. 31*
➤ *Struttura sita in Arnesano, Via XXV Luglio snc.*
- 2) *Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus, con sede in Molfetta, Via Alba n. 2/8.*
➤ *Struttura sita in Cavallino in Via Leuca D. 93.*
- 3) *Società Sol Levante S.r.l, con sede in Taurisano, Via Lecce n. 67.*
➤ *Struttura sita in Veglie, Via Nino Bixio n. 3.*

(...)

Cooperativa Sociale Rosa dei Venti, con sede in Copertino, Via Calabria n. 31

Struttura sita in Arnesano, Via XXV Luglio snc

(...) Alla verifica dei luoghi erano presenti dei rappresentanti della Società Cooperativa Sociale Rosa dei Venti che hanno consentito l'accesso alla struttura.

Dal sopralluogo è emerso quanto segue:

- La struttura è ubicata in Arnesano in Via XXV Luglio snc, in una zona situata fuori dal centro abitato a ridosso delle abitazioni periferiche.
- L'immobile indicato dalla Cooperativa Rosa dei Venti insiste in un'area con superficie di 90 mila metri quadrati.
- Il fabbricato, già destinato ad uso residenziale, è disposto su due piani, con accesso attraverso due ingressi contrapposti, uno da via XXV Luglio e uno da una strada comunale esterna.
- L'edificio è circondato da ampie aree verdi.

In data 31/03/2022 la Cooperativa Sociale Rosa dei Venti ha presentato una integrazione documentale riportante le modifiche che ritiene apportare alla struttura.

Per quanto riguarda la proposta progettuale presentata, non si esprime alcun parere per la mancanza di ulteriori riferimenti tecnici.

Valutazione dei parametri generali e i parametri specifici, richiesti dalla D.G.R. n. 2037/2013

PARAMETRI D.G.R. 2037/2013	
PARAMETRI	Note
1) Parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art 5 L.R. 09/2017 e s.m.i. comma 1 e 2	
a) Immediata raggiungibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato	Il Comune di Arnesano è privo di stazione ferroviaria, la più accessibile risulta essere quella di Lecce; la distanza tra la struttura e l'accesso alla tangenziale ovest di Lecce è di Km 10 circa. Il servizio di trasporto pubblico con i comuni vicini è garantito da STP.
b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt	La struttura non dispone di aree di parcheggio esterno nel raggio di m. 200.
c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km	La distanza della struttura dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 9 circa.
d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori	Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, la superficie interna della struttura è di circa 510 (il rispetto dello standard previsto dal Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35).
e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata risulta che l'impianto di climatizzazione interesserà tutti gli ambienti della struttura per mezzo di un impianto con pompa di calore di ultima generazione unitamente a pannelli solari e fotovoltaici.
f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince la previsione della Cooperativa Sociale Rosa dei Venti di ammodernare la struttura mediante riverniciatura di tutti gli ambienti utilizzando vernici ecocompatibili.
2) Parametri specifici per strutture di cui al comma 1 della Legge n. 09/2017 e smi: Presidi Ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali	

<i>g) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani</i>	<i>Il comune di Arnesano non dispone di trasporti urbani, ma la struttura si trova sulla linea di trasporto extraurbano che consente il collegamento di Arnesano con i paesi limitrofi ed il capoluogo di provincia. La fermata più vicina degli autobus di STP di Terra d'Otranto è a 400 metri, in Via Barsanti.</i>
<i>h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente</i>	<i>La struttura dispone di un ampio parcheggio pertinenziale interno a disposizione dei visitatori/familiari e del personale dipendente della superficie di mq 1400 circa.</i>
<i>i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori</i>	<i>La struttura dispone di aree esterne dedicate al soggiorno/sosta a disposizione degli utenti e familiari/accompagnatori che possono essere individuate in uno spazio pavimentato che circonda l'immobile, e un'area di mq. 90000 circa condotta a frutteto, agrumeto e parte in attesa di coltivazione; dalla documentazione integrata dal Legale Rappresentante della Cooperativa, si evince l'individuazione di un vano destinato a palestra disponibile per gli ospiti, inoltre, è prevista, a seguito della concessione della autorizzazione in oggetto, la disponibilità di un locale, oggi utilizzato come locale deposito attrezzi agricoli, da utilizzare come foresteria disponibile per i parenti in visita.</i>
<i>j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari</i>	<i>Presente alloggio indipendente, per ospitalità di familiari (in attesa di autorizzazione dei Comune). Dalle relazioni tecniche descrittive dell'attività, allegate alla richiesta e successivamente integrate, la cooperativa si impegna a garantire servizi ed attrezzature aggiuntive rispetto ai requisiti previsti.</i>

(...)

Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus, con sede in Molfetta in Via Alba n. 2/8. Struttura sita in Cavallino in Via Leuca n. 93.

(...) Alla verifica dei luoghi era presente il Sig. Luigi Paparella in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus che ha consentito l'accesso alla struttura.

Dal sopralluogo è emerso quanto segue:

- La struttura è ubicata in Cavallino (Frazione Castromediano) in Via Leuca n. 93 e non n. 63 come erroneamente riportato nella richiesta.
- L'immobile precedentemente utilizzato come locale commerciale, attualmente a disposizione per l'attività richiesta, è dotato di 2 ingressi, uno da Via Leuca n. 93 e l'altro da Via Vanoni, dove vi sono anche gli accessi per gli alloggi presenti al primo piano. L'ingresso da via Leuca n. 93 è condiviso con il parcheggio di un esercizio commerciale attualmente utilizzato come supermercato.
- La struttura è disposta su un unico livello con parcheggio pertinenziale al piano seminterrato.
- Il totale complessivo degli ambienti secondo la planimetria di progetto risulta di mq. 650,08 a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata.

In data 28/03/2022 il Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus ha presentato, in sede di sopralluogo, una integrazione documenti riportante le modifiche che ritiene apportare alla struttura quale l'utilizzo del piano seminterrato.

Per quanto riguarda la proposta progettuale presentata, non si esprime alcun parere per la mancanza di ulteriori riferimenti tecnici.

Valutazione dei parametri generali e i parametri specifici, richiesti dalla D.G.R. n. 2037/2013

PARAMETRI D.G.R. 2037/2013	
PARAMETRI	Note
1) Parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art 5 L.R. 09/2017 e s.m.i. comma 1 e 2	
a) Immediata raggiungibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato	Il comune di Cavallino è privo di stazione ferroviaria, la più accessibile risulta essere la stazione delle Ferrovie dello Stato di Lecce distante Km 2,2 circa (percorso indicato da google maps). La struttura è raggiungibile attraverso la Strada Statale 11B, uscita Lecce, distante circa 1 Km.
b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt	L'immobile dispone di parcheggi antistanti e retrostanti su strada pubblica.
c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km	La distanza della struttura dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 1.7 circa.
d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori	Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, "la struttura ha una superficie interna di mq 650.08, a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata, (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i. prevede una superficie minima per utente di mq 30/35); allo stato attuale la struttura appare priva di aree verdi e viali, individuate per una superficie di mq. 180.
e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si desume che l'impianto di climatizzazione dovrebbe interessare tutti gli ambienti della struttura fruibili dagli ospiti.
f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince la previsione del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di realizzare un comfort ambientale in tutta la struttura utilizzando materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili.
2) Parametri specifici per strutture di cui al comma 1 della Legge n. 09/2017 e smi: Presidi Ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali	
g) Alloggio in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani	L'immobile è situato in una zona residenziale. Il comune di Cavallino non dispone di trasporti urbani propri, ma sfrutta la vicinanza al comune capoluogo che prevede una fermata a circa 200 metri dalla struttura con gli automezzi della Società di trasporti municipale SGM, mentre la linea extraurbana è servita dalla società di trasporti STP di Terra d'Otranto la cui fermata è posta a circa m. 200.
h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente	La struttura dispone attualmente di un parcheggio seminterrato di pertinenza di mq 520 circa che sarà a disposizione dei visitatori/familiari e personale dipendente.

i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori	L'area a verde attrezzato da realizzarsi all'interno della struttura, indicata nella relazione tecnica descrittiva, si sviluppa su una superficie di 182 mq.; vengono indicate in planimetria come aree a verde, la parte prospiciente Via Vanoni dove risulta l'ingresso del piano terra e degli appartamenti al 1° piano, mentre la parte prospiciente Via Leuca si affaccia nello spazio scoperto privato comune, attualmente utilizzato come parcheggio interno di un supermercato; pertanto la struttura appare priva di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari/accompagnatori. Nelle strette vicinanze esiste un parco pubblico.
j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari	NON VALUTABILE. L'immobile precedentemente utilizzato come locale commerciale (salone d'auto), è da ristrutturare per le finalità sanitarie.

(...)

Società Sol Levante S.r.l. sede in Taurisano alla Via Lecce n. 67.

Struttura sita in Veglie, Via Nino Bixio n. 3.

(...) Alla verifica dei luoghi era presente il Sig. Daniele Annibale Maria Sabato in qualità di Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. che ha consentito l'accesso alla struttura.

Dal sopralluogo è emerso quanto segue: .

- L'immobile è ubicato nel Comune di Veglie, Via Nino Bixio n. 3 angolo Via Pescara, posizionata all'interno del centro abitato.
- La struttura collocata in una zona residenziale indicata dalla Società Sol Levante per una superficie di 426,34 m², disposta su due piani, è attiva e funzionante come Casa per la Vita accreditata.
- L'abbattimento delle barriere architettoniche è assicurato dalla presenza di un ascensore.
- E' presente, inoltre, un'area scoperta interna; dalla documentazione non si evince chiaramente se la superficie dichiarata di mq 600 sia comprensiva dell'area riservata a parcheggio privato quantificato in m² 373,37.

Per quanto riguarda la proposta progettuale presentata, non si esprime alcun parere per la mancanza di ulteriori riferimenti tecnici.

Valutazione dei parametri generali e i parametri specifici, richiesti dalla D.G.R. n. 2037/2013

PARAMETRI D.G.R. 2037/2013	
PARAMETRI	Note
1) Parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art 5 L.R. 09/2017 e s.m.i. comma 1 e 2	
a) Immediata raggiungibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato	Il comune di Veglie è privo di stazione ferroviaria la più accessibile risulta essere la stazione ferroviaria di Salice-Veglie situata a una distanza di Km 7 circa. La distanza tra la struttura e l'accesso alla tangenziale ovest di Lecce è di Km 18 circa, mentre il servizio di trasporto pubblico con i comuni vicini è garantito da STP Terra d'Otranto.
b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt	La struttura dispone di aree di parcheggio esterno su strada pubblica nel raggio di m. 200.

c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km	La distanza della struttura dall'Ospedale San Giuseppe di Copertino sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 13,5 circa, inoltre, a Km 2 circa è presente la postazione del 118 di Veglie.
d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori	Dalla planimetria esibita la società Sol Levante srl dichiara una superficie interna di mq 426,34 (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35).
e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura	Dal sopralluogo effettuato si è potuto constatare la presenza in tutti gli ambienti della climatizzazione con condizionatori per il raffreddamento e ventilconvettori per il riscaldamento, così come indicato nella relazione tecnica allegata.
f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili	Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince un recente intervento di ristrutturazione che ha comportato l'utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili, prevedendo pertanto per eventuali nuovi interventi futuri, l'utilizzo di materiali ecocompatibili conciliabili con quelli già presenti, escludendo nell'immediato, modifiche sostanziali agli impianti tecnologici, poiché già recentemente rivisti.

2) Parametri specifici per strutture di cui al comma 1 della Legge n. 09/2017 e smi: Presidi Ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali

g) Alloggio in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani	Il Comune di Veglie non dispone di trasporti pubblici urbani, il collegamento verso Lecce e i comuni limitrofi è assicurato da S.T.P. di Terra d'Otranto che dispone di una fermata utile a circa 800 metri dalla struttura.
h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente	La struttura dispone di un parcheggio pertinenziale interno di circa 373,37 m ² destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente.
i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori	L'area esterna alla struttura, utilizzabile come soggiorno, sosta e qualsiasi attività che l'ospite dovrà svolgere all'esterno, è costituita da un spazio scoperto, pavimentato, adiacente all'area dedicata al parcheggio; non si evince se la superficie dichiarata di mq 600 sia comprensiva dell'area riservata a parcheggio.
j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari	Presenti (vedi items precedenti, in considerazione del rilievo che la struttura è attiva e funzionante come Casa per la Vita accreditata)."

Con nota prot. AOO_183/15255 del 06/12/2022, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE e al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE, questa Sezione ha avanzato "Richiesta Urgente Chiarimenti" in ordine alla verifica dei luoghi espletata nei confronti della struttura sita in Cavallino alla Via Leuca e gestita dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta, rappresentando che:

“(…) codesti Dipartimenti nella relazione asseriscono che “il totale complessivo degli ambienti secondo la planimetria di progetto risulta di mq. 650,08 a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata”; ed ancora, nell’allegato prospetto riportante la valutazione dei parametri generali e specifici previsti dalla D.G.R. 2037/2013, alla lettera d) si asserisce che “Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, ‘la struttura ha una superficie interna di mq 650.08, a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata, (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i. prevede una superficie minima per utente di mq 30/35); allo stato attuale la struttura appare priva di aree verdi e viali, individuate per una superficie di mq. 180.”.

Stante l’asserita discrasia tra la superficie dichiarata dal Consorzio istante di mq. 650,08 e quella eccepita da codesti Dipartimenti di mq. 557, si chiede di meglio specificare gli elementi sulla base dei quali si è riscontrata la divergenza nella misurazione, al fine di consentire alla scrivente Sezione la corretta attribuzione del punteggio di cui alla lettera d), punto 6 della D.G.R. 2037/2013.”.

In riscontro alla predetta richiesta di chiarimenti il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE con nota prot. U.0224209 del 07/12/2022 - acquisita con prot. n. AOO/183_15418 del 07/12/2022 - hanno rappresentato che:

“Si riscontra la richiesta di chiarimenti formulata da Codesta Sezione con nota prot. AOO/183/15255 del 06/12/2022 comunicando che da una revisione della documentazione prodotta dagli interessati che il conteggio della superficie a suo tempo accertato da questo Dipartimento all’atto della precedente valutazione, pari a 557.00 mq, è stato effettuato sulla base di un certificato di agibilità allegato all’istanza. Da un più attento esame, risulta invece, che il predetto certificato è riferito solo ad una parte dell’immobile attualmente esistente. Si è pertanto proceduto ad un ricalcolo della superficie relativa all’intervento previsto, sulla base della planimetria allegata all’istanza in oggetto, che ha fatto emergere che la superficie totale della struttura in progetto corrisponde a 650.00 mq circa così come dichiarato dagli interessati. Tale dato è stato altresì confermato da un riscontro effettuato per le vie brevi presso l’Agenzia delle Entrate ex UTE.”.

In applicazione di quanto previsto al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, sulla scorta della relazione soprariportata giusta nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di prevenzione e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL LE e del successivo riscontro prot. U.0224209 del 07/12/2022 dei medesimi, nonché della documentazione agli atti, questa Sezione ha provveduto ad attribuire i punteggi ai progetti della Soc. Cooperativa Sociale Rosa dei Venti, del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus e della Società Sol Levante S.r.l., come illustrato nel verbale prot. n. AOO_183/00218 del 04/01/2023 - agli atti della Sezione - le cui tabelle di valutazione e attribuzioni punteggi di seguito si riportano:

Valutazione e Attribuzione Punteggi ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 punto 6):

1) PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL’ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

- | |
|--|
| <p>a) <u>Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell’area o distretto interessati</u>
(max punti 2)</p> |
|--|

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC
--

<i>“Il Comune di Arnesano è privo di stazione ferroviaria, la più accessibile risulta essere quella di Lecce; la distanza tra la struttura e l’accesso alla tangenziale ovest di Lecce è di Km 10 circa. Il servizio di trasporto pubblico con i comuni vicini è garantito da STP.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>
--

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 1

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“Il comune di Cavallino è privo di stazione ferroviaria, la più accessibile risulta essere la stazione delle Ferrovie dello Stato di Lecce distante Km 2,2 circa (percorso indicato da google maps). La struttura è raggiungibile attraverso la Strada Statale 11B, uscita Lecce, distante circa 1 Km.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>“Il comune di Veglie è privo di stazione ferroviaria la più accessibile risulta essere la stazione ferroviaria di Salice-Veglie situata a una distanza di Km 7 circa. La distanza tra la struttura e l'accesso alla tangenziale ovest di Lecce è di Km 18 circa, mentre il servizio di trasporto pubblico con i comuni vicini è garantito da STP Terra d'Otranto.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 1

b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max mt 200 (punti 2)

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“La struttura non dispone di aree di parcheggio esterno nel raggio di m. 200.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“L'immobile dispone di parcheggi antistanti e retrostanti su strada pubblica.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>“La struttura dispone di aree di parcheggio esterno su strada pubblica nel raggio di m. 200.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

c) Presenza di pronto soccorso nel raggio di max 1 km (punti 2)

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“La distanza della struttura dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 9 circa.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“La distanza della struttura dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 1.7 circa.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>“La distanza della struttura dall’Ospedale San Giuseppe di Copertino sede del Pronto Soccorso più vicino risulta essere di Km 13,5 circa, inoltre, a Km 2 circa è presente la postazione del 118 di Veglie.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
d) <u>Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori: 1 punto per ogni aumento del 20% (max punti 4)</u>	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, la superficie interna della struttura è di circa 510 (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35).” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	Considerato che il R.R. 18/2014 s.m.i. e il R.R. 3/2005 s.m.i. prevedono una superficie minima per utente di 30 mq, la differenza tra i mq della struttura (510 mq) e i mq minimi previsti dai regolamenti regionali (360 mq) costituisce la maggiore superficie utile ai fini dell'attribuzione del presente punteggio. Pertanto, in termini percentuali, la maggiore superficie (150 mq) corrisponde al 41%. PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“Dalla planimetria esibita e dalla integrazione presentata, “la struttura ha una superficie interna di mq 650.08, a fronte di mq. 557 riportati nella documentazione allegata, (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35); allo stato attuale la struttura appare priva di aree verdi e viali, individuate per una superficie di mq. 180.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i> <i>“(…) da una revisione della documentazione prodotta dagli interessati che il conteggio della superficie a suo tempo accertato da questo Dipartimento all’atto della precedente valutazione, pari a 557.00 mq, è stato effettuato sulla base di</i>	La differenza tra i mq interni della struttura (650.08 mq) e i mq minimi previsti dai regolamenti regionali (360 mq) costituisce la maggiore superficie utile ai fini dell'attribuzione del presente punteggio. Pertanto, in termini percentuali, la maggiore

<i>un certificato di agibilità allegato all'istanza. Da un più attento esame, risulta invece, che il predetto certificato è riferito solo ad una parte dell'immobile attualmente esistente. Si è pertanto proceduto ad un ricalcolo della superficie relativa all'intervento previsto, sulla base della planimetria allegata all'istanza in oggetto, che ha fatto emergere che la superficie totale della struttura in progetto corrisponde a 650.00 mq circa così come dichiarato dagli interessati."</i> (inciso dalla nota prot. U.0224209 del 07/12/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	superficie (290.08 mq) corrisponde al 80%. PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>"Dalla planimetria esibita la società Sol Levante srl dichiara una superficie interna di mq 426,34 (il rispetto dello standard previsto dal Reg. Reg. 18/2014 e s.m.i prevede una superficie minima per utente di mq 30/35)." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	La differenza tra i mq della struttura (426,34 mq) e i mq minimi previsti dai regolamenti regionali (360 mq) costituisce la maggiore superficie utile ai fini dell'attribuzione del presente punteggio. Pertanto, in termini percentuali, la maggiore superficie (66 mq) corrisponde al 18%. PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (punti 3)

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>"Dalla relazione tecnica descrittiva allegata risulta che l'impianto di climatizzazione interesserà tutti gli ambienti della struttura per mezzo di un impianto con pompa di calore di ultima generazione unitamente a pannelli solari e fotovoltaici."</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>"Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si desume che l'impianto di climatizzazione dovrebbe interessare tutti gli ambienti della struttura fruibili dagli ospiti."</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>"Dal sopralluogo effettuato si è potuto constatare la presenza in tutti gli ambienti della climatizzazione con condizionatori per il raffreddamento e ventilconvettori per il riscaldamento, così come indicato nella relazione tecnica allegata."</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

f) <u>Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili</u> (max punti 3)	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince la previsione della Cooperativa Sociale Rosa dei Venti di ammodernare la struttura mediante riverniciatura di tutti gli ambienti utilizzando vernici ecocompatibili.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 1
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince la previsione del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di realizzare un comfort ambientale in tutta la struttura utilizzando materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>“Dalla relazione tecnica descrittiva allegata si evince un recente intervento di ristrutturazione che ha comportato l'utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili, prevedendo pertanto per eventuali nuovi interventi futuri, l'utilizzo di materiali ecocompatibili conciliabili con quelli già presenti, escludendo nell'immediato, modifiche sostanziali agli impianti tecnologici, poiché già recentemente rivisti.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

2) PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1, PUNTI 1.1-1.6, DELLA LEGGE N. 9/2017 E S.M.I.: PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE, STABILIMENTI TERMALI

g) <u>Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani</u> (max punti 2)	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“Il comune di Arnesano non dispone di trasporti urbani, ma la struttura si trova sulla linea di trasporto extraurbano che consente il collegamento di Arnesano con i paesi limitrofi ed il capoluogo di provincia. La fermata più vicina degli autobus di STP di Terra d'Otranto è a 400 metri, in Via Barsanti.”</i> (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	Considerato che dalla relazione sintetica soprariportata i Dipartimenti incaricati hanno dichiarato che la Struttura si trova <i>“in una zona situata fuori dal centro abitato a ridosso delle abitazioni periferiche”</i> si evidenzia che ai sensi del R.R. 7/2002 - successivamente sostituito dal R.R. 3/2005 Sezione D.03 <i>“Presidi di Tutela</i>

	<i>della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatrica” - i requisiti strutturali prevedono che “Le strutture devono essere ubicate nell’abitato cittadino(...)”.</i> Pertanto l’allocazione della struttura fuori dal centro abitato costituisce una carenza dei requisiti strutturali previsti della normativa regolamentare. A tanto si aggiunge la mancanza di trasporti urbani nel comune di Arnesano. <u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 0</u>
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“L’immobile è situato in una zona residenziale. Il comune di Cavallino non dispone di trasporti urbani propri, ma sfrutta la vicinanza al comune capoluogo che prevede una fermata a circa 200 metri dalla struttura con gli automezzi della Società di trasporti municipale SGM, mentre la linea extraurbana è servita dalla società di trasporti STP di Terra d’Otranto la cui fermata è posta a circa m. 200.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	La struttura soddisfa il requisito dell’allocazione nella zona residenziale e usufruisce della vicinanza alla fermata dei trasporti municipali della Città di Lecce. <u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 2</u>
SOCIETA’ SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>“Il Comune di Veglie non dispone di trasporti pubblici urbani, il collegamento verso Lecce e i comuni limitrofi è assicurato da S.T.P. di Terra d’Otranto che dispone di una fermata utile a circa 800 metri dalla struttura.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	La struttura soddisfa il requisito dell’allocazione nella zona residenziale come si evince nella relazione sintetica soprariportata dei Dipartimenti incaricati,

	ma non dispone di trasporti urbani. <u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 1</u>
--	---

h) <u>Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente</u> (max punti 3)

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“La struttura dispone di un ampio parcheggio pertinenziale interno a disposizione dei visitatori/familiari e del personale dipendente della superficie di mq 1400 circa.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	<u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u>
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“La struttura dispone attualmente di un parcheggio seminterrato di pertinenza di mq 520 circa che sarà a disposizione dei visitatori/familiari e personale dipendente.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	<u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u>
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 <i>“La struttura dispone di un parcheggio pertinenziale interno di circa 373,37 m² destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	<u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u>

i) <u>Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari/accompagnatori</u> (max punti 3)
--

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC <i>“La struttura dispone di aree esterne dedicate al soggiorno/sosta a disposizione degli utenti e familiari/accompagnatori che possono essere individuate in uno spazio pavimentato che circonda l’immobile, e un’area di mq. 90000 circa condotta a frutteto, agrumeto e parte in attesa di coltivazione; dalla documentazione integrata dal Legale Rappresentante della Cooperativa, si evince l’individuazione di un vano destinato a palestra disponibile per gli ospiti, inoltre, è prevista, a seguito della concessione della autorizzazione in oggetto, la disponibilità di un locale, oggi utilizzato come locale deposito attrezzi agricoli, da utilizzare come foresteria disponibile per i parenti in visita.” (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).</i>	<u>PUNTEGGIO</u> <u>ATTRIBUITO DALLA</u> <u>SEZIONE SGO: 3</u>
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 <i>“L’area a verde attrezzato da realizzarsi all’interno della struttura, indicata nella relazione tecnica descrittiva, si sviluppa su una superficie di 182 mq.; vengono indicate in planimetria come aree a verde, la parte prospiciente Via Vanoni dove</i>	

risulta l'ingresso del piano terra e degli appartamenti al 1° piano, mentre la parte prospiciente Via Leuca si affaccia nello spazio scoperto privato comune, attualmente utilizzato come parcheggio interno di un supermercato; pertanto la struttura appare priva di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari/accompagnatori. Nelle strette vicinanze esiste un parco pubblico." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 "L'area esterna alla struttura, utilizzabile come soggiorno, sosta e qualsiasi attività che l'ospite dovrà svolgere all'esterno, è costituita da un spazio scoperto, pavimentato, adiacente all'area dedicata al parcheggio; non si evince se la superficie dichiarata di mq 600 sia comprensiva dell'area riservata a parcheggio." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari (max punti 4)

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC "Presente alloggio indipendente, per ospitalità di familiari (in attesa di autorizzazione dei Comune). Dalle relazioni tecniche descrittive dell'attività, allegata alla richiesta e successivamente integrate, la cooperativa si impegna a garantire servizi ed attrezzature aggiuntive rispetto ai requisiti previsti." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63 "NON VALUTABILE. L'immobile precedentemente utilizzato come locale commerciale (salone d'auto), è da ristrutturare per le finalità sanitarie." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3 "Presenti (vedi items precedenti, in considerazione del rilievo che la struttura è attiva e funzionante come Casa per la Vita accreditata)." (inciso dalla nota prot. U.0149833 del 12/08/2022 del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione ASL LE).	PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO:

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – ARNESANO, VIA XXV LUGLIO SNC	TOTALE 15 PUNTI
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus – CAVALLINO, VIA LEUCA N. 63	TOTALE 19 PUNTI
SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l. – VEGLIE, VIA NINO BIXIO N. 3	TOTALE 20 PUNTI

Per quanto sopra, sulla base delle risultanze di cui al soprariportato Verbale prot. n. AOO_183/00218 del

04/01/2023, questa Sezione attribuisce n. 15 punti al progetto presentato dalla Soc. Coop. Sociale Rosa dei Venti, n. 19 punti al progetto presentato dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus e n. 20 punti al progetto presentato dalla Società Sol Levante s.r.l., come riepilogato nella tabella di seguito riportata:

Valutazione dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione relativi punteggi		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS Soc. Coop. Onlus	SOCIETA' SOL LEVANTE S.r.l.
1)	PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL'ART. 5, COMMA 1, L.R. N. 9/2017 E S.M.I.			
a)	Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessati (max punti 2)	1	2	1
b)	Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max mt 200 (punti 2)	0	2	2
c)	Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max km 1 (punti 2)	0	0	0
d)	Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori: 1 punto per ogni aumento del 20% (max punti 4)	2	4	0
e)	Climatizzazione di tutti gli ambienti della struttura (punti 3)	3	3	3
f)	Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (max punti 3)	1	3	3
2)	PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1, PUNTI 1.1-1.6, DELLA LEGGE N. 9/2017 E S.M.I.: PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE, STABILIMENTI TERMALI			
g)	Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani (max punti 2)	0	2	1
h)	Adeguate parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente (max punti 3)	3	3	3
i)	Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari/ accompagnatori (max punti 3)	3	0	3
j)	Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari (max punti 4)	2	0	4
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO		15	19	20

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- Il fabbisogno nell'ambito della ASL LE di cui al Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 e, pertanto, l'attuale fabbisogno regolamentare disponibile, è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014 s.m.i.);
- nel primo arco temporale a far data dal giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 20 del 30/12/2020

(15/01/2021), corrispondente al bimestre 15/01/2021 – 14/03/2021, sono pervenute a questa Sezione per la tipologia di struttura “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” con n. 12 posti letto (R.R. n. 18/2014 e s.m.i.), nell’ambito dell’ASL LE, le soprariportate richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture della predetta tipologia;

- il Direttore Generale della ASL LE, di concerto con il Direttore del DSM della ASL LE, per le motivazioni rappresentate con la soprariportata nota prot. n. U.0193082 del 02/12/2021, ha espresso la preferenza per l’allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014 s.m.i.) nei Comuni di Arnesano/Cavallino/Veglie;
- pertanto, le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni di Arnesano, Cavallino e Veglie corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
- con riguardo alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Arnesano in ordine alla struttura sita alla Via XXV Luglio snc e gestita dalla Soc. Coop. Soc. Rosa dei Venti di Copertino, nella relazione sintetica prot. U.0149833/2022 soprariportata, i Dipartimenti incaricati hanno dichiarato che *“La struttura è ubicata in Arnesano in Via XXV Luglio snc, in una zona situata fuori dal centro abitato a ridosso delle abitazioni periferiche.”*;
- il R.R. n. 18/2014 prevede, all’art. 1, comma 5 che *“I requisiti strutturali sono analoghi ai requisiti della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica disciplinata dal R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005 e vanno assicurati in rapporto al n° dei posti letto.”*;
- il R.R. n. 3/2005 - Sezione D.03 *“Presidi di Tutela della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatrica”* (che ha sostituito il R.R. n. 7/2002 *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”*) tra i requisiti strutturali prevede espressamente che *“Le strutture devono essere ubicate nell’abitato cittadino (...)”*;
- il concetto di *“abitato cittadino”* è certamente sovrapponibile a quello di *“centro abitato”*, la cui delimitazione è stata individuata dall’art. 3, comma 1 punto 8 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 - Codice della Strada, come *“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accesso veicolari o pedonali sulla strada.”*;
- con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709 del 29/12/1997 - *“Direttive in ordine all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada”*, è altresì ribadito, al punto 1), che *“La delimitazione del centro abitato deve essere fatta in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall’art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo»* ed è chiarito che *“Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc. (...)”*;

atteso che:

- l’allocazione *“fuori dal centro abitato”* della struttura sita in Arnesano alla Via XXV Luglio snc, il cui ente gestore è la Soc. Coop. Sociale Rosa dei Venti di Copertino, costituisce una carenza dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 18/2014, il quale richiama i requisiti strutturali stabiliti per la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dal R.R. n. 3/2005;

- pertanto, con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [*"la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)"*], la richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Arnesano non soddisfa il requisito strutturale di cui al R.R. n. 3/2005 - Sezione D.03 richiamato dall'art. 1, comma 5 del R.R. n. 18/2014, relativo all'ubicazione della sede individuata *"nell'abitato cittadino"*;
- la scrivente Sezione avrebbe comunque espresso parere negativo in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Arnesano a seguito dell'istanza della Soc. Coop. Sociale Rosa dei Venti di Copertino, come si evince dalla tabella soprariportata *giusta* Verbale, prot. n. AOO_183/00218 del 04/01/2023, di attribuzione punteggi a seguito di valutazione comparativa dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. 2037/2013;

precisato che l'attività dedicata ai pazienti autori di reato dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Veglie (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da ubicare in Veglie alla Via Nino Bixio n. 3, con la precisazione che:
 - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con i progetti presentati da altri soggetti, la Società Sol Levante S.r.l. non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
 - ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza prot. 112 K/K/AA del 19/02/2021, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
 - atteso che il DSM ASL LE unitamente al Dipartimento di Prevenzione ASL LE hanno rilevato che la Struttura sita in Veglie alla via Nino Bixio n. 3 risulta attiva e funzionante come Casa per la Vita, il Comune di Veglie dovrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, punto 2.2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Veglie, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta

prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;

- di conseguenza, per le motivazioni sopra esposte, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Arnesano (LE) prot. n. 332/P.L. del 25/02/2021 trasmessa con *PEC* in pari data, in relazione all'istanza del 22/02/2021 della Società Coop. Sociale ROSA DEI VENTI di Copertino (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Cavallino (LE) prot. n. 3649 del 25/02/2021 trasmessa con *PEC* in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 878 del 25/02/2021 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Bagnolo del Salento prot. n. 320 del 01/02/2021 trasmessa con *PEC* in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 38 K/K/AA del 25/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Sanarica prot. n. 663 del 02/02/2021 trasmessa con *PEC* in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 43 K/K/AA del 26/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Racale prot. n. 3709 del 23/02/2021 trasmessa con *PEC* in pari data, in relazione all'istanza del 16/02/2021 della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Spongano trasmessa *PEC* del 26/02/2021, in relazione all'istanza del 24/02/2021 della Società "SOLIS" S.r.l. di Surano (LE);

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. "*Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione*" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di

compatibilità richiesta dal Comune di Veglie (LE) a seguito dell'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da ubicare in Veglie alla Via Nino Bixio n. 3, con la precisazione che:

- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con i progetti presentati da altri soggetti, la Società Sol Levante S.r.l. non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
 - ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza prot. 112 K/K/AA del 19/02/2021, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
 - atteso che il DSM ASL LE unitamente al Dipartimento di Prevenzione ASL LE hanno rilevato che la Struttura sita in Veglie alla via Nino Bixio n. 3 risulta attiva e funzionante come Casa per la Vita, il Comune di Veglie dovrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, punto 2.2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Veglie, dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- di conseguenza, per le motivazioni sopra esposte, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Arnesano (LE) prot. n. 332/P.L. del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 22/02/2021 della Società Coop. Sociale ROSA DEI VENTI di Copertino (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Cavallino (LE) prot. n. 3649 del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 878 del 25/02/2021 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Bagnolo del Salento prot. n. 320 del 01/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 38 K/K/AA del 25/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Sanarica prot. n. 663 del 02/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 43 K/K/AA del 26/01/2021 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Racale prot. n. 3709 del 23/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza del 16/02/2021 della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
 - alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Spongano trasmessa PEC del

26/02/2021, in relazione all'istanza del 24/02/2021 della Società "SOLIS" S.r.l. di Surano (LE);

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Veglie (LE) protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it;
 - al Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente – Servizio SUAP – Struttura per Servizi Vari del Comune di Veglie (LE) sviluppoeconom.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it;
 - al Sindaco del Comune di Arnesano (LE) protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it;
 - al Responsabile del SUAP del Comune di Arnesano (LE) polizialecomune.arnesano@pec.rupar.puglia.it;
 - al Sindaco del Comune di Cavallino (LE) protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it;
 - al Responsabile del Servizio LL.PP. Edilizia e P.I.P. – Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Cavallino (LE) llpp.edilizia.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Sindaco del Comune di Bagnolo del Salento utc.bagnolodelsalento@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Sindaco del Comune di Sanarica utc.comune.sanaica@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Sindaco del Comune di Racale assettoterritorio.comune.racale@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Sindaco del Comune di Spongano (LE) infospongano@pec.rupar.puglia.it;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it;
 - al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL LE dipartimento.salutementale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
 - al Direttore Generale ASL LE direzione.generale@pec.asl.lecce.it;
 - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) direzione@pec.sollevante.net;
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Rosa dei Venti ", Via Calabria n. 31 - Copertino (LE) rosadei.venti@pec.it;
 - al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative sociali Metropolis - Società Cooperativa Onlus, Via Alba n. 2/8 - Molfetta (BA) metropolis.consorzio@pec.it;

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 32 facciate, è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

Mauro *NICASTRO*

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O.

Raffaella *CORVASCE*

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

Elena *MEMEO*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 6 dicembre 2022, n. 198

L.R. n. 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio” art. 9. Avviso pubblico rivolto agli Enti Locali, incentivi per concorsi di idee e progettazione. Approvazione graduatoria, ammissione a finanziamento e impegno di spesa annualità 2022.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n.1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021 denominato “Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Sezioni con decorrenza dal 01.11.2021;
- la L.R. n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- la L.R. n.52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”;
- la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n.14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio” persegue l’obiettivo di migliorare la qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, attraverso il raggiungimento di più elevati standard qualitativi di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche, al fine di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività;
- la stessa Legge Regionale riconosce “la competizione sul piano del confronto delle idee quale principale

garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio" e individua il concorso di idee e il concorso di progettazione gli strumenti utili per perseguire tali finalità;

- per incentivare l'adozione da parte delle Amministrazioni pubbliche delle suddette forme di concorso, l'art. 9 della norma regionale istituisce un fondo destinato a finanziare parzialmente concorsi di idee e di progettazione attivati dalle Amministrazioni pubbliche che intendano perseguire i predetti obiettivi di qualità;
- ai fini dell'assegnazione di detto finanziamento, la Regione per il tramite della Sezione competente, in relazione agli stanziamenti annuali disponibili, indice apposita procedura di selezione rivolta agli Enti che intendano attivare concorsi di idee e di progettazione in linea con la L.R. n.14/2008;
- con D.G.R. n. 1753 del 30.10.2017, con l'obiettivo di perseguire la più ampia partecipazione e orientare le scelte degli Enti Locali interessati verso i temi del miglioramento degli spazi urbani e del territorio, sono stati approvati i criteri per la valutazione delle candidature per l'assegnazione del predetto finanziamento e lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e il Soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla L.R. n. 14/2008, da sottoscrivere in esito alla selezione;

CONSIDERATO CHE :

- con D.G.R. n.2056 del 6 dicembre 2021 (B.U.R.P. n. 15 del 4.02.2022) sono stati aggiornati e integrati i criteri di valutazione di cui alla predetta D.G.R. 1753/2017, al fine di garantire la coerenza delle proposte candidate dagli Enti per accedere agli incentivi in oggetto rispetto alle finalità di tutela e valorizzazione del Paesaggio, così come declinate nei Progetti Strategici Territoriali del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- sul Bilancio pluriennale 2022-2024 sono state stanziare risorse per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. 14/2008 pari a complessivi € 150.000,00, a valere sulle entrate rivenienti dagli *Oneri istruttori in materia di paesaggio* di cui al capitolo di entrata 3062400;
- con D.D. della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio n. 153 del 22.09.2022, pubblicata sul B.U.R.P. n. 110 del 13.10.22, è stato approvato e indetto *Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l'assegnazione di incentivi utili all'espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. 14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio" Annualità 2022*,
- il predetto atto ha disposto la prenotazione di spesa pari a € 100.000,00, in relazione alle somme effettivamente disponibili a valere sul capitolo di entrata connesso alla data di avvio della procedura, a fronte di uno stanziamento di spesa complessivo previsto in Bilancio pari a € 150.000,00;
- la Sezione ha dato diffusione della notizia di pubblicazione con nota A00_145 n. 8592 del 14.10.2022 ai Comuni della Regione Puglia e all'ANCI Puglia e con nota A00_145 n. 8607 del 14.10.2022 agli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri della Regione Puglia;
- in data 22.11.2022 alle ore 12.00, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, è scaduto il termine utile alla presentazione delle istanze;
- con determinazione dirigenziale della Sezione n. 190 del 22.11.2022, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, è stata nominata la Commissione di valutazione, dando atto delle istanze pervenute tramite pec in ordine di arrivo;
- in data 5.12.2022, con prot. n. 10228, sono stati acquisiti agli atti della Sezione i Verbali della Commissione n. 1 del 28.11.2022, n. 2 del 30.11.2022 e n. 3 del 5.12.2022, dai quali risultano complessivamente pervenute n. 16 istanze nei termini di cui all'art. 7 dell'Avviso e n. 1 istanza oltre detto termine;
- ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, al termine della verifica di ammissibilità e alla valutazione delle istanze, la Commissione ha stilato nel verbale n. 3 la graduatoria delle proposte pervenute ammissibili in ordine di punteggio attribuito, con l'indicazione dell'importo del finanziamento richiesto dall'Ente;
- con riferimento all'istanza del Comune di Trinitapoli la Commissione, ancorché la candidatura sia pervenuta nel giorno di scadenza ma oltre l'orario di ricezione previsto, ha deciso di procedere alla valutazione e collocarla comunque in coda alla graduatoria con il relativo punteggio, anche in rispetto del principio della economicità dell'azione amministrativa ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi del bando;

- in esito alla verifica di ammissibilità e alla valutazione condotta dalla Commissione risulta la seguente graduatoria:

n.	ENTE	IMPORTO RICHiesto	COFINANZIAMENTO ENTE	PUNTEGGIO
1	Corato	30.000	15.000	88
2	Massafra	30.000	15.000	85
3	Provincia BAT	30.000	8.000	79
4	Apricena	30.000	3.000	71
5	San Marzano di San Giuseppe	20.000	2.000	70
6	Grottaglie	25.200	2.800	69
7	Putignano	30.000	1.500	68
8	Ceglie Messapica	30.000	2.000	63
9	Taurisano	16.000	1.000	61
10	Motta Montecorvino	27.000	3.000	60
11	Minervino Murge	30.000	15.000	56
12	Porto Cesareo	15.000	1.500	54
13	Alberona	29.000	1.000	53
14	Celenza Valfortore	30.000	5.000	52
15	Cerignola	30.000	15.000	51
16	Martina Franca	30.000	15.000	50
17	Trinitapoli	30.000	3.000	50

- a fronte della prenotazione di spesa pari a € 100.000,00 disposta con D.D. n. 153 del 22.09.2022 a valere sul capitolo di spesa 574051 quale dotazione del presente Avviso, nonché dell'importo massimo del finanziamento concedibile, risultano finanziabili le prime tre istanze e parzialmente la quarta;

VERIFICATO CHE:

- lo stanziamento complessivo per l'annualità 2022, così come previsto dalla Legge di bilancio n. 52 del 30.12.2021, ai fini della promozione dei concorsi di idee e di progettazione attivati dalle Amministrazioni pubbliche, è fissato in € 150.000,00;
- alla data di chiusura dei lavori della Commissione, dalle verifiche contabili risultano incassate ulteriori somme a valere sul capitolo di entrata 3062400 connesso al capitolo di spesa di cui alla presente procedura;
- l'art. 3 del citato Avviso ha disposto che *"Ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili saranno assegnate agli Enti utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 5, salvo diversa disposizione."*;
- è opportuno, anche in considerazione del numero di proposte ammissibili pervenute, destinare ulteriori € 50.000,00 alla presente procedura di selezione, fino alla concorrenza della complessiva dotazione di spesa € 150.000,00, in linea con lo stanziamento della Legge di bilancio 2021;
- a fronte della complessiva dotazione sono ritenersi finanziabili per intero le prime 5 istanze (Corato, Massafra, Provincia BAT, Apricena, San Marzano di San Giuseppe);
- è altresì finanziabile parzialmente per l'importo di € 10.000 l'istanza n. 6 (Grottaglie), con riserva di assegnare a detto Ente ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili fino a concorrenza dell'importo richiesto.

RITENUTO DI :

- prendere atto degli esiti delle valutazioni condotte dalla Commissione, di condividere le risultanze istruttorie e di approvare la graduatoria di cui sopra, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso;
- destinare le ulteriori somme incassate sul capitolo di entrata 3062400 alla presente procedura di selezione fino ad € 150.000,00, pari allo stanziamento della Legge di Bilancio n. 52 del 30.12.2021 per l'anno 2022;
- ammettere a finanziamento a valere sulle risorse complessivamente disponibili le prime 5 istanze (Corato, Massafra, Provincia BAT, Apricena, San Marzano di San Giuseppe) e parzialmente l'istanza n. 6 (Grottaglie) e impegnare le somme in favore degli Enti Beneficiari;

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/11 E. SS.MM.II.

Bilancio Autonomo Esercizio Finanziario 2022

C.R.A:

Dipartimento 11 Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana

Sezione 04 Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Missione 8 Programma 1 Titolo 1

CAPITOLO DI SPESA 574051

**PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.4.1.2. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
secondo la ripartizione di seguito indicata.**

CODICE UE 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE € 150.000,00 di cui :

€ 100.000,00 a valere sulla prenotazione di spesa D.D. N. 145/DIR/2022/153

€ 50.000,00 rivenienti dalle risorse incassate a valere sul capitolo di entrata connesso 3062400

CREDITORI:

1. **Comune di Corato** CF 83001590724 protocollo@pec.comune.corato.ba.it
U.1.04.01.02. 003 Trasferimenti correnti Amm. Loc. - Comuni
€ 30.000,00 a valere sulla prenotazione di spesa D.D. 145/DIR/2022/153
2. **Comune di Massafra** CF 80009410731 protocollo@pec.comunedimassafra.it
U.1.04.01.02. 003 Trasferimenti correnti Amm. Loc. - Comuni
€ 30.000,00 a valere sulla prenotazione di spesa D.D. 145/DIR/2022/153

3. **Provincia BAT** PI 06931240722 urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it;
U.1.04.01.02. 002 Trasferimenti correnti Amm. Loc. - Province
€ 30.000,00 a valere sulla prenotazione di spesa D.D. 145/DIR/2022/153
4. **Comune di Apricena** CF 84000350714 protocollo@pec-apricena.com
U.1.04.01.02. 002 Trasferimenti correnti Amm. Loc. – Comuni
€ 30.000,00 di cui € 10.000,00 a valere sulla D.D. 145/DIR/2022/153 e € 20.000,00 a valere sulle somme incassate capitolo di entrata connesso 3062400
5. **Comune di San Marzano di San Giuseppe** CF 80010650739 protocollo@pec.comunesanmarzano.ta.it
U.1.04.01.02. 002 Trasferimenti correnti Amm. Loc. – Comuni
€ 20.000,00 a valere sulle somme incassate capitolo di entrata connesso 3062400
6. **Comune di Grottaglie** P.I. 00117380733 comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it
U.1.04.01.02. 002 Trasferimenti correnti Amm. Loc. – Comuni
€ 10.000,00 a valere sulle somme incassate capitolo di entrata connesso 3062400

CAUSALE: Incentivi per i concorsi di idee e progettazione art 9 L.R. n. 14/2008.

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:

- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa indicato, di cui € 100.000,00 a valere sulla prenotazione di spesa 145/DIR/2022/153 ed € 50.000,00 a valere sulle risorse incassate sul capitolo di entrata 3062400;
- il presente impegno di spesa è obbligazione giuridicamente perfezionata;
- non ricorrono gli obblighi di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 159/2011 non ricorrono le condizioni per il rilascio della certificazione "antimafia";
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013.

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo Lasorella

DETERMINA

- di PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione di valutazione depositati agli atti della Sezione;
- di APPROVARE la graduatoria ai sensi dell'art. 5 dell' *"Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l'assegnazione di incentivi utili all'espletamento di concorsi di idee e progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008 Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio. ANNUALITÀ 2022"*, così come indicata nella narrativa del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
- di DESTINARE alla presente procedura di selezione a valere sul capitolo di spesa 574051 le ulteriori somme incassate sul capitolo di entrata connesso 3062400, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso pubblico, fino al raggiungimento della dotazione complessiva pari a € 150.000,00;
- di ASSEGNARE gli incentivi utili all'espletamento di concorsi di idee e progettazione ai sensi della L.R. n.

14/2008, in relazione alle risorse disponibili nell'annualità 2022, agli Enti di seguito riportati e per gli importi ivi indicati:

n.	ENTE BENEFICIARIO	IMPORTO CONCESSO €	COFINANZIAMENTO ENTE €
1	Corato	30.000	15.000
2	Massafra	30.000	15.000
3	Provincia BAT	30.000	8.000
4	Apricena	30.000	3.000
5	San Marzano di San Giuseppe	20.000	2.000
6	Grottaglie	10.000	2.800

- di IMPEGNARE la somma complessiva di € 150.000,00 in favore degli Enti beneficiari per l'espletamento del concorso di idee / di progettazione ammesso a finanziamento, secondo le modalità di cui agli adempimenti contabili;
- DARE ATTO che l'istanza del Comune di Grottaglie, ammissibile per l'intero importo richiesto pari ad € 25.200,00, è finanziata limitatamente all'importo di € 10.000 per carenza di risorse disponibili nella presente annualità, pertanto la Sezione si riserva di assegnare a detto Ente ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili fino a concorrenza dell'importo richiesto;
- di PROCEDERE, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria competente, alla sottoscrizione del *Protocollo di intesa regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario*, secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 1753 del 30.10.2017;
- di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del citato Avviso, *"ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili saranno assegnate agli Enti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 5, salvo diversa disposizione"*;
- di PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il suddetto Avviso pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dell'Avviso e di darne diffusione mediante pubblicazione sul sito <https://pugliacon.regione.puglia.it> ;
- di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- di NOTIFICARE il presente atto ai Beneficiari dell'incentivo, a seguito degli adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria ed è composto da n. 8 facciate
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Convenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione di II livello "Atti di concessione", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del D.P.G.R. n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo Lasorella

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO Tutela e valorizzazione
Dott.ssa Paola Romano

*Il funzionario Responsabile di Sub Azione 6.6.a POR
Puglia 2014-2020
Ing. Marco Carbonara*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 15 dicembre 2022, n. 208

L.R. 30 dicembre 2021 n. 51, art. 48: “Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale”. Avviso pubblico rivolto agli Enti locali. Approvazione graduatoria, ammissione a finanziamento e impegno di spesa annualità 2022.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n.1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021 denominato “Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Sezioni con decorrenza dal 01.11.2021;
- la L.R. n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- la L.R. n.52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”;
- la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che relativamente al territorio regionale ha individuato il quadro degli obiettivi generali e specifici;
- la valorizzazione del patrimonio storico ed identitario della Regione Puglia costituisce uno degli obiettivi generali del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, anche al fine della loro conservazione, messa in sicurezza e fruizione;

- l'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, incardinato nella Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, formula proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., anche allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio;
- la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione, integrate nelle politiche di tutela attiva del paesaggio, rientrano tra le funzioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, così come previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021;
- la Regione Puglia, nell'ambito della L.R. 30 dicembre 2021 n. 51, ha previsto all'art. 48 una dotazione finanziaria destinata alla *"Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale"* al fine di assicurare l'accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio storico e identitario rappresentato dalle chiese rupestri pugliesi situate nel territorio regionale, con l'obiettivo di garantire la loro conservazione e messa in sicurezza, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica e culturale;
- il predetto articolo al comma 1 ha assegnato nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila euro stabilendo la medesima dotazione per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024;
- ai fini dell'assegnazione di detto finanziamento, il comma 3 del predetto articolo stabilisce che "con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1";

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.R. n. 1343 del 03/10/2022 (B.U.R.P. n. 112 del 18/10/2022), con l'obiettivo di perseguire la più ampia partecipazione e orientare le scelte delle Amministrazioni locali interessate a realizzare progetti di messa in sicurezza, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico e identitario delle chiese rupestri pugliesi, sono stati approvati i criteri per la valutazione delle candidature per l'assegnazione del predetto finanziamento e lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e il Soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla L.R. n. 51/2021 – art. 48, da sottoscrivere in esito alla selezione;
- sul Bilancio pluriennale 2022-2024 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 sono state stanziati a valere sul capitolo 905021 risorse pari a € 400.000,00 per le finalità di cui all'art. 48, comma 1 della L.R. n. 51/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 19.10.2022, pubblicata sul BURP n. 123 del 10-11-2022, è stato indetto l' *"Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l'assegnazione del finanziamento destinato a Interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 51/2021"*;
- ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, il termine utile alla presentazione delle istanze, fissato alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.P., è scaduto il 10.12.2022 ed in quanto giorno festivo, così come previsto dal medesimo Avviso, è stato automaticamente prorogato al giorno lavorativo successivo, ovvero alle ore 12:00 del giorno 12.12.2022.
- con determinazione dirigenziale della Sezione n. 203 del 12.12.2022, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, è stata nominata la Commissione di valutazione, dando atto delle istanze pervenute tramite pec in ordine di arrivo entro il termine di cui sopra;
- in data 15.12.2022, sono stati acquisiti agli atti della Sezione con prot. AOO_145 n. 10536 i Verbali della Commissione n. 1 del 13.12.2022, n. 2 del 14.12.2022, n. 3 del 15.12.2022;
- nel verbale n. 1 la Commissione ha attestato che:
 - il Comune di UGENTO ha trasmesso nella medesima data del 9.12.2022 due mail, dichiarando nel secondo invio l'integrazione di un documento che per mero errore non era stato allegato nel primo invio, pertanto, le mail protocollate al n. 10350 e 10366 entrambe acquisite entro il termine di scadenza devono considerarsi quale unica candidatura;
 - il Comune di RACALE ha trasmesso nella medesima data del 9.12.2022 due mail, dichiarando il secondo

invio in sostituzione del primo, pertanto, essendo pervenuta entro il termine di scadenza, si considera ai fini della verifica e valutazione la sola mail protocollata al n. 10376;

- il Comune di MANDURIA ha trasmesso nella medesima data del 12.12.2022 due mail ai fini della completa trasmissione della documentazione prevista nell'Avviso pubblico, pertanto, le mail protocollate al n. 10410 e al n. 10411 acquisite entro il termine di scadenza devono considerarsi quale unica candidatura;

- il Comune di MASSAFRA ha trasmesso due mail, di cui la prima in data 09.12.2022 acquisita al prot. n. 10333 e la seconda in data 12.12.2022 acquisita al prot. n. 10412 e dall'oggetto riportato nel modulo di domanda si evince chiaramente che si tratta di due candidature distinte, pertanto ai sensi dell'art. 4 comma due dell'Avviso, secondo il quale *"Ciascun Ente può avanzare una sola istanza di candidatura"*, pertanto, la Commissione ritiene che, acquisito agli atti il primo invio al prot. n. 10333, il Comune abbia già esercitato e dunque esaurito la facoltà di candidare la propria istanza, pertanto deve considerarsi valido esclusivamente il primo invio, al contrario il secondo invio del 12.12.2022 non si considera valido.

- nel medesimo verbale in esito al controllo preliminare inerente la ricezione delle istanze, la Commissione ha attestato che le candidature regolarmente pervenute entro il termine di scadenza ai sensi dell'art. 7 risultano essere complessivamente n.27 e le stesse vengono sottoposte in ordine cronologico di arrivo alla verifica di ammissibilità ai sensi dell'art. 7 comma 3, dando atto che *"l'istanza, ancorché formalmente ammissibile, è da ritenersi ammissibile in via sostanziale solo se è coerente con l'oggetto e le finalità dell'avviso di cui all'art. 1 "Premessa" e all'art. 2 "Oggetto e finalità", che attiene alla copertura delle spese di progettazione e realizzazione di interventi di siti interessati da "chiese rupestri" ai sensi dell' L.R. 51/2021 art. 48 "Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale". Al proposito La commissione, con decisione unanime, assume quale definizione di "Chiese rupestri" quella di luoghi di culto ricavati all'interno di formazioni rocciose talvolta sfruttando grotte, caverne o altre cavità già esistenti o, anche, ottenute scavando la roccia stessa, collocate sia al di sotto del piano campagna (Ipogee), che sui fianchi o le pendici di lame, gravine e versanti rocciosi. Tali costruzioni possono presentare edifici e manufatti di completamento all'esterno della cavità stessa."*
- in esito alle attività di verifica, come da Allegato 1 al presente atto, sono risultate ammissibili n. 15 candidature relative ai Comuni di Castellana Grotte, Ginosa, Giuggianello, Gravina in Puglia, Manduria, Massafra, Monopoli, Mottola, Palagianello, Putignano, San Cassiano, Sannicola, Supersano, Ugento, Vieste; le proposte dei Comuni di Ruffano e di Trani sono risultate non corredate dalla documentazione richiesta all'Art. 6; le proposte dei restanti 10 Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Corsano, Galatone, Maruggio, Morciano di Leuca, Racale, Surano, Taurisano e Taviano sono state giudicate non ammissibili perché il bene oggetto dell'intervento proposto non rientra nella definizione di "Chiesa rupestre".
- nel verbale n. 2 la Commissione ha valutato tutte le istanze ammissibili, in ordine di protocollo di arrivo, attribuendo a ciascuna proposta i relativi punteggi secondo lo schema di graduazione del punteggio massimo attribuibile preliminarmente condiviso;
- nel verbale n. 3 la Commissione ha preso atto che tutte le candidature giudicate ammissibili all'esito della verifica dell'ammissibilità formale e sostanziale hanno conseguito un punteggio superiore a 50 punti, punteggio minimo richiesto dall'art. 5 dell'Avviso e ha stilato ai sensi medesimo articolo la graduatoria delle proposte ammissibili in ordine di punteggio attribuito, con l'indicazione dell'importo del finanziamento richiesto e del cofinanziamento comunale indicato in sede di candidatura;
- nel medesimo verbale la Commissione ha rilevato che *"Poiché all'esito della operazione di valutazione risultano degli ex aequo in termini di punteggio tra le proposte, e non essendo fissato in sede di Avviso alcun criterio al proposito, la Commissione, con decisione unanime, si determina a dare preferenza in graduatoria a quelle amministrazioni che si sono impegnate a cofinanziare l'intervento con un importo maggiore"*;

VERIFICATO che:

- in esito alla verifica di ammissibilità e alla valutazione condotta dalla Commissione risulta regolarmente formulata la graduatoria delle quindici istanze ammissibili redatta dalla Commissione, secondo l'elenco di cui all'Allegato 2 del presente atto;

- a fronte della prenotazione di spesa pari a € 400.00,00 disposta con D.D. n. 169 del 19.10.2022a valere sul capitolo di spesa 905021 quale dotazione del presente Avviso, nonché dell'importo massimo del finanziamento concedibile, risultano finanziabili le prime cinque istanze e parzialmente la sesta, secondo quanto di seguito riportato:

n	PROPONENTE Comune di	TITOLO	TOTALE PUNTI	Finanziamento richiesto	Cofin. comunale	Finanziamento concesso
1	Monopoli	Valorizzazione e fruizione degli affreschi della chiesa rupestre dello Spirito Santo	90	80.000,00	34.350,00	80.000,00
2	Ginosa	MUSEO RUPESTRE A CIELO APERTO: la Chiesa di San Marco ed il Villaggio Rivolta, dal consolidamento alla valorizzazione	90	80.000,00	20.000,00	80.000,00
3	Palagianello	Progetto di restauro e valorizzazione della chiesa rupestre di San Girolamo eremita	90	80.000,00	18.000,00	80.000,00
4	Giuggianello	Studio, restauro e valorizzazione della Chiesa Rupestre di San Giovanni	80	80.000,00	0,00	80.000,00
5	Mottola	Restauro biologico affreschi chiesa rupestre San Nicola	77	70.000,00	0,00	70.000,00
6	San Cassiano	Tutela e valorizzazione della Cripta Madonna della Consolazione"	72	80.000,00	0,00	10.000,00

RITENUTO DI:

- prendere atto degli esiti delle valutazioni condotte dalla Commissione, di condividere le risultanze istruttorie e di approvare l'Allegato 1 *Istanze ammissibili* e Allegato 2 *Graduatoria* ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso e allegati al del presente atto;
- ammettere a finanziamento a valere sulle risorse disponibili le prime cinque istanze della graduatoria per l'importo richiesto e parzialmente la sesta, rinviando l'assegnazione a detto Ente di ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili fino a concorrenza dell'importo richiesto;

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021;

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/11 E. SS.MM.II.

Bilancio Autonomo Esercizio Finanziario 2022

C.R.A:

Dipartimento 11 Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana

Sezione 04 Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Missione 9 Programma 5 Titolo 2

CAPITOLO DI SPESA 905021

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni secondo la ripartizione di seguito indicata.

CODICE UE8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE € 400.000,00 a valere sulla prenotazione di spesa D.D. N. 145/DIR/2022/169 del 19.10.22 di cui:

CREDITORI:

1. **COMUNE DIMONOPOLI** CF 00374620722 mail comune@pec.comune.monopoli.ba.it.
€ 80.000,00
2. **Comune di GINOSA** P.IVA 00852030733 mail comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
€ 80.000,00
3. **Comune di PALAGIANELLO** CF 80010830737 mail comune.palagianello.ta.it@pec.it.
€ 80.000,00
4. **Comune di GIUGGIANELLO** CF 83000730750 mail segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it
€ 80.000,00
5. **Comune di MOTTOLA** CF 00243880739 mail protocollo@pec.comune.mottola.ta.it
€ 70.000,00
6. **Comune di SAN CASSIANO** CF 83000750758 mail protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it
€ 10.000,00

CAUSALE: Annualità 2022. Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale. L.R. 30 dicembre 2021 n. 51, art. 48.

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:

- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa indicato;
- il presente impegno di spesa è obbligazione giuridicamente perfezionata;
- non ricorrono le condizioni per il rilascio della certificazione "antimafia" di cui all'art. 83, ai sensi del

comma 3, lett. a) del D. Lgs. 159/2011;

- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013.

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo Lasorella

DETERMINA

- di PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione di valutazione depositati agli atti della Sezione;
- di APPROVARE l'Allegato 1 "Istanze ammissibili" e l'Allegato 2 "Graduatoria" quale parte integrante del presente Atto, ai sensi dell'art. 5 dell'"Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l'assegnazione del finanziamento destinato a Interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 51/2021";
- di ASSEGNARE il finanziamento destinato a Interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri, in relazione alle risorse disponibili nell'annualità 2022, agli Enti di seguito riportati e per gli importi ivi indicati:

n.	ENTE BENEFICIARIO Comune di	FINANZIAMENTO CONCESSO €	COFINANZIAMENTO ENTE €
1	Monopoli	80.000,00	34.350,00
2	Ginosa	80.000,00	20.000,00
3	Palagianello	80.000,00	18.000,00
4	Giuggianello	80.000,00	0,00
5	Mottola	70.000,00	0,00
6	San Cassiano	10.000,00	0,00

- di IMPEGNARE la somma complessiva di € 400.000,00 in favore degli Enti beneficiari per *Interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri* ammessi a finanziamento, secondo le modalità di cui agli adempimenti contabili;
- DARE ATTO che l'istanza del Comune di San Cassiano, ammissibile per l'intero importo richiesto pari ad € 80.000,00, è finanziata limitatamente all'importo di € 10.000 per carenza di risorse disponibili nella presente annualità, pertanto la Sezione si riserva di assegnare a detto Ente ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili fino a concorrenza dell'importo richiesto;
- di PROCEDERE, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria competente, alla sottoscrizione del *Protocollo di intesa regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Beneficiario*, secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 1348 del 03.10.2022, previa verifica delle attestazioni rilasciate dal proponente in sede di candidatura;
- di STABILIRE che, ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili saranno assegnate agli Enti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 5, salvo diversa disposizione;
- di PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il suddetto Avviso pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dell'Avviso e di darne diffusione mediante pubblicazione sul sito <https://pugliacon.regione.puglia.it> ;
- di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

- di NOTIFICARE il presente atto ai Beneficiari del finanziamento, a seguito degli adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria ed è composto da n. 9 facciate e da n. 2 allegati per un totale di n. 4 facciate;
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione di II livello "Atti di concessione", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del D.P.G.R. n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo Lasorella

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario PO
Dott.ssa Paola Romano

Il funzionario PO
Arch. Creanza Aldo Domenico Maria



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO 1 Istanze ammissibili

Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l'assegnazione del finanziamento destinato a Interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 51/2021

		AMMISSIBILITÀ FORMALE Completezza della documentazione					AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE		
PROponente Comune di	TITOLO	Istanza di candidatura	Evidenza documentale proprietà	Relazione illustrativa	Tavole di progetto	Documen- tazione fotografica	Coerenza con l'oggetto dell'avviso	ESITO	Motivazione
Maruggio	Restauro delle facciate e sostituzione degli infissi - chiesa "Madonna del Verde"	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NON AMMISSIBILE	Non rientra nella definizione di "Chiesa rupestre"
Ginosa	MUSEO RUPESTRE A CIELO APERTO: la Chiesa di San Marco ed il Villaggio Rivolta, dal consolidamento alla valorizzazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	
Ruffano	Riqualificazione zona "Manfio"	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NON AMMISSIBILE	La documentazione pervenuta è incompleta
Gravina in Puglia	RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO RUPESTRE "SANTA MARIA DEGLI ANGELI"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	
Supersano	Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo per la messa in sicurezza strutturale cripta Beata Vergine di Coelimanna	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	
Galatone	Chiesa Sant'Angelo della Salute	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NON AMMISSIBILE	Non rientra nella definizione di "Chiesa rupestre"
Giuggianello	Studio, restauro e valorizzazione della Chiesa Rupestre di San Giovanni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	

2

Racale	"CHIESA DELLA MADONNA DEI FIUMI" - PROGETTO DI RESTAURO DEGLI AFFRESCI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NON AMMISSIBILE	Non rientra nella definizione di "Chiesa rupestre"
Morciano di Leuca	Progetto di valorizzazione, messa in sicurezza e restauro degli affreschi della chiesa rupestre di Santa Maria di Leuca del belvedere "Leuca Piccola"	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NON AMMISSIBILE	Non rientra nella definizione di "Chiesa rupestre"
Castellana Grotte	Messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Grotta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	
Vieste	San Nicola di Myra: Intervento di messa i n sicurezza e restauro della chiesa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	
Palagianello	Progetto di restauro e valorizzazione della chiesa rupestre di San Girolamo eremita	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	
Putignano	Intervento di tutela, messa in sicurezza e valorizzazione della Chiesa Rupestre di San Michele Arcangelo in Monte Laureto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	
Taviano	Risanamento conservativo e valorizzazione culturale della Chiesa rupestre di Santa Marina"	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NON AMMISSIBILE	Non rientra nella definizione di "Chiesa rupestre"
Trani	"S. Geffa tra fede e tufo. Azioni di recupero della Chiesa Rupestre di S.Geffa III-IV" Sec. D.C."	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NON AMMISSIBILE	Manca la indicazione della proprietà. Le tavole presentate non riportano un contenuto progettuale.
Pescepolo	Intervento di mitigazione dei fenomeni di infiltrazioni delle acque meteoriche e di umidità sulla chiesa di San Pietro Mandurino	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMMISSIBILE	



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

ALLEGATO 2 GRADUATORIA

Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l'assegnazione del finanziamento destinato a Interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 51/2021

	PROPONENTE Comune di	TITOLO	TOTALE PUNTI	Finanziamento richiesto	Cofinanziamento comunale
1	Monopoli	Valorizzazione e fruizione degli affreschi della chiesa rupestre dello Spirito Santo	90	80.000,00	34.350,00
2	Ginosa	MUSEO RUPESTRE A CIELO APERTO: la Chiesa di San Marco ed il Villaggio Rivolta, dal consolidamento alla valorizzazione	90	80.000,00	20.000,00
3	Palagianello	Progetto di restauro e valorizzazione della chiesa rupestre di San Girolamo eremita	90	80.000,00	18.000,00
4	Giuggianello	Studio, restauro e valorizzazione della Chiesa Rupestre di San Giovanni	80	80.000,00	0,00
5	Mottola	Restauro biologico affreschi chiesa rupestre San Nicola	77	70.000,00	0,00
6	San Cassiano	Tutela e valorizzazione della Cripta Madonna della Consolazione"	72	80.000,00	0,00
7	Vieste	San Nicola di Myra: Intervento di messa in sicurezza e restauro della chiesa	71	80.000,00	20.000,00
8	Sannicola	RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA CHIESA RUPESTRE DELL'ABBAZIA DI SAN MAURO	71	80.000,00	0,00
9	Massafra	Recupero chiesa rupestre della Candelora	68	80.000,00	53.708,00
10	Gravina in Puglia	RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO RUPESTRE "SANTA MARIA DEGLI ANGELI"	68	80.000,00	0,00
11	Supersano	Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo per la messa in sicurezza strutturale cripta Beata Vergine di Coelimanna	65	80.000,00	0,00
12	Manduria	Intervento di mitigazione dei fenomeni di infiltrazioni delle acque meteoriche e di umidità sulla chiesa di San Pietro Mandurino	64	80.000,00	0,00
13	Castellana Grotte	Messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Grotta	62	80.000,00	0,00
14	Putignano	Intervento di tutela, messa in sicurezza e valorizzazione della Chiesa Rupestre di San Michele Arcangelo in Monte Laureto	57	80.000,00	0,00
15	Ugento	VALORIZZAZIONE MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE RURALE DELLA CRIPTA DEL CROCIFISSO E DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI	54	80.000,00	0,00

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 16 dicembre 2022, n. 211

POC Puglia 2007-2013. D.G.R. n. 1712 del 29/11/2022. Area interna Monti Dauni. Ammissione a finanziamento Valorizzazione e tutela dell'habitat naturalistico dei Monti Dauni a valere sul POC Puglia 2007/2013. Impegno di spesa in favore del GAL MERIDAUNIA.

la Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- la D.G.R. n.1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021 denominato "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Sezioni con decorrenza dal 01.11.2021;
- la L.R. n. 51 del 30.12.2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022;
- la L.R. n.52 del 30.12.2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.";
- la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

PRESO ATTO che:

- con DGR n. 870/2015, la Regione Puglia ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando i Monti Dauni quale area pilota candidata al percorso nazionale, le cui fasi sono state definite nel documento metodologico "Linee guida per costruire una "Strategia di area-progetto";
- con D.G.R. n. 951/2018, la Regione Puglia ha preso atto della Strategia dell'Area interna dei Monti Dauni, così come approvata dal Comitato Nazionale Aree interne con nota prot. DPCOE-0004753-P- 19/12/2017;
- il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, così come il POR, ha previsto l'opportunità di ricorrere allo strumento dello Sviluppo locale partecipativo (community lead local development - CLLD) per il rafforzamento della strategia SNAI, destinando risorse a tale percorso;

- con riferimento ai predetti strumenti di sviluppo locale partecipativo, in esito alla procedura di selezione indetta nel 2017 dall' Autorità di Gestione del PSR 2014- 2020 è stato identificato Il GAL Meridaunia quale Gruppo di Azione Locale (GAL) per il territorio dei Monti Dauni ai fini dell'attuazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL), con la sottoscrizione in data 7.11.2017 della Convenzione tra Regione Puglia e il Gal Meridaunia;
- la Conferenza dei Sindaci dell'Area Interna Monti Dauni ha stabilito di inserire gli interventi e le risorse aggiuntive SNAI del PSR Puglia 2014-2020 (€ 17.000.000) e quelle rivenienti dal POR FESR/FSE 2014-2020 (€ 3.000.000) nel Piano di Azione Locale (PAL) Monti Dauni, elaborato dal Gal Meridaunia per interventi coerenti con la Strategia, la cui dotazione complessiva ammonta a € 63.750.000;
- con nota del 18.6.2019 (prot.n. U.0010011.18-06-2019) l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato l'approvazione dell'Accordo di Programma Quadro per la Strategia dell'Area interna "Monti Dauni", a conclusione della procedura di sottoscrizione in modalità digitale;
- tra i progetti presenti nel PAL "Monti Dauni" a valere sulle risorse del Por Fesr-Fse 2014-2020 che sono confluiti nella Strategia dell'Area Interna Monti Dauni figura anche il progetto "Museo Virtuale dei Monti Dauni" (INT. 1.1.4) per un valore di € 800.000,00 inserito all'interno della misura 1.1 denominata "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni" a valere sulle risorse FESR del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020;
- la Sezione Programmazione Unitaria, con nota prot. n. 3287 del 26/4/2022, in ragione delle difficoltà di attuazione della scheda progettuale richiamata in precedenza, ha chiesto al Gal Meridaunia di inoltrare una proposta di progetto alternativo purché coerente con la strategia delineate dal PAL e della SNAI;
- il Gal Meridaunia, con nota prot. n. 583/2022 del 11/05/22 ha chiesto la sostituzione della scheda progettuale "Museo Virtuale dei Monti Dauni" con un nuovo intervento, denominato "Valorizzazione e tutela dell'habitat naturalistico dei Monti Dauni" che punta a sviluppare un Piano di Monitoraggio sulla distribuzione e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle ZSC;
- la Sezione Programmazione Unitaria, con nota prot. n. 4907 del 27/06/2022, ha trasmesso la scheda progettuale sostituiva alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio al fine di procedere all'avvio della fase negoziale verificando l'ammissibilità dell'intervento progettuale oltre che la coerenza con i criteri di selezione del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 , propedeutica all'elaborazione di una proposta modifica del PAL;
- con nota del 29/06/2022 il Gal Meridaunia ha inviato all'AdG del PSR 2014/2020, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione sottoscritta tra Gal Meridaunia e la Regione Puglia, una richiesta di approvazione variante alla SSL consistente nella sostituzione della scheda progettuale 1.1.4 "Museo virtuale dei Monti Dauni" con una scheda inviata alla AdG FESR con prot. 583 dell'11/05/2022 e denominata "Valorizzazione e tutela dell'habitat naturalistico dei Monti Dauni", entrambe di pari importo;

CONSIDERATO che:

- con nota AOO_145 N. 6191 del 25/07/2022, in riscontro alla citata richiesta dell'Autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in esito all' istruttoria condotta d'intesa con il Servizio Parchi e tutela della biodiversità, ha dato atto della coerenza della proposta progettuale avanzata dal Gal Meridaunia "Valorizzazione e tutela dell' habitat naturalistico dei Monti Dauni" rispetto ai criteri di selezione dell'Azione 6.5 del POR 2014-2020 precisando quanto segue:
 - nell'ambito dell'azione 3, le tipologie di lavorazioni denominate "Sistemazione e recupero di strutture – tipo chioschetti", "Sistemazione e valorizzazione itinerari e/o percorsi (..) per mountain bike, quod, ecc...", "Sistemazione di aree pic-nic, punti di ristoro", così come sommariamente descritte nella proposta avanzata, non risultano compatibili con gli obiettivi di tutela e valorizzazione della biodiversità di cui all'Azione 6.5, pertanto l'Ente beneficiario in fase di redazione di progettazione esecutiva successiva all'ammissione a finanziamento dovrà adeguare il progetto alla presente indicazione;
 - si rende opportuno, inoltre, espletare una specifica attività di aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 vigenti e la redazione dei Piani per i siti attualmente sprovvisti, secondo quanto indicato al paragrafo 5 della proposta progettuale;

- resta in capo all'ente proponente l'obbligo di acquisire, a seguito di ammissione a finanziamento della presente proposta progettuale, le autorizzazioni e/o pareri previsti dalla normativa vigente ai fini della realizzazione delle opere e dei servizi previsti in progetto;
- la linea di finanziamento 6.5 del POR Puglia 2014-2020 individua quali Soggetti beneficiari le seguenti categorie: Enti e Amministrazioni Pubbliche, Enti gestori delle aree protette.
- l'AdG del PSR 2014-2020 con D.D. n. 115 del 25/7/2022 ha parallelamente provveduto ad autorizzare le modifiche proposte da Gal Meridaunia, trasmesse con la nota del 29.06.2022, stabilendo altresì, che la Convezione sottoscritta tra Regione e il Gal non subirà alcuna modifica;
- con D.G.R. N. 1712 del 29.11.2022 la Giunta regionale, ai fini dell'ammissione a finanziamento del progetto di cui sopra, ha rilevato che l'intervento potrà essere finanziato per l'importo richiesto pari a € 800.000,00 a valere sull'Azione "Interventi di tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale delle aree interne" del POC Puglia 2007-2013, la cui responsabilità è assegnata al Dirigente pro-tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e a tal fine ha disposto di:
 - procedere a modificare il Piano di Azione Locale (PAL) del Gal Meridaunia introducendo la scheda progettuale denominata "Valorizzazione e tutela dell'habitat naturalistico dei Monti Dauni" in sostituzione dell'intervento "Museo Virtuale dei Monti Dauni" demandando alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la gestione dell'istruttoria propedeutica alla successiva ammissione a finanziamento dell'intervento;
 - modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 integrando la dotazione per l'importo di € 800.000,00 dell'azione inserita nell'ambito del Pilastro Nuove azioni, denominata "Interventi di tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale delle aree interne" la cui responsabilità è assegnata al dirigente pro-tempore della Sezione Valorizzazione del Paesaggio;
 - di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 800.000,00 ai sensi dell'art. 42 del comma 8 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n. 118/2011;
 - di autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2022-2024 al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale, al fine di assicurare la copertura finanziaria del progetto "Valorizzazione e tutela dell'Habitat naturalistico dei Monti Dauni" a valere sul POC Puglia 2007-2013;
- con la medesima deliberazione è stato istituito apposito nuovo capitolo di spesa n. 0909044 denominato "POC Puglia 2007-2013. Azione "Interventi di tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale delle aree interne". Contributi agli investimenti a altre imprese con uno stanziamento pari a € 800.000,00, autorizzando il Dirigente pro-tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a porre in essere i conseguenti atti amministrativi;

VERIFICATO che:

- non risulta acquisita agli atti della Sezione ulteriore documentazione tecnica aggiornata rispetto alla proposta progettuale trasmessa dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 4907 del 27/06/2022, si conferma l'istruttoria condotta dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio d'intesa con il Servizio Parchi e tutela della biodiversità, così come espressa nella nota AOO_145 N. 6191 del 25/07/2022;
- con prot. n. 10582 del 16.12.2022 è stato acquisito al protocollo della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio la corrispondenza intercorsa con la Sezione Turismo, ai fini della condivisione della richiesta di Informativa antimafia avanzata ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 attraverso BDNA in relazione al medesimo soggetto beneficiario

DATO ATTO che:

- con nota AOO_165 n. 2146 del 31.05.2013 l'Autorità di gestione Po Fesr 2007/2013 ha trasmesso la circolare esplicativa afferente al Programma Ordinario Convergenza (POC) di cui al citato Piano di Azione

e Coesione, stabilendo l'applicazione per i progetti finanziati sul PAC del sistema gestione e controllo di cui al PO Fesr;

- in relazione all'aggiornamento della disciplina dei controlli, con Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e modificato con determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136 del 09.05.2019, n. 402 del 18.12.2019, n. 136 del 09.05.2019 e in ultimo con d.d. n. 164 del 8.10.2020, ai fini dell'approvazione dello Schema di Disciplinare;

Ritenuto, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1712 del 29/11/2022, di procedere all'ammissione a finanziamento del progetto *Valorizzazione e tutela dell'habitat naturalistico dei Monti Dauni* per l'importo di € 800.000,00 a valere sul POC 2007/2013 e al conseguente impegno di spesa in favore dell'Ente beneficiario Gal Meridaunia, rinviando la sottoscrizione del Disciplinare in esito alla verifica della formale presa d'atto da parte del Gal Meridaunia delle prescrizioni progettuali di cui alla nota nota AOO_145 N. 6191 del 25/07/2022;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/11 E. SS.MM.II.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii

Bilancio vincolato – Esercizio finanziario 2022

C.R.A.: 02 - GABINETTO DEL PRESIDENTE

06 - SEZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Missione Programma Titolo 9.9.2

CAPITOLO DI SPESA U 0909044 POC Puglia 2007-2013. Azione "Interventi di tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale delle aree interne". Contributi agli investimenti a altre imprese
PIANO DEI CONTI U.2.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese

IMPORTO DA IMPEGNARE : € 800.000,00

Si dispone l'IMPEGNO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 della somma di € 800.000,00, a valere sulla copertura finanziaria disposta riveniente da applicazione di avanzo di amministrazione disposto con D.G.R. N. 1712 del 29.11.2022

Causale dell'obbligazione: POC Puglia 2007-2013. Area interna Monti Dauni progetto valorizzazione habitat MONTI DAUNI. DGR 1712 del 29.11.2022.

ENTE BENEFICIARIO GAL MERIDAUNIA Scarl P.Iva 02303810713

PEC meridaunia@pec.it

Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell'UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs 118/2011: 8

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- a) Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
- b) le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitolo U 0909044;
- c) il presente impegno di spesa è obbligazione giuridicamente perfezionata;
- d) è stata presentata richiesta di Informativa antimafia attraverso BDNA con PROT. N. PR_ FGUTG_ Ingresso_ 0079923_ 20221111, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e a tutt'oggi non risulta ancora esitata, pertanto si può procedere all'impegno delle somme dovute sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 11/09/2020 n. 120 e ss.mm.ii.;
- c) ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 -27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

DETERMINA

- di ammettere a finanziamento, in esecuzione alla D.G.R. n. 1712 del 29.11.2022, il progetto “Valorizzazione e tutela dell’habitat naturalistico dei Monti Dauni” per l’importo di € 800.000,00, a valere sulle risorse del POC 2007/2013 Azione “Interventi di tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale delle aree interne”;
- di impegnare la somma sopra indicata in favore del GAL MERIDAUNIA Scarl ai fini della realizzazione del progetto sopra indicato, secondo le modalità di cui agli adempimenti contabili;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- approvare lo schema di Disciplinare allegato al presente atto e coerente con le disposizioni del POC 2007/2013 e di rinviarne la sottoscrizione agli esiti della verifica di competenza del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità in merito agli adempimenti progettuali di cui alla nota AOO_145 N. 6191 del 25.07.2022;
- di procedere, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria competente, agli adempimenti telematici di registrazione dell'operazione MIR 2007/2013;
- di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonchè di trasmettere lo stesso all'Autorità di Gestione e al Soggetto beneficiario.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria ed è composto da n. 7 fasciate
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del D.P.G.R. n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo Lasorella

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO Tutela e valorizzazione

dott.ssa Paola Romano

Il Responsabile di sub azione 6.5.a/b

POR Puglia 2014-2020

Ing. Francesco Natuzzi

Il Dirigente dei Servizi parchi e Tutela della

Biodiversità

Ing. Caterina Dibitonto



POC 2007/2013
Linea di intervento
Interventi tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale delle aree interne

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

REGIONE PUGLIA

E

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

“
”

Strategia dell'Area Interna MONTI DAUNI D.G.R. n. 1712 del 28.11.2022



DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

la Regione Puglia, in questo atto rappresentato dal Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (di seguito anche solo "Regione");

E

.....in questo atto rappresentato dal Rappresentante Legale (di seguito anche solo "Beneficiario");

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

1. Il presente atto regola i rapporti la Regione Puglia e _____, Beneficiario per la realizzazione dell'operazione denominata " _____ " ammessa a finanziamento nell'ambito della Strategia dell'Area Interna Monti Dauni a valere sul POC Puglia 2007/2013, giusto Atto Dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio _____, in esecuzione alla D.G.R. n. 1712 del 28.11.2022.
2. Il costo complessivo dell'operazione ammonta a € _____ in termini di contributo pubblico provvisorio concesso a copertura delle spese ammissibili, nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente atto.
3. L'importo massimo a disposizione del Beneficiario per la realizzazione dell'operazione oggetto del presente Disciplinare è quello rinveniente dal quadro economico di progetto rideterminato post procedura/e di appalto.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

4. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (di seguito Regione):
 - a. il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nominato dal Soggetto beneficiario stesso;
 - b. Il provvedimento di nomina del R.U.P.Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione nei tempi previsti all'intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:



- a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
- b. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>) devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- c. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo superiore ad € 10.000.000,00 e quelle di cui all'art. 61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione agli interventi generatori di entrate di importo superiore ad € 1.000.000,00;
- d. garantire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
- e. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto del presente Disciplinare;
- f. iscrivere l'intervento finanziato, di cui all'art. 1, al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di Azione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare;
- g. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- h. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- i. provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:
 - registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le ha determinate);
 - aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita all'Art 8 del presente Disciplinare "Rendicontazione e Monitoraggio";
 - registrare nel sistema informativo l'avanzamento procedurale di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare "Cronoprogramma dell'intervento" entro 10 (dieci) giorni



REGIONE
PUGLIA

dall'adozione dei relativi atti;

- j. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota residua del 5% del contributo finanziario definitivo (di cui all'Art. 7, comma 1, lett. c del presente Disciplinare) corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
- k. presentare, attraverso il sistema MIRWEB, nonchè mediante l'invio all'indirizzo pec sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it:
 - 1) la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - 2) la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni rendicontazione;
- l. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
- m. rispettare il cronoprogramma di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare.

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

- 1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. completamento della progettazione, conformemente a quanto stabilito in sede di sottoscrizione del presente Disciplinare dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il ...;
 - b. avvio della procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il ...;
 - c. assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro il ...;
 - d. avvio concreto delle attività entro il ...;
 - e. completamento delle attività (fine esecuzione lavori/ fine fornitura servizi) entro il ...;
 - f. operatività dell'intervento entro il
- 2. Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo, l'avvenuto adempimento



allegando i relativi atti probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell'intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei termini temporali programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l'operatività delle operazioni, se antecedente alla data di operatività programmata).
4. Il Beneficiario, in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga rispetto al cronoprogramma presentato. La Regione, valutate le motivazioni, potrà eccezionalmente concedere la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del cronoprogramma.

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo

1. Per ciascuna gara espletata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i relativi atti unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili - conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art. 6.
2. A seguito di tale trasmissione, la Regione provvede all'emissione dell'atto di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario.
2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla normativa nazionale di riferimento (ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Reg. n. 1303/2013) e dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013.

In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;
- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto al successivo comma 4;



**REGIONE
PUGLIA**

- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni etc...) finalizzati all'esecuzione delle opere;
 - spese generali.
3. Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche.

Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base d'asta non superiore alle aliquote sotto specificate:

TIPOLOGIA DI APPALTO	IMPORTO POSTO A BASE DI GARA COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	PERCENTUALE MASSIMA AMMISSIBILE
<i>Lavori</i>	Fino a € 250.000,00	10%
	Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	8%
	Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	6%
	Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	5%
	Oltre € 5.000.000,00	4%
<i>Servizi e forniture</i>	limite massimo dei costi di riferimento	4%

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate non sono ricomprese le spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce autonoma di spesa all'interno del quadro economico.

4. Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall'art. 69 lett. b) co. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all'approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).

REGIONE
PUGLIA

6. Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell'ammissibilità delle relative spese.

Nel caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell'ambito delle risorse finanziarie eventualmente disponibili, potrà rideterminare l'importo massimo a disposizione del soggetto Beneficiario.

7. Salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 3-4-5, resteranno a carico del medesimo Beneficiario.
8. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
10. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al D.P.R.n. 22 del 5 febbraio 2018,

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
- a) *erogazione pari al 35%* a titolo di prima anticipazione dell'importo del contributo rideterminato post gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario e il Soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere l'anticipazione il Beneficiario deve, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
- presentare la domanda di prima anticipazione;
 - presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
 - in caso di cofinanziamento, inviare i provvedimenti di copertura finanziaria adottati dal Soggetto beneficiario.
- b) *n. 2 erogazioni pari al 30%* del contributo rideterminato post gara, fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema



REGIONE
PUGLIA

informativo MIRWEB:

- rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% dell'ultima erogazione della Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 - presentazione di domanda di pagamento;
 - aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 - conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art. 4 comma 2 del presente Disciplinare);
 - documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento.
- c) eventuale *erogazione finale nell'ambito del residuo 5%* a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
- presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;
 - presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile;
 - presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
 - inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.
2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente.
3. L'intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella descrizione la dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul POC Puglia 2007-2013, Fondo FESR, rendicontato per l'importo di €_____".
4. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all'Art. 13 del presente Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
5. Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente disciplinare siano previste più procedure di affidamento di lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate applicando le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo all'importo del contributo finanziario spettante per ciascun affidamento. A tal fine il Beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del quadro economico rideterminato.



Art. 8 – Rendicontazione e monitoraggio

1. Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIRWEB a:
 - rendicontare le spese sostenute;
 - aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
 - confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art 4 comma 2 del presente Disciplinare);
 - presentare la documentazione elencata all'art. 7 del presente Disciplinare.
2. Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati al precedente comma 1 almeno quattro volte l'anno, alle seguenti date e condizioni:
 - entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
 - entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
 - entro il 10 settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
 - entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.
3. La rendicontazione nel sistema informativo MIR deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale ("rendicontazione a zero"). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.
4. Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Il Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere un'erogazione ai sensi dell'Art. 7, può presentare una rendicontazione e contestuale domanda di erogazione senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati al comma 2 del presente articolo (1-10 febbraio; 1-10 maggio; 1-10 settembre; 1-10 novembre). In questo caso, al termine del periodo di rendicontazione nel quale è stata presentata la domanda di erogazione (novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto-ottobre) il Beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo trimestre.

**REGIONE
PUGLIA**

6. In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento, al recupero delle eventuali somme già versate, nonché all'esclusione da procedure di ammissione a finanziamento dei progetti del Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il biennio successivo.

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. Come già indicato all'art. 3 comma 1 lett. l), il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione) salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.
4. In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 10 – Collaudi

1. L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Disponibilità dei dati



REGIONE
PUGLIA

- 1 I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
- 2 Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
- 3 I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 12 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operazione ammessa a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario erogato, per i 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 13 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4. In caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non



ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

Art. 14 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Per il Beneficiario

il legale rappresentante o il RUP delegato

firma digitale

Per la Regione Puglia

il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

POC 2007-2013

Linea di intervento

Interventi tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale delle aree interne

firma digitale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BOVINO

Modifica articolo 36 dello Statuto comunale.

Il consiglio comunale con delibere n. 34 del 30.11.2022 e n. 37 del 27.12.2022 ha approvato la modifica all'art. 36 dello Statuto comunale come di seguito riportata:

Articolo 36

Deliberazioni degli organi collegiali

1. OMISSIS.
2. OMISSIS.
3. OMISSIS.
4. OMISSIS.
5. OMISSIS.

6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima e in seconda convocazione prevedendo a tal fine un numero minimo comunque non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

COMUNE DI CISTERNINO

PROVVEDIMENTO AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. - n° prot. 29664/2022 del 29.12.2022

Provvedimento di verifica di esclusione dalla VAS.

PROVVEDIMENTO AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. – n° prot. 29664/2022 del 29.12.2022

OGGETTO: Provvedimento di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44 del 14.12.2012, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 4 del 12.02.2014 – art. 6 Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013.

Progetto per la realizzazione di un ampliamento presso opificio esistente per attività artigianale in variante allo strumento urbanistico vigente.

Ditta: Calzaturificio Panda Sport s.r.l. – C. da Colucci n. 154 Cisternino (BR) – P.IVA. 00263440745

Rappresentante Legale: sig. GARGIULLO Luigi

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.

(Omissis)...

Per tutto ciò premesso, l'Autorità Competente per la V.A.S.,

DISPONE

- di dichiarare le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di escludere, l'intervento di ampliamento di un opificio esistente per attività artigianale, afferente alla produzione in proprio e/o per conto terzi di calzature di ogni tipo e parti di esse (approvazione in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.) dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate.

Il presente provvedimento:

- non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge;
- non esonera l'Autorità Procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio comunale;
- viene trasmesso all'Autorità Procedente per i successivi adempimenti amministrativi.

(Omissis)...

L'Autorità Competente per la V.A.S

Arch. Francesco MASTROVITO

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO PER CONTO DEL COMUNE DI BITETTO

Esito di gara per concessione immobile vincolato a servizi diurni per disabili e anziani Via G. Marconi 30, Bitetto - CIG:9443183920.

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

per conto del Comune di Bitetto

Bando di gara – CIG: 9443183920

Ente appaltante: C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - Per conto del Comune di Bitetto 0803829213; servizisociali@pec.comune.bitetto.ba.it.

Oggetto: Procedura aperta - Concessione Immobile Vincolato a Servizi Diurni per Disabili e Anziani, Via G. Marconi 30, Bitetto. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Aggiudicazione: Gara deserta.

**Il Responsabile del Settore Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
dott.ssa Chimienti Maria Silvia**

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Esito gara per appalto lavori di "Opere per il miglioramento del sistema di adduzione al comprensorio irriguo Minervino Alto" CIG 9286587E03.

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Esito di gara - CIG 9286587E03

Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - Settore Speciale, Corso Trieste 11, 70100 Bari; Tel. 0805419111, e-mail: cbta@terreapulia.it, pec: cbta.bari@pec.terreapulia.it.

Oggetto: Appalto di Lavori di "Opere per il miglioramento del sistema di adduzione al comprensorio irriguo Minervino Alto". Criterio Offerta economicamente più vantaggiosa.

Aggiudicatario: Matarrese S.r.l., Via A. Toscanini n. 21 – 70126 Bari. Importo: 6.357.383,56 € + iva.

Info: <http://www.empulia.it> e www.terreapulia.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Marta Barile

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Esito gara per appalto lavori per la "Realizzazione del risanamento dell'Acquedotto rurale della Murgia - Schema Sud" - CIG 9348055306.

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Esito di gara - CIG 9348055306

Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - Settore Speciale, Corso Trieste 11, 70100 Bari; Tel. 0805419111, e-mail: cbta@terreapulia.it, pec: cbta.bari@pec.terreapulia.it.

Oggetto: Appalto di Lavori per la "Realizzazione del risanamento dell'Acquedotto rurale della Murgia - Schema Sud".

Aggiudicatario: RTI MACOB-BEN.ECO LAVORI GENERALI srl, C.da Forcellara San Sergio SNC - 74016 MASSAFRA (TA). Importo: 6.231.153,47 €

Altre informazioni: Documentazione di gara disponibile su <http://www.empulia.it> e www.terreapulia.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Marta Barile

Concorsi

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RILEVATE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACN 21/06/2018, DALLE AZIENDE SANITARIE - RESIDUI ANNO 2022.**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE****PUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RILEVATE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACN 21/06/2018, DALLE AZIENDE SANITARIE - RESIDUI ANNO 2022**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI			
Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari			
DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	NOTA
5	Grumo Appula- Binetto	1	Nota prot. n. 98014/2 del 28/07/2022
	TOTALE	1	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BRINDISI			
Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi			
DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	NOTA
3	Ceglie Messapica	1	Nota prot. n. 53896 del 28/06/2022
3	Oria	1	Nota prot. n. 2120 del 10/01/2023
	TOTALE	2	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE BT			
Via Fornaci n. 201 - 76123 Andria			
DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	NOTA
	TOTALE	0	Tutti gli incarichi sono stati assegnati

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI FOGGIA			
Via M. Protano n. 13 - 71121 Foggia			
DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	NOTA
51	Chieuti	1	Nota prot. n. 0078961 del 27/07/2022
53	Ischitella	1	Nota prot. n. 0078961 del 27/07/2022

55	Stornarella	1	Nota prot. n. 0078961 del 27/07/2022
	TOTALE	3	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI LECCE			
Via Miglietta n. 5 -73100 Lecce			
DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	NOTA
51	Lecce	1	Nota prot. n. 0201055 del 23/11/2022
51	San Donato	1	Nota prot. n. 0201055 del 23/11/2022
52	Novoli	1	Nota prot. n. 0201055 del 23/11/2022
53	Galatone/Secli *	1	Nota prot. n. 0201055 del 23/11/2022
55	Soletto	1	Nota prot. n. 0201055 del 23/11/2022
56	Racale	1	Nota prot. n. 0201055 del 23/11/2022
57	Bagnolo/Cannole/Palmariggi	1	Nota prot. n. 0201055 del 23/11/2022
57	Castrignano/Cursi/Melpignano	1	Nota prot. n. 0201055 del 23/11/2022
	TOTALE	8	

* obbligo di apertura a Secli

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TARANTO			
Viale Virgilio n. 31 74100 Taranto			
DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	NOTA
2	Massafra	1	Nota prot. n. 0096873 del 09/06/2022
2	Palagianò	1	Nota prot. n. 0096873 del 09/06/2022
6	1° Aggregazione (Montemesola)	1	Nota prot. n. 0096873 del 09/06/2022
6	Pulsano	1	Nota prot. n. 0096873 del 09/06/2022
6	San Marzano di S. Giuseppe	1	Nota prot. n. 0096873 del 09/06/2022
7	Lizzano	2	Nota prot. n. 0096873 del 09/06/2022
7	Sava	3	Nota prot. n. 0096873 del 09/06/2022
2	Statte	1	Nota prot. n. 0144198 del 25/08/2022
Unico	Taranto- Paolo VI	1	Nota prot. n. 0144198 del 25/08/2022
	TOTALE	12	

Visti i Bandi di pubblicazione degli ambiti carenti di Assistenza Primaria dell'anno 2022 assegnati ai sensi dell'art. 34 ACN 29/07/09, così come modificato dall'art 5 dell'A.C.N. del 21/06/2018, pubblicati sul BURP n. 31 del 17/03/2022.

Viste le comunicazioni pervenute dalle AA.SS.LL. provinciali, acquisite agli atti e richiamate nel prospetto, in merito agli incarichi di Assistenza Primaria non assegnati, riferiti all'anno 2022, a seguito delle procedure esperite ai sensi dell'art. 34 co. 5 lett. a), novellato dall'art 5 ACN 21/06/2018; dell'art. 34 co. 5 lett b), novellato dall'art 5 ACN 21/06/2018; e della norma transitoria n. 2 dell'ACN del 21/06/2018 per i medici che hanno conseguito il titolo di formazione specifica in M.G. relativo al corso 2017-2020 dopo il 31 gennaio 2021.

Considerato che, l'art. 5 dell'ACN 21/06/2018 comma 17, dispone: *“Espletate le procedure(...), qualora uno o più incarichi rimangono vacanti, la Regione (...) predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità*

degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la partecipazione dei medici interessati.”

Preso atto:

- della nota prot. n. 193/2020 con la quale la SISAC ha precisato la natura della procedura c.d. SISAC, richiamata al punto 17) dell'art. 5 dell'ACN 21/06/2018, che pur supplendo alla seconda pubblicazione *“debba disporsi solo in corso d'anno a seguito della procedura ordinaria, e supplisce alla seconda pubblicazione in corso d'anno che si operava secondo il disposto del previgente ACN”*;
- dell'art.4 dell'ACN 18/06/2020, che ha novellato l'art. 34 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i e ha introdotto dopo co.17: il co. 17-bis e 17-ter;
- di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2453 del 30/12/2019, in ordine alle modalità (concordate e definite in sede di Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN 29/07/2009) di attribuzione degli incarichi carenti rimasti vacanti.

Si rende necessario indire la procedura di assegnazione degli incarichi rimasti vacanti del servizio di assistenza primaria, che sarà gestita dalle relative AZIENDE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall'art. 34 ACN “ Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale 29/07/09”, così come modificato dall'art. 5 dell'ACN del 21/06/2018 e dell'art. 4 dell'ACN del 18/06/2020.

Pertanto, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti residuali di Assistenza primaria i soggetti di seguito riportati, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale **non inseriti** nella graduatoria regionale di riferimento valida per l'anno 2022, approvata con determinazione dirigenziale n. 306 del 16/11/2021 e pubblicata sul BURP n. 143 *suppl.* del 18/11/2021;
- b) in subordine, i medici corsisti ancora iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, art. 9, convertito con L. 11 febbraio 2019 n. 12.

In ordine alla lett. a) potranno concorrere i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in M.G. relativo al triennio 2018-2021, e al triennio 2019-2022.

A tale riguardo trattandosi di corsi che hanno avuto inizi e conclusioni in periodi differenti, al fine di non pregiudicare gli interessi legittimi degli aventi titolo, gli aspiranti saranno graduati distintamente, in due elenchi diversi della graduatoria, a seconda del triennio di formazione:

- **elenco 1:** i formati del corso riferito al triennio 2018-2021;
- **elenco 2:** i formati del corso riferito al triennio 2019-2022.

I candidati di cui agli elenchi 1 e 2, distintamente e per ogni singolo corso, sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici:

- residenti in ambito ASL;
- residenti in ambito Regionale;
- residenti fuori Regione.

Nell'assegnazione degli incarichi si procederà con l'elenco riferito al triennio 2018-2021. Dopo aver escusso interamente quest'ultimo elenco, le AA.SS.LL. provinciali utilizzeranno l'elenco riferito al triennio 2019-2022, stilato con gli stessi criteri previsti per il triennio 2018-2021.

I candidati di cui alla lettera a), ivi compresi quelli che hanno già prodotto domanda in concomitanza con la

pubblicazione dei bandi divulgati con il BURP n. 31 del 17/03/2022, (di cui le AA.SS.LL. provinciali dovranno tenerne conto ai fini della presente pubblicazione) saranno graduati con il seguente ordine di priorità:

- I. Medici frequentanti la terza annualità del corso;
- II. Medici frequentanti la seconda annualità;
- III. Medici frequentanti la prima annualità del corso.

I candidati di cui alla lettera b), nelle singole categoria di appartenenza, saranno graduati secondo i criteri già adottati dal vigente ACN, e precisamente nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea, e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici:

- residenti in ambito ASL;
- residenti in ambito Regionale;
- residenti fuori Regione.

Nell'assegnazione degli incarichi si procede, utilizzando gli elenchi, con il seguente ordine di priorità:

- I. Medici frequentanti la terza annualità del corso;
- II. Medici frequentanti la seconda annualità;
- III. Medici frequentanti la prima annualità del corso.

Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, in conformità agli schemi allegati, indirizzandola alla Aziende Sanitarie Provinciali competenti.

- **Allegato "A" domanda per i medici di cui all'art. 5 dell'ACN del 21/06/2018, con esclusivo riferimento al co. 17 i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale non inseriti nella graduatoria regionale di riferimento valida per l'anno 2022;**
- **Allegato "B" domanda per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, D.L. dicembre 2018 n. 135, art. 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n.12, così come recepito dall'art. 4 dell'ACN 18/06/2020.**

I medici aspiranti di cui all'allegato "B" possono concorrere esclusivamente nella stessa regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale. La loro assegnazione rimane comunque subordinata a quella dei medici in possesso del relativo diploma di formazione specifica di cui allegato A). Gli incarichi in questione dovranno essere assegnati nel rispetto dell'art. 4 e art. 5 dell'ACN del 18/06/2020, che ha novellato l'art. 34 e l'art. 35 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 della legge n. 445/00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, attestante l'esistenza di rapporti di lavoro dipendenti in atto alla data di presentazione della domanda, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità. I medici corsisti di cui all'allegato "B" dovranno dichiarare inoltre di non trovarsi in situazioni di incompatibilità per effetto dell'art. 2 ACN 18/06/2020 che ha novellato l'art. 17 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i.

Tutte le altre situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al co. 8 dell'art 17 dell'ACN 29/07/09.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Vito Carbone)**

**IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Dott. Mauro Nicastro)**

ALLEGATO "A"

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA (ANNO 2022) RIMASTI VACANTI**

I medici che hanno conseguito titolo di formazione specifica in M.G. relativo al corso ☐ 2018-2021 ☐ 2019-2022
(biffare una delle due voci – pena esclusione)

BOLLO

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI _____

VIA _____

RACCOMANDATA

Il sottoscritto dott. _____ nato a _____

Prov. _____ il _____ M _____ F _____ codice fiscale _____ residente a _____

Prov. _____ via _____ n. _____ c.a.p. _____ tel. _____

e residente nel territorio della Regione _____, dal _____, di aver conseguito il titolo di formazione
nel triennio 2018-2021 o 2019-2022. (cassare la voce che non interessa) in data _____ presso

ASL _____.

Di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data _____, con voto _____/110.

FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 17, lett. b) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale 21/06/2018, novellato dall'ACN 18/06/2020, per l'assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul BURP n. 31 del 17/03/2022, e segnatamente per i seguenti incarichi:

n.	AZIENDA	Ambito Territoriale	n.	AZIENDA	Ambito Territoriale
1			5		
2			6		
3			7		
4			8		

Chiede a tal fine, in osservanza a quanto previsto dall'art. 5 co. 17 lett. b) dell'ACN 21/06/2018, di poter accedere alla assegnazione degli incarichi carenti rimasti vacanti, nel rispetto della graduatoria prevista dal presente bando, con priorità ai formati negli anni 2018-2021 e successivamente per quelli formati negli anni 2019-2022.

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :

☐ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____ (Campo obbligatorio)

☐ la propria residenza

☐ il domicilio sotto indicato:

c/o _____ Comune _____ c.a.p. _____

Prov. _____ indirizzo _____, n. _____

Allega alla presente:

1. certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva
2. Attestato di formazione specifica in medicina generale.

Data _____

(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del documento di identità.

ALLEGATO "B"**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA (ANNO 2022) RIMASTI VACANTI**

(medici iscritti al corso di formazione in medicina generale D.L.vo N. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/03) ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.

BOLLO

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI _____

VIA _____

RACCOMANDATA

Il sottoscritto dott. _____ nato a _____

Prov. ____ il ____ M ____ F ____ codice fiscale _____ residente a _____

Prov. ____ via _____ n. ____ c.a.p. _____ tel. _____

e residente nel territorio della Regione _____ dal _____

Iscritto al ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° (barrare) anno del corso di formazione in medicina generale, presso _____
con sede _____ provincia _____ (*)

(*)Gli aspiranti aventi titolo possono concorrere solo per le ore carenti che rientrano nell'ambito regionale in cui insiste le sede del polo formativo a cui sono stati assegnati.

Di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data _____, con voto _____/110.

FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 9 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12, di assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul BURP n. 31 del 17/03/2022, e segnatamente per i seguenti incarichi:

n.	AZIENDA	Ambito Territoriale	n.	AZIENDA	Ambito Territoriale
1			5		
2			6		
3			7		
4			8		

Chiede a tal fine, in osservanza a quanto previsto D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12 di poter accedere alla assegnazione degli incarichi carenti, in subordine agli aventi titolo ai sensi dell'art. 5 co.17 dell'ACN 21.06.2018, nel rispetto della graduazione prevista dal presente bando in linea con l'art. 4 dell'ACN 18/06/2020.

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :

☐ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____
(Campo obbligatorio)

☐ la propria residenza

☐ il domicilio sotto indicato:

c/o _____ Comune _____ c.a.p. _____

Prov. _____ indirizzo _____, n. _____

Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.

Data _____

(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del documento di identità.

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 16 dicembre 2022, n. 888

Avvio procedimento indizione Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione di curricula e prova orale, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di “Supporto specialistico per la ricognizione delle Infrastrutture Portuali”.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 (Separazione delle attività di gestione e di indirizzo politico).

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ed il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e smi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui è stato approvato il nuovo Modello organizzativo denominato *“MAIA 2.0”*.

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante *“Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio all'Avv. Costanza Moreo.

VISTO l'A.D. del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.

VISTO l'A.D. n. 3 del 20/05/2022, con cui il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, integrando l'A.D. n. 2 del 20/05/2022 ha rimodulato i Servizi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture confermando il Servizio *“Demanio Costiero e Portuale”* ridefinendone le funzioni e ne ha affidato la direzione ad interim all'Avv. Costanza Moreo;

VISTI:

- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”*;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”*;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”*.

VISTI, altresì:

- l'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e smi, che disciplina le condizioni e i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

- il Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 11 *“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”*, in quanto applicabile per le parti non incompatibili con la normativa statale sopravvenuta;
- la deliberazione n. 46/2022/INPR della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia recante *“Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ed alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005”*

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa *“Controllo di gestione, trasparenza, prevenzione della corruzione”*, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 2248 del 29.12.2021 è stato approvato uno schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. tra Regione Puglia ed ASSET Puglia, che prevede, tra l’altro, un’attività di ricognizione delle infrastrutture portuali di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. n. 17/2015, propedeutica e funzionale all’adozione del Quadro Conoscitivo del Sistema dei Porti della Regione Puglia;
- l’Accordo succitato, sottoscritto dalle parti in data 17/02/2022, ha una durata di 24 mesi prorogabili ed attribuisce alla competenza della Sezione Demanio e Patrimonio un ruolo di coordinamento generale e di supervisione dell’intera attività;
- con nota prot. n. 2973 del 13/07/2022 ASSET Puglia ha trasmesso i risultati della *“Identificazione delle infrastrutture portuali da sottoporre a ricognizione”* – Ambito A.1 - di cui all’Accordo sottoscritto a seguito della D.G.R. n. 2248/2021, quale primo *output* dell’attività sopra citata;
- a valle dell’attività condotta da ASSET Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale di prossima adozione sarà elaborato un *Atto di indirizzo per la predisposizione del Documento programmatico della Portualità turistica regionale* necessario alla valorizzazione e allo sviluppo spaziale e funzionale del Sistema dei Porti della Regione Puglia;
- con la predetta D.G.R. sarà, quindi, dato mandato al Servizio *“Demanio Costiero e Portuale”* di provvedere, di concerto con altre Strutture regionali, a porre in essere gli adempimenti e procedure per l’adozione del Documento;
- le complesse e sfidanti attività da intraprendere, certamente strategiche per il Governo regionale, necessitano di competenze specifiche e consolidate in materia non rinvenibili tra i dipendenti assegnati al Servizio, onde consentire l’immediato avvio degli interventi programmati e, dunque, il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

CONSIDERATO che:

- con nota prot. AOO_108/14482 del 04.11.2022 è stato richiesto alla Sezione Personale di attivare la procedura di interpello prevista dall’art. 4 del Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 11, ovvero di avviare una ricognizione all’interno dell’Ente regionale finalizzata alla ricerca di una figura professionale, con profilo di Specialista tecnico di policy – cat. D, per lo svolgimento di attività di *“supporto specialistico per la ricognizione delle infrastrutture portuali”*, quali a titolo meramente esemplificativo:
 - 1) Cura dei rapporti con le Capitanerie di Porto e con le Autorità di Sistema Portuale;
 - 2) Acquisizione di documentazione, studi, Report inerenti lo stato di consistenza dei porti regionali, attraverso attività di raccordo con la Direzione marittima, le Capitanerie di Porto ed i Comuni costieri;
 - 3) Analisi delle criticità strutturali e gestionali rilevate tramite le attività di cui sopra;
 - 4) Supervisione degli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di collaborazione con ASSET Puglia.
- In data 16/11/2022 il dirigente della Sezione Personale ha provveduto a pubblicare uno specifico Avviso interno (n. 34/022/RC) sul Portale NoiPA - Puglia, rivolto al personale dipendente che abbia superato

il periodo di prova, fissando il termine ultimo per la presentazione delle candidature in 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

PRESO ATTO che:

- l'avviso interno è risultato deserto, non essendo pervenuta alcuna candidatura entro i termini ivi stabiliti.

CONSIDERATO altresì che:

- al fine di perseguire gli obiettivi strategici assegnati alla Struttura, si rende necessario reperire una figura professionale che risulti in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze in materia, non essendo le stesse rinvenibili né tra i dipendenti assegnati al Servizio "Demanio Costiero e Portuale" né tra il restante personale dell'Ente regionale;
- il profilo professionale ricercato per operare a diretto supporto del Servizio "Demanio Costiero e Portuale" è espresso dalla seguente professionalità:

Supporto specialistico per la ricognizione delle infrastrutture Portuali, per il quale è richiesto, lo svolgimento delle attività di seguito elencate, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- ☐ Cura dei rapporti con le Capitanerie di Porto e/o con le Autorità di Sistema Portuale;
- ☐ Acquisizione di documentazione, studi, Report inerenti lo stato di consistenza dei porti regionali, attraverso attività di raccordo con la Direzione marittima, le Capitanerie di Porto ed i Comuni costieri;
- ☐ Analisi delle criticità strutturali e gestionali rilevate tramite le attività di cui sopra;
- ☐ Supervisione degli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di collaborazione con ASSET Puglia.

RITENUTO, pertanto:

- di dover procedere all'avvio dell'indizione di un Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico professionale di cui trattasi, ai sensi dell'art 7, co. 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e smi;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i seguenti atti:
 - ☐ **Avviso pubblico di selezione**, mediante comparazione di curricula e prova orale, per il conferimento di n. 1 incarico di "Supporto specialistico per la ricognizione delle Infrastrutture Portuali";
 - ☐ **Allegato A** dell'Avviso – Schema di Modello di domanda di partecipazione
 - ☐ **Allegato B** dell'Avviso – Schema di Modello per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
- di dover provvedere ad inviare il predetto Avviso ed i relativi allegati alla Sezione Personale per le verifiche di competenza e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), oltre che sul sito web istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo <http://www.regione.puglia.it> - sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali".
- di stabilire che il periodo di espletamento delle prestazioni decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto ed avrà una **durata di 24 mesi**;
- di quantificare il compenso da corrispondere al soggetto incaricato nella misura di **€ 35.000,00** annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, determinato in funzione delle attività oggetto dell'incarico, del profilo professionale richiesto e della durata dello stesso.

DATO ATTO che:

- la procedura selettiva sarà gestita dalla Sezione Demanio e Patrimonio su autorizzazione, per le vie brevi, del dirigente della Sezione Personale;
- la spesa prevista per la presente procedura di selezione graverà sulle risorse del Bilancio autonomo regionale 2023 e 2024 ed, in particolare, sul capitolo U0003680 "SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL

DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE. L.R. 27/95", CRA 10.06, Missione 1, Programma 5 PDCF U.1.03.02.10.000;

- con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice della selezione *de qua*, incaricata di verificare la regolarità formale delle candidature pervenute e di procedere alla loro valutazione utilizzando i criteri indicati nell'avviso.

CONSTATATO inoltre che è necessario provvedere alla prenotazione di impegno della spesa per la somma complessiva di € 70.000,00, di cui € 35.000,00 sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e € 35.000,00 sulla competenza dell'esercizio finanziario 2024 per la copertura finanziaria dell'Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione di curricula e prova orale, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di "Supporto specialistico per la ricognizione delle Infrastrutture Portuali", come indicato nella sezione adempimenti contabili

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E S.M.I.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS. MM. E II.

PRENOTAZIONE	
Bilancio	Autonomo
Esercizio finanziario	2023
C.R.A. SPESA	10.06
Capitolo di spesa	3680 -- Miss.1 -- Prog.5
Piano di Conti	U. 1.03.02.10
Importo da prenotare	€ 35.000,00
Esercizio finanziario	2024
C.R.A. SPESA	10.06
Capitolo di spesa	3680 -- Miss.1 -- Prog.5
Piano di Conti	U. 1.03.02.10
Importo da prenotare	€ 35.000,00
Codice Unione Europea	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Creditore	Da individuare a seguito della procedura di affidamento
Dichiarazioni	• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011; • si attesta che la prenotazione in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3680.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
*Il Responsabile PO Bilancio adempimenti contabili
e controllo di gestione*
Dott.ssa Concetta Lanotte

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione dirigenziale, trattandosi di materia non ricadente nelle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. n. 7/97, bensì in quelle di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuite alla funzione dirigenziale.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

- **DARE AVVIO** alla procedura di indizione di Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, ai sensi dell'art 7, co. 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e smi;
- **APPROVARE**, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i seguenti atti:
 - ☐ **AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE COMPARAZIONE DI CURRICULA E PROVA ORALE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI**, a valere sulle risorse del Bilancio autonomo regionale – Capitolo U0003680, CRA 10.06, Missione 1, Programma 5, PDCF U.1.03.02.10.000;
 - ☐ **Allegato A** dell'Avviso – Schema di Modello di domanda di partecipazione
 - ☐ **Allegato B** dell'Avviso – Schema di Modello per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
- **INVIARE** il predetto Avviso ed i relativi allegati alla Sezione Personale per le verifiche di competenza e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), oltre che sul sito web istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo <http://www.regione.puglia.it> - sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali";
- **DARE ATTO** che il periodo di espletamento delle prestazioni decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto ed avrà una **durata di 24 mesi**;
- **DARE ATTO** che il compenso da corrispondere al soggetto incaricato è quantificato nella misura di complessivi **€ 35.000,00** annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, determinato in funzione delle attività oggetto dell'incarico, del profilo professionale richiesto e della durata dello stesso;
- **PRENOTARE** contabilmente, con il presente atto, la somma complessiva di € 70.000,00, di cui € 35.000,00 sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 ed € 35.000,00 sulla competenza dell'esercizio finanziario 2024;
- **RINVIARE** a successivo e separato atto la nomina della Commissione giudicatrice, l'approvazione della graduatoria, l'affidamento dell'incarico di cui trattasi e l'approvazione del relativo contratto da sottoscrivere con il soggetto selezionato.

Il presente provvedimento, composto da n. 7 facciate e n. 2 allegati di n. 14 facciate, parte integrante e sostanziale dell'atto stesso:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi, decorrenti dalla data della sua adozione, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Pubblicità legale"- sottosezione "Albo pretorio on

line", ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;

- sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti Amministrativi";
- sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- sarà trasmesso alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), oltre che sul sito web istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo <http://www.regione.puglia.it> - sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali".

La Dirigente della Sezione

(Avv. Costanza Moreo)

Il sottoscritto attesta che procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie. Si attesta, inoltre, che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**P.O. "Controllo di gestione, trasparenza,
prevenzione della corruzione"**

(Dott. Roberto Martelli)



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE COMPARAZIONE DI CURRICULA E PROVA ORALE,
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA RICOGNIZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI”.**

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

La presente procedura selettiva è finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di **“Supporto specialistico per la ricognizione delle Infrastrutture Portuali”** a diretto supporto del Servizio “Demanio Costiero e Portuale”. Al soggetto incaricato sarà richiesto lo svolgimento delle attività di seguito elencate, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- ☐ Cura dei rapporti con le Capitanerie di Porto e/o con le Autorità di Sistema Portuale;
- ☐ Acquisizione di documentazione, studi, Report inerenti lo stato di consistenza dei porti regionali, attraverso attività di raccordo con la Direzione marittima, le Capitanerie di Porto ed i Comuni costieri;
- ☐ Analisi delle criticità strutturali e gestionali rilevate tramite le attività di cui sopra;
- ☐ Supervisione degli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di collaborazione con ASSET Puglia.

Art. 2

(Requisiti di ammissione alla selezione)

Per partecipare alla presente procedura selettiva i candidati devono possedere, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti requisiti:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a)** possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero di essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
- b)** godimento dei diritti civili e politici (i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza);
- c)** non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti per aver subito condanne mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- d)** non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali, nonché di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e)** non essere sottoposto a procedimenti penali;

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE****SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

- f) l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente Avviso, ivi incluse situazioni di conflitto di interesse;

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria;
- esperienza professionale, di almeno 5 anni, maturata presso Autorità di Sistema Portuale e/o Capitanerie di Porto, desumibile prioritariamente da incarichi direttivi o di responsabilità ricoperti presso le stesse o per le stesse.

I suddetti requisiti devono essere dichiarati e dettagliati nella domanda di partecipazione, che dovrà esser redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato A), unitamente al *curriculum vitae*, debitamente datato e sottoscritto, in cui risultino descritte analiticamente le esperienze professionali maturate e gli incarichi ricoperti.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, nonché permanere per l'intera durata dell'incarico.

Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si considerano gli anni di esperienza, espressi in mesi, anche non continuativi. Il mese viene considerato per intero laddove l'esperto abbia prestato la propria attività per un tempo superiore a 15 giorni;

Si precisa che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di esperienza professionale minima richiesta (5 anni), sono cumulabili esperienze lavorative svolte nello stesso periodo per soggetti/Enti diversi.

Art. 3**(Presentazione della candidatura)**

La **domanda di partecipazione** alla selezione, redatta in carta semplice adoperando lo schema allegato al presente Avviso (**Allegato A**) deve essere sottoscritta in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi;

Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura selettiva:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) recapito telefonico;
- e) comune di residenza, nonché il domicilio se diverso dalla residenza, e indirizzo;
- f) recapito di posta elettronica certificata o, in alternativa, di posta elettronica ordinaria, al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni da parte della Sezione;
- g) di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso contenute;

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE****SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

h) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679 (GDPR);

i) di essere consapevole che, in caso di conferimento dell'incarico, il proprio curriculum vitae sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia, con l'indicazione del nominativo, del provvedimento di conferimento dell'incarico, dell'oggetto e della durata dell'incarico, con il relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

j) il possesso dei requisiti previsti, a pena di esclusione, all'art. 2.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dovrà essere inviata, a pena di esclusione, **entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione** del presente Avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia*. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata, nel termine sopra indicato, a mezzo PEC esclusivamente al seguente indirizzo: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it, riportando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "Cognome e Nome del candidato – Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Supporto specialistico per la ricognizione delle Infrastrutture Portuali".

Alla domanda deve essere allegata:

- una copia del documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso di sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- il Curriculum Vitae debitamente datato e sottoscritto, con firma autografa o digitale;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'autocertificazione dei titoli accademici (Allegato B), datata e sottoscritta con firma autografa o digitale;

L'invio deve essere effettuato mediante scansione in un unico file in formato PDF della domanda completa degli allegati. Ai fini del rispetto del termine su indicato, farà fede l'attestazione della data e dell'ora di invio, come documentato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Sezione.

Al fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati via PEC, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da errori nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici oppure imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La Regione Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio insindacabile giudizio, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che da ciò possa derivarne alcun onere conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE****SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO****Art. 5****(Procedura e criteri di valutazione)**

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture nominerà con apposito atto una Commissione Giudicatrice, composta secondo i criteri di cui all'art. 6 del R.R. n. 11/2009, incaricata di verificare la regolarità delle candidature pervenute, ossia che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dall'Art. 4 del presente Avviso, e di procedere alla loro valutazione attribuendo i relativi punteggi utilizzando i criteri indicati nell'avviso.

In particolare, costituiscono **cause di inammissibilità**:

- 1) la presentazione della domanda redatta secondo uno schema diverso dall'Allegato A) al presente Avviso;
- 2) la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., come riportato nello schema di cui all'Allegato A) al presente Avviso;
- 3) la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., circa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, come riportato nello schema di cui all'Allegato A) al presente Avviso;
- 4) la mancanza della firma del candidato sulla domanda;
- 5) la mancanza del curriculum vitae;
- 6) la mancanza del documento di identità, ove richiesto;
- 7) la presentazione della domanda, completa dei relativi allegati, in un formato file non conforme all'art. 4 dell'Avviso;
- 8) la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso.
- 9) la trasmissione della domanda e degli allegati, all'indirizzo PEC indicato nell'Avviso, con un mezzo diverso dalla PEC;
- 10) la trasmissione della domanda e degli allegati, ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'Avviso.

La valutazione delle candidature pervenute per l'affidamento dell'incarico di cui al presente Avviso sarà effettuata, da parte della Commissione di cui sopra, sulla base di una procedura comparativa dei *curricula* presentati, seguita da una prova orale volta ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere.

Per la valutazione dei curricula è prevista l'assegnazione di un **punteggio massimo di 30 punti**, ripartiti tra titoli accademici ed esperienze professionali, come dettagliato nella tabella sottostante; si precisa che saranno valutate solo le esperienze di cui siano fornite tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di effettuare la valutazione; è necessario, quindi, specificare nel modello di domanda (Allegato A) l'Amministrazione/Ente/soggetto per il quale si è prestata l'attività, il periodo (giorno, mese e anno di inizio e fine), l'oggetto dell'incarico e le attività svolte.

Concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati, compresi quelli minimi richiesti per l'ammissibilità.



**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE**

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI		
Titoli accademici (max 5 punti)		
A	Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS esclusa quella triennale):Votazione da 104 a 110 compresa la lode (0,5 per ogni punto di laurea in più dopo 103).	Punti: max 3,5
B	Master di durata almeno annuale in discipline attinenti il profilo ricercato, conseguito presso Università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri: max n. 1 master	Punti: max 0,5
C	Dottorato in discipline attinenti il profilo ricercato: max n. 1 dottorato	Punti: max 0.5
D	Formazione specialistica con superamento prova esame in discipline attinenti il profilo ricercato: max n. 1 corso	Punti: max 0,5
Esperienze professionali (max 25 punti)		
E	1 punto per ogni anno di esperienza maturata; i periodi inferiori all'anno sono computati proporzionalmente.	

La Commissione espleta l'attività valutativa dei C.V. compilando apposita griglia di valutazione e, sulla base degli esiti, redige l'elenco nominativo dei candidati secondo un ordine di merito.

I candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di 12/30 (dodici/trentesimi) sono ammessi alla successiva fase di valutazione, consistente in un colloquio sulle materie ed attività connesse all'incarico oggetto della presente Avviso.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo internet <http://www.regione.puglia.it> - sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per la prova orale è prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 10 punti e la stessa si intende superata con un punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi).

La mancata presentazione alla prova orale per qualsiasi motivo, ancorchè dipendente da caso fortuito o forza maggiore, sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla presente procedura selettiva.

Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni adottate sarà redatto, a cura del Segretario della Commissione, un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria finale secondo l'ordine decrescente del punteggio totale riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione del

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE****SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

curriculum e nella prova orale, che sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio.

In caso di parità di punteggio, la graduatoria finale, anche ai fini dell'eventuale incarico, tiene conto del maggior punteggio conseguito per le Esperienze professionali rispetto ai Titoli.

La graduatoria di merito, è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo internet <http://www.regione.puglia.it> - sezione "*Concorsi/Bandi e Avvisi regionali*" con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed ha una durata di 24 mesi dalla data della pubblicazione.

La Regione Puglia si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria nel caso in cui il soggetto incaricato si trovi nella condizione di non potere più dare seguito alla collaborazione, ferma restando l'effettuazione dei controlli rito.

Art. 6**(Sottoscrizione del contratto)**

La Regione Puglia si riserva la facoltà di procedere, prima della eventuale stipula del contratto, a idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità di quanto dichiarato dal soggetto vincitore in sede di partecipazione.

In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato vincitore di una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, nonché di una dichiarazione relativa allo svolgimento di altri incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionale, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Siffatte situazioni soggettive dovranno perdurare per l'intera durata dell'incarico.

Fermo restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati all'atto del conferimento dell'incarico emerga l'impossibilità di comprovare le dichiarazioni rese, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.

Laddove il candidato sia dipendente di pubblica amministrazione, ai fini della stipula del contratto presenta ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso la Regione Puglia, senza la quale non si potrà procedere al conferimento dell'incarico.

Al candidato risultato vincitore della selezione verrà inviata a mezzo PEC apposita comunicazione recante l'indicazione della data prevista per la sottoscrizione del contratto. Il candidato che non si presenterà presso la sede della Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio nel giorno fissato per la stipula del contratto verrà dichiarato decaduto; possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta e contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- identità delle parti;

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE****SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

- individuazione delle prestazioni richieste;
- la durata dell'incarico;
- l'entità del compenso e le modalità e i tempi di erogazione;
- gli obblighi in materia di riservatezza;
- la disciplina del recesso del rapporto;
- i casi di risoluzione del contratto;
- il foro competente per la risoluzione delle controversie.

Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, unitamente al *curriculum vitae* ed alle dichiarazioni e informazioni prescritte dall'art. 15, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., saranno pubblicati sul Sito web della Regione Puglia – Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Consulenti e collaboratori”, nonché trasmessi alle autorità competenti.

Art. 7**(Durata dell'incarico e compenso)**

L'incarico avrà la durata di ventiquattro (24) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Il soggetto selezionato opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti della Regione Puglia, pur in osservanza degli indirizzi generali che verranno impartiti dalla Sezione Demanio e Patrimonio.

Il compenso da corrisponderci è fissato in **€ 35.000,00** annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, determinato in funzione delle attività oggetto dell'incarico, del profilo professionale richiesto e della durata dello stesso.

Si specifica che le eventuali spese di viaggio/trasferta strettamente correlate ad attività previste dall'incarico non sono comprese nel compenso previsto ma, previa autorizzazione da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, saranno rimborsate a piè di lista, dietro presentazione di fattura e di giustificativi di spesa.

L'attività sarà svolta prioritariamente a Bari, presso la Sezione Demanio e Patrimonio. Non sono rimborsabili le spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro.

La liquidazione del compenso avverrà con cadenza trimestrale, dietro presentazione di fattura unitamente a dettagliata relazione comprovante l'attività svolta nel periodo.

Art. 8**(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informano i soggetti partecipanti al presente Avviso che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di selezione e per le successive attività inerenti il conferimento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE****SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Finalità del trattamento: i dati forniti sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di selezione; nello specifico:

- i dati dei candidati sono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione dichiarati ai fini della partecipazione;
- i dati del soggetto incaricato sono trattati ai fini della predisposizione dell'atto di conferimento e degli adempimenti procedurali ad esso conseguenti.

Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritte viene effettuato in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 165/2001 e smi. e del Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 11 *“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”*, in esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Puglia, ex art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679;

Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, Avv. Costanza Moreo, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto:

recapito mail: c.moreo@regione.puglia.it; PEC: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza:

I dati raccolti potranno essere comunicati:

- ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR;
- ai componenti, nonché al Segretario, della Commissione Giudicatrice;
- al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
- ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
- ad altri soggetti pubblici o privati in adempimento di obblighi di legge;
- ad altri dipendenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura selettiva, nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 33/2013 e smi.

Trasferimento in Paesi Terzi: i dati raccolti non saranno trasferiti in altri Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi extra-UE

Modalità del trattamento: Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni rese, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

Conferimento dei dati: l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

Periodo di conservazione: I dati raccolti sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti degli interessati: Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio) come innanzi indicato, o in alternativa, contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE****SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

- Diritto d'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR;
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 20 del GDPR;
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR.

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

**Art. 9
(Norme di rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

**Art. 10
(Pubblicità)**

Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), oltre che sul sito web istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo <http://www.regione.puglia.it> - sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali".

**Art. 11
(Responsabile del procedimento)**

Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è la Dott.ssa Costanza Moreo, dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, telefono: 080/5404043, e-mail: c.moreo@regione.puglia.it.



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
Via G. Gentile n.52
70126 Bari

serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE
COMPARAZIONE DI CURRICULA E PROVA ORALE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA RICOGNIZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PORTUALI.**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov.
(____) il _____, codice fiscale _____, Partita I.V.A. (eventuale)
_____ recapito telefonico _____,
residente in _____ via _____ n. _____
PEC o e-mail _____

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo – Supporto specialistico per la ricognizione delle Infrastrutture Portuali.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

1. di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;

- ☐ di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all'Unione Europea: _____ o cittadino/a del seguente Stato extracomunitario _____ regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano, di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;



**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE**

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

2. di aver maturato l'esperienza professionale minima richiesta dall'art. 2 dell'Avviso;
3. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali, nonché di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. non essere sottoposto a procedimenti penali;
6. l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente Avviso, ivi incluse situazioni di conflitto di interesse;
7. di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso contenute;
8. di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679;
9. di essere consapevole che, in caso di conferimento dell'incarico, il proprio curriculum vitae sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia, con l'indicazione del nominativo, del provvedimento di conferimento dell'incarico, dell'oggetto e della durata dell'incarico, con relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dalla Regione Puglia;
11. di impegnarsi per tutta la durata dell'incarico a non assumere e/o a rinunciare ad incarichi in conflitto di interessi con le attività della Regione Puglia;
12. di impegnarsi a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità.

Il computo dei mesi di esperienza del/della sottoscritto/a per la candidatura al profilo di "Supporto specialistico per la ricognizione delle Infrastrutture Portuali" è stato condotto in accordo alla seguente tabella (aggiungere o togliere righe, se necessario):

	Attività svolte - Ruolo ricoperto (Descrizione sintetica in accordo al dettaglio desumibile dal CV)	Amministrazione/Ente	Data inizio – Data fine (gg/mm/aaaa)	Mesi validi ai fini del computo della esperienza nel ruolo
1				

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE****SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTALE MESI DI ESPERIENZA (scrivere la somma dei mesi riportati nell'ultima colonna)				

Si allega:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario in caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale);
- *curriculum vitae* debitamente datato e sottoscritto, con firma autografa o digitale, dal quale risultino le esperienze professionali maturate nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze richieste dall'Avviso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'autocertificazione dei titoli accademici (Allegato B), datata e sottoscritta con firma autografa o digitale;

Luogo e data _____

Il dichiarante _____



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

ALLEGATO B

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(rese ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR n.445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ () il _____,
residente in _____ () via _____
_____ n. _____
telefono _____ P.E.C. o e-mail _____
codice fiscale _____ Partita I.V.A. (eventuale)
_____;

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di
produzione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 e smi,

DICHIARA



**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE**

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

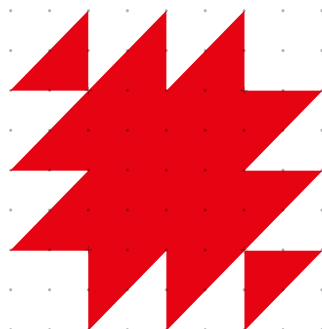
Si allega copia di un valido documento di identità del sottoscrittore (non necessario in caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale)

Luogo e data _____

Il dichiarante _____

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 117 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Laboratorio Musicale"
Via Bixio, Tuglie (LE).



Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

**Avviso N. 117 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico
"Laboratorio Musicale"**
Via Bixio, Tuglie (LE)



Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

SOMMARIO

	p.
1. Inquadramento normativo	3
2. Finalità e oggetto dell'Avviso	4
3. Soggetti proponenti	5
4. Procedura di co-progettazione	6
5. Contenuti della proposta progettuale	7
6. Durata	8
7. Risorse a disposizione	8
8. Spese ammissibili	8
9. Modalità e termini di presentazione delle proposte	10
10. Cause di esclusione	11
11. Valutazione delle proposte progettuali	12
12. Adempimenti successivi alla valutazione	13
13. Accordo di collaborazione	15
14. Modalità di erogazione del contributo e rimborso delle spese	16
15. Modifiche al progetto definitivo	16
16. Monitoraggio, controlli e revoche	17
17. Trattamento dei dati personali	17
18. Foro competente	17
19. Assistenza tecnica alla compilazione del formulario di candidatura online	18
20. Informazioni sul procedimento	18

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali";
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione della scheda-progetto "Luoghi Comuni", quale nuova misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione "Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione";
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l'"Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale";
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30 novembre 2016 avente ad oggetto "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti";
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art. 24 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l'Avviso per gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all'A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 137 del 28/07/2022 con cui l'Ente pubblico Comune di Tuglie ha aderito all'iniziativa regionale "Luoghi Comuni".

2. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso, nell'ambito dell'iniziativa regionale denominata "Luoghi Comuni", intende:

- › supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
- › sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva, vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio;
- › favorire la creazione di competenze utili per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell'innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita;
- › aumentare il numero di luoghi per la creatività e l'apprendimento dedicati ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
- › riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva (Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.

Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che dovranno:

- › favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità locali;
- › contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inesprese dei giovani per una loro crescita professionale;
- › mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua riconoscibilità sul territorio;
- › rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all'art. 55 commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli

Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo finalità lucrative.

L'Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall'Ente pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall'Ente nel proprio Atto deliberativo di adesione all'iniziativa.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Considerate le finalità e l'oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii "Codice del Terzo settore", ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).

Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- › avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
- › avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. I componenti dell'organo di amministrazione non potranno essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l'Organizzazione dovrà comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;
- › essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell'istituzione del RUNTS, ai sensi dell'articolo 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l'Organizzazione giovanile abbia presentato l'istanza per l'iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell'iscrizione deve avvenire prima della stipula dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
- › non essere nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).

Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell'ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l'oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura e l'ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del progetto.

4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:

A) Selezione dell'Organizzazione del Terzo Settore

In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta progettuale preliminare in base a quanto previsto dall'art. 9 del presente Avviso. A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) procede alla:

- › verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
- › valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione di un punteggio in base ai criteri indicati all'art. 11 del presente Avviso;
- › verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella documentazione di cui all'art. 9 del presente Avviso;
- › individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione descritta nella successiva fase B.

B) Co-progettazione

L'Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l'Ente titolare dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio condiviso fra le parti coinvolte.

In particolare, la discussione ha l'obiettivo di:

- › dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano al meglio alle esigenze dell'Ente, del territorio e della comunità di riferimento;
- › rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
- › definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase di candidatura.

C) Convenzionamento

A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che disciplina compiti, oneri e responsabilità nell'ambito delle attività da realizzare. All'Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.

Contestualmente l'Organizzazione giovanile selezionata e l'Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione (della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e condizioni di utilizzo.

5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento, e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall'Ente titolare dello spazio in sede di adesione all'iniziativa Luoghi Comuni e descritti all'interno dell'Allegato 1.

Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e agli ambiti di intervento, sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Avviso.

La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve contenere le seguenti informazioni:

- › dati anagrafici del soggetto proponente;
- › presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
- › descrizione del progetto e delle attività previste;
- › caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi sul territorio e sulle comunità di riferimento);
- › comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
- › piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
- › eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
- › modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione¹;
- › follow up del progetto.

La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l'apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.

¹ L'Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come: beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. ("La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento dei servizi sociali", nota di approfondimento di ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

6. DURATA

L'avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall'Organizzazione giovanile a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui all'art. 13 del presente Avviso.

La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l'Organizzazione giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il completamento delle attività nei successivi 6 mesi.

Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.

7. RISORSE A DISPOSIZIONE

Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro 40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate alla riattivazione dello spazio di cui all'Allegato 1.

Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate dall'Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:

- › previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
- › imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
- › sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;
- › identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti dal soggetto beneficiario.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

MACROVOCE DI SPESA	Voce di spesa	Descrizione
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Servizi di manutenzione ordinaria	Acquisto di servizi e materiali per la manutenzione ordinaria dello spazio, funzionale alle attività progettuali.
SPESE DI FUNZIONAMENTO	Risorse umane	Costi relativi alle risorse umane direttamente e specificamente utilizzate per lo svolgimento delle attività progettuali.
	Beni durevoli	Acquisto e/o leasing di beni durevoli strettamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
	Gestione attività	Spese direttamente legate alla realizzazione delle attività progettuali (comunicazione, servizi, SIAE, cancelleria, noleggio breve di attrezzature etc.).
	Altre spese generali	Ulteriori costi di funzionamento sostenuti esclusivamente nell'ambito del progetto (spese di viaggio, spese assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di manutenzione ordinaria.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- › spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
- › spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
- › spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale volontario o al personale direttivo dell'Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese di tipo forfettario, salvo quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/02/2023.

La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:

STEP 1

Registrazione dell'Organizzazione

Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare al presente Avviso deve creare un profilo all'interno della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Per procedere alla registrazione, un referente dell'Organizzazione giovanile deve autenticarsi tramite la pagina "Accedi" utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d'Identità Elettronica) / CNS (Carta Nazionale dei Servizi) utile all'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta conclusa la registrazione, il referente dell'Organizzazione potrà accedere alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS.

STEP 2

Compilazione della candidatura

Dopo aver effettuato l'accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE / CNS, il referente dell'Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l'apposito formulario online.

La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare sul tasto "Salva" presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite. Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente documentazione nei formati indicati in piattaforma:

- › copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Organizzazione proponente;
- › curriculum dell'Organizzazione proponente;
- › copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con allegati i relativi documenti di identità;
- › eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;

- › eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta progettuale.

STEP 3*Inoltro della domanda di candidatura*

A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente procedura:

- a) il referente dell'Organizzazione proponente, terminato correttamente lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
- b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2) con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
- c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma telematica.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:

- a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Avviso;
- b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all'art. 9 del presente Avviso;
- c) pervenuti oltre il termine previsto all'art. 9 del presente Avviso;
- d) privi di domanda di candidatura prevista dall'art. 9 del presente Avviso, STEP 3 punto c).

Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all'interno dell'iniziativa Luoghi Comuni, ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.

Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

L'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall'art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. All'Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l'Organizzazione proponente sarà esclusa dalla valutazione.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione sociale, nominata da ARTI con provvedimento del Direttore Amministrativo.

La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.

La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni**PUNTI****CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE****Esperienza e professionalità dei soggetti promotori**

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO**Qualità e coerenza progettuale**

max 20

Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l'analisi del contesto di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall'Ente proprietario. Chiarezza nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento

max 20

Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene pubblico interessato dall'intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni, di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

Valore innovativo del progetto

max 10

Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**Congruienza tra le attività ed il piano dei costi**

max 15

Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi e attività proposte.

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell'Organizzazione di partecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE

max. 100

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:

Giudizio	Moltiplicatore
Eccellente	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Scarso	0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.

L'Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).

In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione, individua l'Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di candidatura.

Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto nel precedente art. 4).

Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

- › la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
- › ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato, che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore criticità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › l'Ente proprietario dell'immobile interessato, rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato;
- › l'Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio esperto.

La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
- b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso (descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall'Ente nell'Allegato 1;
- c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase, il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.

L'assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell'Organizzazione giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

Nell'ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.

13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.

L'Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all'attivazione della partnership fra pubblico e privato sociale per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in sede di co-progettazione. L'Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di lista dei costi effettivamente sostenuti dall'Organizzazione giovanile selezionata nell'ambito del progetto oggetto della convenzione.

In particolare, l'Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i seguenti elementi:

- › oggetto dell'Accordo;
- › durata;
- › contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso delle spese;
- › impegni dell'Organizzazione giovanile, dell'Ente titolare dello spazio e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI);
- › monitoraggio, verifiche e controlli;
- › inadempienze e risoluzione;
- › coperture assicurative;
- › controversie;
- › trattamento dei dati personali.

All'Accordo di collaborazione verranno allegati:

- a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;
- b) il contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione dall'Ente titolare in favore dell'Organizzazione giovanile selezionata per la realizzazione delle attività co-progettate.

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE

L'erogazione del contributo è condizionata all'esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza con quanto previsto all'art. 8 del presente Avviso "Spese ammissibili") e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.

Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell'effettivo avvio delle attività co-progettate.

La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso, saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un'apposita relazione sulle attività realizzate.

La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo di co-progettazione e verifica da parte dell'ARTI, con il contributo dell'Ente titolare dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio), elenco delle spese sostenute durante l'intero periodo di realizzazione del progetto definitivo.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso verrà ridotta in misura corrispondente.

In relazione alle erogazioni sopra indicate, l'organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO

ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE

In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l'Ente proprietario, può disporre incontri periodici di raccordo con l'obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull'esecuzione delle attività stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l'effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L'Organizzazione beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l'Organizzazione beneficiaria si impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.

Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.

ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

La Regione Puglia, ARTI e l'Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.

18. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro di Bari.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE

È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.

L'assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell'intervento.

20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.

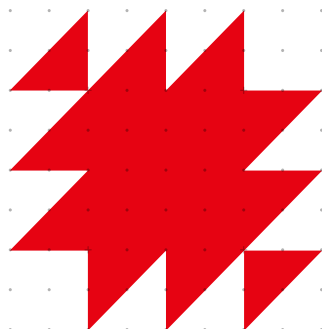
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.

Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 118 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Locale Gabbia dei Leoni" Piazza Trieste, Adelfia (BA).



Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

**Avviso N. 118 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico
"Locale Gabbia dei Leoni"
Piazza Trieste, Adelfia (BA)**



SOMMARIO

	p.
1. Inquadramento normativo	3
2. Finalità e oggetto dell'Avviso	4
3. Soggetti proponenti	5
4. Procedura di co-progettazione	6
5. Contenuti della proposta progettuale	7
6. Durata	8
7. Risorse a disposizione	8
8. Spese ammissibili	8
9. Modalità e termini di presentazione delle proposte	10
10. Cause di esclusione	11
11. Valutazione delle proposte progettuali	12
12. Adempimenti successivi alla valutazione	13
13. Accordo di collaborazione	15
14. Modalità di erogazione del contributo e rimborso delle spese	16
15. Modifiche al progetto definitivo	16
16. Monitoraggio, controlli e revoche	17
17. Trattamento dei dati personali	17
18. Foro competente	17
19. Assistenza tecnica alla compilazione del formulario di candidatura online	18
20. Informazioni sul procedimento	18

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali";
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione della scheda-progetto "Luoghi Comuni", quale nuova misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione "Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione";
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l'"Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale";
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30 novembre 2016 avente ad oggetto "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti";
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art. 24 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l'Avviso per gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all'A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 102 del 23/09/2022 con cui l'Ente pubblico Comune di Adelfia ha aderito all'iniziativa regionale "Luoghi Comuni".

2. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso, nell'ambito dell'iniziativa regionale denominata "Luoghi Comuni", intende:

- › supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
- › sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva, vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio;
- › favorire la creazione di competenze utili per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell'innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita;
- › aumentare il numero di luoghi per la creatività e l'apprendimento dedicati ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
- › riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva (Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.

Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che dovranno:

- › favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità locali;
- › contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inesprese dei giovani per una loro crescita professionale;
- › mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua riconoscibilità sul territorio;
- › rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all'art. 55 commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli

Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo finalità lucrative.

L'Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall'Ente pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall'Ente nel proprio Atto deliberativo di adesione all'iniziativa.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Considerate le finalità e l'oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii "Codice del Terzo settore", ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).

Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- › avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
- › avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. I componenti dell'organo di amministrazione non potranno essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l'Organizzazione dovrà comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;
- › essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell'istituzione del RUNTS, ai sensi dell'articolo 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l'Organizzazione giovanile abbia presentato l'istanza per l'iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell'iscrizione deve avvenire prima della stipula dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
- › non essere nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).

Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell'ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l'oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura e l'ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del progetto.

4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:

A) Selezione dell'Organizzazione del Terzo Settore

In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta progettuale preliminare in base a quanto previsto dall'art. 9 del presente Avviso. A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) procede alla:

- › verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
- › valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione di un punteggio in base ai criteri indicati all'art. 11 del presente Avviso;
- › verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella documentazione di cui all'art. 9 del presente Avviso;
- › individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione descritta nella successiva fase B.

B) Co-progettazione

L'Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l'Ente titolare dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio condiviso fra le parti coinvolte.

In particolare, la discussione ha l'obiettivo di:

- › dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano al meglio alle esigenze dell'Ente, del territorio e della comunità di riferimento;
- › rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
- › definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase di candidatura.

C) Convenzionamento

A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che disciplina compiti, oneri e responsabilità nell'ambito delle attività da realizzare. All'Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.

Contestualmente l'Organizzazione giovanile selezionata e l'Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione (della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e condizioni di utilizzo.

5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento, e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall'Ente titolare dello spazio in sede di adesione all'iniziativa Luoghi Comuni e descritti all'interno dell'Allegato 1.

Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e agli ambiti di intervento, sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Avviso.

La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve contenere le seguenti informazioni:

- › dati anagrafici del soggetto proponente;
- › presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
- › descrizione del progetto e delle attività previste;
- › caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi sul territorio e sulle comunità di riferimento);
- › comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
- › piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
- › eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
- › modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione¹;
- › follow up del progetto.

La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l'apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.

¹ L'Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come: beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. ("La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento dei servizi sociali", nota di approfondimento di ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

6. DURATA

L'avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall'Organizzazione giovanile a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui all'art. 13 del presente Avviso.

La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l'Organizzazione giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il completamento delle attività nei successivi 6 mesi.

Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.

7. RISORSE A DISPOSIZIONE

Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro 40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate alla riattivazione dello spazio di cui all'Allegato 1.

Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate dall'Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:

- › previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
- › imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
- › sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;
- › identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti dal soggetto beneficiario.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

MACROVOCE DI SPESA	Voce di spesa	Descrizione
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Servizi di manutenzione ordinaria	Acquisto di servizi e materiali per la manutenzione ordinaria dello spazio, funzionale alle attività progettuali.
SPESE DI FUNZIONAMENTO	Risorse umane	Costi relativi alle risorse umane direttamente e specificamente utilizzate per lo svolgimento delle attività progettuali.
	Beni durevoli	Acquisto e/o leasing di beni durevoli strettamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
	Gestione attività	Spese direttamente legate alla realizzazione delle attività progettuali (comunicazione, servizi, SIAE, cancelleria, noleggio breve di attrezzature etc.).
	Altre spese generali	Ulteriori costi di funzionamento sostenuti esclusivamente nell'ambito del progetto (spese di viaggio, spese assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di manutenzione ordinaria.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- › spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
- › spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
- › spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale volontario o al personale direttivo dell'Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese di tipo forfettario, salvo quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/02/2023.

La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:

STEP 1

Registrazione dell'Organizzazione

Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare al presente Avviso deve creare un profilo all'interno della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Per procedere alla registrazione, un referente dell'Organizzazione giovanile deve autenticarsi tramite la pagina "Accedi" utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d'Identità Elettronica) / CNS (Carta Nazionale dei Servizi) utile all'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta conclusa la registrazione, il referente dell'Organizzazione potrà accedere alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS.

STEP 2

Compilazione della candidatura

Dopo aver effettuato l'accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE / CNS, il referente dell'Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l'apposito formulario online.

La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare sul tasto "Salva" presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite. Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente documentazione nei formati indicati in piattaforma:

- › copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Organizzazione proponente;
- › curriculum dell'Organizzazione proponente;
- › copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con allegati i relativi documenti di identità;
- › eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta progettuale.

STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura

A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente procedura:

- a) il referente dell'Organizzazione proponente, terminato correttamente lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
- b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2) con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
- c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma telematica.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:

- a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Avviso;
- b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all'art. 9 del presente Avviso;
- c) pervenuti oltre il termine previsto all'art. 9 del presente Avviso;
- d) privi di domanda di candidatura prevista dall'art. 9 del presente Avviso, STEP 3 punto c).

Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all'interno dell'iniziativa Luoghi Comuni, ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.

Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

L'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall'art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. All'Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l'Organizzazione proponente sarà esclusa dalla valutazione.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione sociale, nominata da ARTI con provvedimento del Direttore Amministrativo.

La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.

La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni**PUNTI****CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE****Esperienza e professionalità dei soggetti promotori**

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO**Qualità e coerenza progettuale**

max 20

Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l'analisi del contesto di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall'Ente proprietario. Chiarezza nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento

max 20

Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene pubblico interessato dall'intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni, di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

Valore innovativo del progetto

max 10

Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**Congruienza tra le attività ed il piano dei costi**

max 15

Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi e attività proposte.

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell'Organizzazione di partecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE

max. 100

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:

Giudizio	Moltiplicatore
Eccellente	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Scarso	0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.

L'Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).

In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione, individua l'Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di candidatura.

Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto nel precedente art. 4).

Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

- › la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
- › ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato, che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore criticità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › l'Ente proprietario dell'immobile interessato, rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato;
- › l'Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio esperto.

La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
- b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso (descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall'Ente nell'Allegato 1;
- c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase, il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.

L'assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell'Organizzazione giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

Nell'ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.

13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.

L'Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all'attivazione della partnership fra pubblico e privato sociale per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in sede di co-progettazione. L'Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di lista dei costi effettivamente sostenuti dall'Organizzazione giovanile selezionata nell'ambito del progetto oggetto della convenzione.

In particolare, l'Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i seguenti elementi:

- › oggetto dell'Accordo;
- › durata;
- › contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso delle spese;
- › impegni dell'Organizzazione giovanile, dell'Ente titolare dello spazio e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI);
- › monitoraggio, verifiche e controlli;
- › inadempienze e risoluzione;
- › coperture assicurative;
- › controversie;
- › trattamento dei dati personali.

All'Accordo di collaborazione verranno allegati:

- a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;
- b) il contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione dall'Ente titolare in favore dell'Organizzazione giovanile selezionata per la realizzazione delle attività co-progettate.

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE

L'erogazione del contributo è condizionata all'esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza con quanto previsto all'art. 8 del presente Avviso "Spese ammissibili") e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.

Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell'effettivo avvio delle attività co-progettate.

La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso, saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un'apposita relazione sulle attività realizzate.

La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo di co-progettazione e verifica da parte dell'ARTI, con il contributo dell'Ente titolare dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio), elenco delle spese sostenute durante l'intero periodo di realizzazione del progetto definitivo.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso verrà ridotta in misura corrispondente.

In relazione alle erogazioni sopra indicate, l'organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO

ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE

In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l'Ente proprietario, può disporre incontri periodici di raccordo con l'obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull'esecuzione delle attività stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l'effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L'Organizzazione beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l'Organizzazione beneficiaria si impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.

Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.

ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

La Regione Puglia, ARTI e l'Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.

18. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro di Bari.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE

È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.

L'assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell'intervento.

20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.

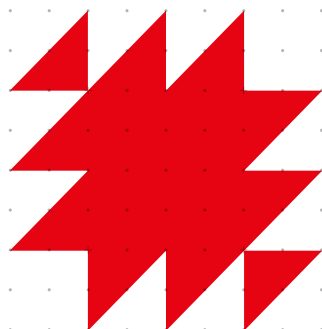
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.

Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 119 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Biblioteca Comunale M. De Angelis". Piazza De Sangro, presso Castello Ducale De Sangro, Torremaggiore (FG).



Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

**Avviso N. 119 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico
"Biblioteca Comunale M. De Angelis"**
Piazza De Sangro, presso Castello Ducale De Sangro, Torremaggiore (FG)

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELL'GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

SOMMARIO

	p.
1. Inquadramento normativo	3
2. Finalità e oggetto dell'Avviso	4
3. Soggetti proponenti	5
4. Procedura di co-progettazione	6
5. Contenuti della proposta progettuale	7
6. Durata	8
7. Risorse a disposizione	8
8. Spese ammissibili	8
9. Modalità e termini di presentazione delle proposte	10
10. Cause di esclusione	11
11. Valutazione delle proposte progettuali	12
12. Adempimenti successivi alla valutazione	13
13. Accordo di collaborazione	15
14. Modalità di erogazione del contributo e rimborso delle spese	16
15. Modifiche al progetto definitivo	16
16. Monitoraggio, controlli e revoche	17
17. Trattamento dei dati personali	17
18. Foro competente	17
19. Assistenza tecnica alla compilazione del formulario di candidatura online	18
20. Informazioni sul procedimento	18

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali";
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione della scheda-progetto "Luoghi Comuni", quale nuova misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione "Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione";
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l'"Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale";
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30 novembre 2016 avente ad oggetto "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti";
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art. 24 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l'Avviso per gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all'A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 144 del 20/06/2022 con cui l'Ente pubblico Comune di Torremaggiore ha aderito all'iniziativa regionale "Luoghi Comuni".

2. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso, nell'ambito dell'iniziativa regionale denominata "Luoghi Comuni", intende:

- › supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
- › sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva, vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio;
- › favorire la creazione di competenze utili per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell'innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita;
- › aumentare il numero di luoghi per la creatività e l'apprendimento dedicati ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
- › riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva (Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.

Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che dovranno:

- › favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità locali;
- › contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inesprese dei giovani per una loro crescita professionale;
- › mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua riconoscibilità sul territorio;
- › rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all'art. 55 commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli

Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo finalità lucrative.

L'Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall'Ente pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall'Ente nel proprio Atto deliberativo di adesione all'iniziativa.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Considerate le finalità e l'oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii "Codice del Terzo settore", ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).

Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- › avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
- › avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. I componenti dell'organo di amministrazione non potranno essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l'Organizzazione dovrà comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;
- › essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell'istituzione del RUNTS, ai sensi dell'articolo 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l'Organizzazione giovanile abbia presentato l'istanza per l'iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell'iscrizione deve avvenire prima della stipula dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
- › non essere nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).

Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell'ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l'oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura e l'ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del progetto.

4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:

A) Selezione dell'Organizzazione del Terzo Settore

In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta progettuale preliminare in base a quanto previsto dall'art. 9 del presente Avviso. A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) procede alla:

- › verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
- › valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione di un punteggio in base ai criteri indicati all'art. 11 del presente Avviso;
- › verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella documentazione di cui all'art. 9 del presente Avviso;
- › individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione descritta nella successiva fase B.

B) Co-progettazione

L'Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l'Ente titolare dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio condiviso fra le parti coinvolte.

In particolare, la discussione ha l'obiettivo di:

- › dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano al meglio alle esigenze dell'Ente, del territorio e della comunità di riferimento;
- › rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
- › definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase di candidatura.

C) Convenzionamento

A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che disciplina compiti, oneri e responsabilità nell'ambito delle attività da realizzare. All'Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.

Contestualmente l'Organizzazione giovanile selezionata e l'Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione (della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e condizioni di utilizzo.

5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento, e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall'Ente titolare dello spazio in sede di adesione all'iniziativa Luoghi Comuni e descritti all'interno dell'Allegato 1.

Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e agli ambiti di intervento, sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Avviso.

La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve contenere le seguenti informazioni:

- › dati anagrafici del soggetto proponente;
- › presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
- › descrizione del progetto e delle attività previste;
- › caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi sul territorio e sulle comunità di riferimento);
- › comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
- › piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
- › eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
- › modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione¹;
- › follow up del progetto.

La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l'apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.

¹ L'Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come: beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. ("La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento dei servizi sociali", nota di approfondimento di ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

6. DURATA

L'avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall'Organizzazione giovanile a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui all'art. 13 del presente Avviso.

La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l'Organizzazione giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il completamento delle attività nei successivi 6 mesi.

Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.

7. RISORSE A DISPOSIZIONE

Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro 40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate alla riattivazione dello spazio di cui all'Allegato 1.

Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate dall'Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:

- › previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
- › imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
- › sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;
- › identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti dal soggetto beneficiario.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

MACROVOCE DI SPESA	Voce di spesa	Descrizione
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Servizi di manutenzione ordinaria	Acquisto di servizi e materiali per la manutenzione ordinaria dello spazio, funzionale alle attività progettuali.
SPESE DI FUNZIONAMENTO	Risorse umane	Costi relativi alle risorse umane direttamente e specificamente utilizzate per lo svolgimento delle attività progettuali.
	Beni durevoli	Acquisto e/o leasing di beni durevoli strettamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
	Gestione attività	Spese direttamente legate alla realizzazione delle attività progettuali (comunicazione, servizi, SIAE, cancelleria, noleggio breve di attrezzature etc.).
	Altre spese generali	Ulteriori costi di funzionamento sostenuti esclusivamente nell'ambito del progetto (spese di viaggio, spese assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di manutenzione ordinaria.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- › spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
- › spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
- › spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale volontario o al personale direttivo dell'Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese di tipo forfettario, salvo quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/02/2023.

La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:

STEP 1

Registrazione dell'Organizzazione

Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare al presente Avviso deve creare un profilo all'interno della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Per procedere alla registrazione, un referente dell'Organizzazione giovanile deve autenticarsi tramite la pagina "Accedi" utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d'Identità Elettronica) / CNS (Carta Nazionale dei Servizi) utile all'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta conclusa la registrazione, il referente dell'Organizzazione potrà accedere alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS.

STEP 2

Compilazione della candidatura

Dopo aver effettuato l'accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE / CNS, il referente dell'Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l'apposito formulario online.

La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare sul tasto "Salva" presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite. Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente documentazione nei formati indicati in piattaforma:

- › copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Organizzazione proponente;
- › curriculum dell'Organizzazione proponente;
- › copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con allegati i relativi documenti di identità;
- › eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta progettuale.

STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura

A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente procedura:

- a) il referente dell'Organizzazione proponente, terminato correttamente lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
- b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2) con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
- c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma telematica.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:

- a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Avviso;
- b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all'art. 9 del presente Avviso;
- c) pervenuti oltre il termine previsto all'art. 9 del presente Avviso;
- d) privi di domanda di candidatura prevista dall'art. 9 del presente Avviso, STEP 3 punto c).

Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all'interno dell'iniziativa Luoghi Comuni, ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.

Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

L'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall'art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. All'Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l'Organizzazione proponente sarà esclusa dalla valutazione.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione sociale, nominata da ARTI con provvedimento del Direttore Amministrativo.

La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.

La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni**PUNTI****CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE****Esperienza e professionalità dei soggetti promotori**

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO**Qualità e coerenza progettuale**

max 20

Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l'analisi del contesto di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall'Ente proprietario. Chiarezza nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento

max 20

Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene pubblico interessato dall'intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni, di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

Valore innovativo del progetto

max 10

Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**Congruienza tra le attività ed il piano dei costi**

max 15

Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi e attività proposte.

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell'Organizzazione di partecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE

max. 100

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:

Giudizio	Moltiplicatore
Eccellente	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Scarso	0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.

L'Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).

In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione, individua l'Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di candidatura.

Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto nel precedente art. 4).

Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

- › la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
- › ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato, che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore criticità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › l'Ente proprietario dell'immobile interessato, rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato;
- › l'Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio esperto.

La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
- b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso (descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall'Ente nell'Allegato 1;
- c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase, il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.

L'assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell'Organizzazione giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

Nell'ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.

13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.

L'Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all'attivazione della partnership fra pubblico e privato sociale per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in sede di co-progettazione. L'Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di lista dei costi effettivamente sostenuti dall'Organizzazione giovanile selezionata nell'ambito del progetto oggetto della convenzione.

In particolare, l'Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i seguenti elementi:

- › oggetto dell'Accordo;
- › durata;
- › contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso delle spese;
- › impegni dell'Organizzazione giovanile, dell'Ente titolare dello spazio e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI);
- › monitoraggio, verifiche e controlli;
- › inadempienze e risoluzione;
- › coperture assicurative;
- › controversie;
- › trattamento dei dati personali.

All'Accordo di collaborazione verranno allegati:

- a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;
- b) il contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione dall'Ente titolare in favore dell'Organizzazione giovanile selezionata per la realizzazione delle attività co-progettate.

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE

L'erogazione del contributo è condizionata all'esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza con quanto previsto all'art. 8 del presente Avviso "Spese ammissibili") e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.

Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell'effettivo avvio delle attività co-progettate.

La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso, saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un'apposita relazione sulle attività realizzate.

La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo di co-progettazione e verifica da parte dell'ARTI, con il contributo dell'Ente titolare dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio), elenco delle spese sostenute durante l'intero periodo di realizzazione del progetto definitivo.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso verrà ridotta in misura corrispondente.

In relazione alle erogazioni sopra indicate, l'organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO

ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE

In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l'Ente proprietario, può disporre incontri periodici di raccordo con l'obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull'esecuzione delle attività stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l'effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L'Organizzazione beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l'Organizzazione beneficiaria si impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.

Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.

ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

La Regione Puglia, ARTI e l'Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.

18. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro di Bari.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE

È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.

L'assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell'intervento.

20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.

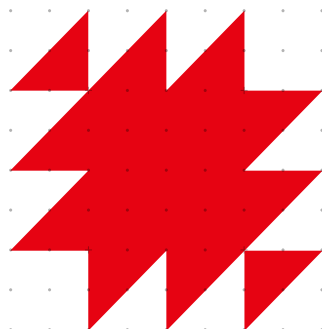
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.

Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 120 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Centro della legalità e della bellezza" Via Milano, 55, Galatone (LE).



Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

**Avviso N. 120 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico
"Centro della legalità e della bellezza"
Via Milano, 55, Galatone (LE)**



Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

SOMMARIO

	p.
1. Inquadramento normativo	3
2. Finalità e oggetto dell'Avviso	4
3. Soggetti proponenti	5
4. Procedura di co-progettazione	6
5. Contenuti della proposta progettuale	7
6. Durata	8
7. Risorse a disposizione	8
8. Spese ammissibili	8
9. Modalità e termini di presentazione delle proposte	10
10. Cause di esclusione	11
11. Valutazione delle proposte progettuali	12
12. Adempimenti successivi alla valutazione	13
13. Accordo di collaborazione	15
14. Modalità di erogazione del contributo e rimborso delle spese	16
15. Modifiche al progetto definitivo	16
16. Monitoraggio, controlli e revoche	17
17. Trattamento dei dati personali	17
18. Foro competente	17
19. Assistenza tecnica alla compilazione del formulario di candidatura online	18
20. Informazioni sul procedimento	18

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali";
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione della scheda-progetto "Luoghi Comuni", quale nuova misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione "Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione";
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l'"Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale";
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30 novembre 2016 avente ad oggetto "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti";
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art. 24 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l'Avviso per gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all'A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 154 del 07/10/2022 con cui l'Ente pubblico Comune di Galatone ha aderito all'iniziativa regionale "Luoghi Comuni".

2. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso, nell'ambito dell'iniziativa regionale denominata "Luoghi Comuni", intende:

- › supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
- › sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva, vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio;
- › favorire la creazione di competenze utili per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell'innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita;
- › aumentare il numero di luoghi per la creatività e l'apprendimento dedicati ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
- › riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva (Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.

Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che dovranno:

- › favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità locali;
- › contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inesprese dei giovani per una loro crescita professionale;
- › mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua riconoscibilità sul territorio;
- › rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all'art. 55 commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli

Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo finalità lucrative.

L'Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall'Ente pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall'Ente nel proprio Atto deliberativo di adesione all'iniziativa.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Considerate le finalità e l'oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii "Codice del Terzo settore", ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).

Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- › avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
- › avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. I componenti dell'organo di amministrazione non potranno essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l'Organizzazione dovrà comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;
- › essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell'istituzione del RUNTS, ai sensi dell'articolo 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l'Organizzazione giovanile abbia presentato l'istanza per l'iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell'iscrizione deve avvenire prima della stipula dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
- › non essere nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).

Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell'ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l'oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura e l'ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del progetto.

4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:

A) Selezione dell'Organizzazione del Terzo Settore

In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta progettuale preliminare in base a quanto previsto dall'art. 9 del presente Avviso. A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) procede alla:

- › verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
- › valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione di un punteggio in base ai criteri indicati all'art. 11 del presente Avviso;
- › verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella documentazione di cui all'art. 9 del presente Avviso;
- › individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione descritta nella successiva fase B.

B) Co-progettazione

L'Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l'Ente titolare dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio condiviso fra le parti coinvolte.

In particolare, la discussione ha l'obiettivo di:

- › dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano al meglio alle esigenze dell'Ente, del territorio e della comunità di riferimento;
- › rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
- › definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase di candidatura.

C) Convenzionamento

A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che disciplina compiti, oneri e responsabilità nell'ambito delle attività da realizzare. All'Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.

Contestualmente l'Organizzazione giovanile selezionata e l'Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione (della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e condizioni di utilizzo.

5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento, e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall'Ente titolare dello spazio in sede di adesione all'iniziativa Luoghi Comuni e descritti all'interno dell'Allegato 1.

Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e agli ambiti di intervento, sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Avviso.

La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve contenere le seguenti informazioni:

- › dati anagrafici del soggetto proponente;
- › presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
- › descrizione del progetto e delle attività previste;
- › caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi sul territorio e sulle comunità di riferimento);
- › comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
- › piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
- › eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
- › modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione¹;
- › follow up del progetto.

La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l'apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.

¹ L'Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come: beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. ("La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento dei servizi sociali", nota di approfondimento di ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

6. DURATA

L'avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall'Organizzazione giovanile a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui all'art. 13 del presente Avviso.

La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l'Organizzazione giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il completamento delle attività nei successivi 6 mesi.

Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.

7. RISORSE A DISPOSIZIONE

Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro 40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate alla riattivazione dello spazio di cui all'Allegato 1.

Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate dall'Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:

- › previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
- › imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
- › sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;
- › identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti dal soggetto beneficiario.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

MACROVOCE DI SPESA	Voce di spesa	Descrizione
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Servizi di manutenzione ordinaria	Acquisto di servizi e materiali per la manutenzione ordinaria dello spazio, funzionale alle attività progettuali.
SPESE DI FUNZIONAMENTO	Risorse umane	Costi relativi alle risorse umane direttamente e specificamente utilizzate per lo svolgimento delle attività progettuali.
	Beni durevoli	Acquisto e/o leasing di beni durevoli strettamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
	Gestione attività	Spese direttamente legate alla realizzazione delle attività progettuali (comunicazione, servizi, SIAE, cancelleria, noleggio breve di attrezzature etc.).
	Altre spese generali	Ulteriori costi di funzionamento sostenuti esclusivamente nell'ambito del progetto (spese di viaggio, spese assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di manutenzione ordinaria.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- › spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
- › spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
- › spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale volontario o al personale direttivo dell'Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese di tipo forfettario, salvo quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/02/2023.

La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:

STEP 1

Registrazione dell'Organizzazione

Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare al presente Avviso deve creare un profilo all'interno della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Per procedere alla registrazione, un referente dell'Organizzazione giovanile deve autenticarsi tramite la pagina "Accedi" utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d'Identità Elettronica) / CNS (Carta Nazionale dei Servizi) utile all'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta conclusa la registrazione, il referente dell'Organizzazione potrà accedere alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS.

STEP 2

Compilazione della candidatura

Dopo aver effettuato l'accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE / CNS, il referente dell'Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l'apposito formulario online.

La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare sul tasto "Salva" presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite. Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente documentazione nei formati indicati in piattaforma:

- › copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Organizzazione proponente;
- › curriculum dell'Organizzazione proponente;
- › copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con allegati i relativi documenti di identità;
- › eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta progettuale.

STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura

A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente procedura:

- a) il referente dell'Organizzazione proponente, terminato correttamente lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
- b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2) con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
- c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma telematica.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:

- a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Avviso;
- b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all'art. 9 del presente Avviso;
- c) pervenuti oltre il termine previsto all'art. 9 del presente Avviso;
- d) privi di domanda di candidatura prevista dall'art. 9 del presente Avviso, STEP 3 punto c).

Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all'interno dell'iniziativa Luoghi Comuni, ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.

Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

L'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall'art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. All'Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l'Organizzazione proponente sarà esclusa dalla valutazione.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione sociale, nominata da ARTI con provvedimento del Direttore Amministrativo.

La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.

La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni**PUNTI****CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE****Esperienza e professionalità dei soggetti promotori**

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO**Qualità e coerenza progettuale**

max 20

Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l'analisi del contesto di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall'Ente proprietario. Chiarezza nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento

max 20

Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene pubblico interessato dall'intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni, di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

Valore innovativo del progetto

max 10

Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**Congruienza tra le attività ed il piano dei costi**

max 15

Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi e attività proposte.

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell'Organizzazione di partecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE

max. 100

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:

Giudizio	Moltiplicatore
Eccellente	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Scarso	0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.

L'Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).

In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione, individua l'Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di candidatura.

Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto nel precedente art. 4).

Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

- › la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
- › ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato, che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore criticità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › l'Ente proprietario dell'immobile interessato, rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato;
- › l'Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio esperto.

La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
- b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso (descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall'Ente nell'Allegato 1;
- c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase, il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.

L'assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell'Organizzazione giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

Nell'ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.

13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.

L'Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all'attivazione della partnership fra pubblico e privato sociale per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in sede di co-progettazione. L'Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di lista dei costi effettivamente sostenuti dall'Organizzazione giovanile selezionata nell'ambito del progetto oggetto della convenzione.

In particolare, l'Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i seguenti elementi:

- › oggetto dell'Accordo;
- › durata;
- › contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso delle spese;
- › impegni dell'Organizzazione giovanile, dell'Ente titolare dello spazio e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI);
- › monitoraggio, verifiche e controlli;
- › inadempienze e risoluzione;
- › coperture assicurative;
- › controversie;
- › trattamento dei dati personali.

All'Accordo di collaborazione verranno allegati:

- a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;
- b) il contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione dall'Ente titolare in favore dell'Organizzazione giovanile selezionata per la realizzazione delle attività co-progettate.

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE

L'erogazione del contributo è condizionata all'esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza con quanto previsto all'art. 8 del presente Avviso "Spese ammissibili") e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.

Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell'effettivo avvio delle attività co-progettate.

La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso, saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un'apposita relazione sulle attività realizzate.

La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo di co-progettazione e verifica da parte dell'ARTI, con il contributo dell'Ente titolare dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio), elenco delle spese sostenute durante l'intero periodo di realizzazione del progetto definitivo.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso verrà ridotta in misura corrispondente.

In relazione alle erogazioni sopra indicate, l'organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO

ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE

In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l'Ente proprietario, può disporre incontri periodici di raccordo con l'obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull'esecuzione delle attività stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l'effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L'Organizzazione beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l'Organizzazione beneficiaria si impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.

Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.

ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

La Regione Puglia, ARTI e l'Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.

18. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro di Bari.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE

È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.

L'assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell'intervento.

20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.

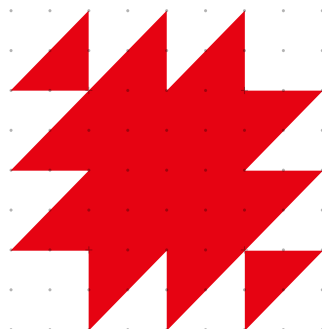
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.

Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Luoghi Comuni - Avviso N. 122 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Anfiteatro via G. Salvemini e Boschetto San Vito" Via G. Salvemini, Trepuzzi (LE).



Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

**Avviso N. 122 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico
"Anfiteatro via G. Salvemini e Boschetto San Vito"
Via G. Salvemini, Trepuzzi (LE)**



SOMMARIO

	p.
1. Inquadramento normativo	3
2. Finalità e oggetto dell'Avviso	4
3. Soggetti proponenti	5
4. Procedura di co-progettazione	6
5. Contenuti della proposta progettuale	7
6. Durata	8
7. Risorse a disposizione	8
8. Spese ammissibili	8
9. Modalità e termini di presentazione delle proposte	10
10. Cause di esclusione	11
11. Valutazione delle proposte progettuali	12
12. Adempimenti successivi alla valutazione	13
13. Accordo di collaborazione	15
14. Modalità di erogazione del contributo e rimborso delle spese	16
15. Modifiche al progetto definitivo	16
16. Monitoraggio, controlli e revoche	17
17. Trattamento dei dati personali	17
18. Foro competente	17
19. Assistenza tecnica alla compilazione del formulario di candidatura online	18
20. Informazioni sul procedimento	18

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali";
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione della scheda-progetto "Luoghi Comuni", quale nuova misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione "Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione";
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l'"Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale";
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30 novembre 2016 avente ad oggetto "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti";
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art. 24 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l'Avviso per gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all'A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 190 del 30/12/2021 con cui l'Ente pubblico Comune di Trepuzzi ha aderito all'iniziativa regionale "Luoghi Comuni".

2. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso, nell'ambito dell'iniziativa regionale denominata "Luoghi Comuni", intende:

- › supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
- › sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva, vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio;
- › favorire la creazione di competenze utili per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell'innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita;
- › aumentare il numero di luoghi per la creatività e l'apprendimento dedicati ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
- › riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva (Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.

Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che dovranno:

- › favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità locali;
- › contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inesprese dei giovani per una loro crescita professionale;
- › mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua riconoscibilità sul territorio;
- › rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all'art. 55 commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli

Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo finalità lucrative.

L'Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall'Ente pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall'Ente nel proprio Atto deliberativo di adesione all'iniziativa.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Considerate le finalità e l'oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii "Codice del Terzo settore", ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).

Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- › avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
- › avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. I componenti dell'organo di amministrazione non potranno essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l'Organizzazione dovrà comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;
- › essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell'istituzione del RUNTS, ai sensi dell'articolo 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l'Organizzazione giovanile abbia presentato l'istanza per l'iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell'iscrizione deve avvenire prima della stipula dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
- › non essere nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).

Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell'ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l'oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura e l'ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del progetto.

4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:

A) Selezione dell'Organizzazione del Terzo Settore

In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta progettuale preliminare in base a quanto previsto dall'art. 9 del presente Avviso. A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) procede alla:

- › verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
- › valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione di un punteggio in base ai criteri indicati all'art. 11 del presente Avviso;
- › verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella documentazione di cui all'art. 9 del presente Avviso;
- › individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione descritta nella successiva fase B.

B) Co-progettazione

L'Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l'Ente titolare dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio condiviso fra le parti coinvolte.

In particolare, la discussione ha l'obiettivo di:

- › dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano al meglio alle esigenze dell'Ente, del territorio e della comunità di riferimento;
- › rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
- › definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase di candidatura.

C) Convenzionamento

A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che disciplina compiti, oneri e responsabilità nell'ambito delle attività da realizzare. All'Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.

Contestualmente l'Organizzazione giovanile selezionata e l'Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione (della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e condizioni di utilizzo.

5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento, e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall'Ente titolare dello spazio in sede di adesione all'iniziativa Luoghi Comuni e descritti all'interno dell'Allegato 1.

Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e agli ambiti di intervento, sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Avviso.

La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve contenere le seguenti informazioni:

- › dati anagrafici del soggetto proponente;
- › presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
- › descrizione del progetto e delle attività previste;
- › caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi sul territorio e sulle comunità di riferimento);
- › comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
- › piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
- › eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
- › modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione¹;
- › follow up del progetto.

La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l'apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.

¹ L'Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come: beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. ("La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento dei servizi sociali", nota di approfondimento di ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

6. DURATA

L'avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall'Organizzazione giovanile a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui all'art. 13 del presente Avviso.

La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l'Organizzazione giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il completamento delle attività nei successivi 6 mesi.

Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.

7. RISORSE A DISPOSIZIONE

Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro 40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate alla riattivazione dello spazio di cui all'Allegato 1.

Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate dall'Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:

- › previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
- › imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
- › sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;
- › identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti dal soggetto beneficiario.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

MACROVOCE DI SPESA	Voce di spesa	Descrizione
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Servizi di manutenzione ordinaria	Acquisto di servizi e materiali per la manutenzione ordinaria dello spazio, funzionale alle attività progettuali.
SPESE DI FUNZIONAMENTO	Risorse umane	Costi relativi alle risorse umane direttamente e specificamente utilizzate per lo svolgimento delle attività progettuali.
	Beni durevoli	Acquisto e/o leasing di beni durevoli strettamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
	Gestione attività	Spese direttamente legate alla realizzazione delle attività progettuali (comunicazione, servizi, SIAE, cancelleria, noleggio breve di attrezzature etc.).
	Altre spese generali	Ulteriori costi di funzionamento sostenuti esclusivamente nell'ambito del progetto (spese di viaggio, spese assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di manutenzione ordinaria.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- › spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
- › spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
- › spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale volontario o al personale direttivo dell'Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese di tipo forfettario, salvo quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/02/2023.

La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:

STEP 1

Registrazione dell'Organizzazione

Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare al presente Avviso deve creare un profilo all'interno della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Per procedere alla registrazione, un referente dell'Organizzazione giovanile deve autenticarsi tramite la pagina "Accedi" utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d'Identità Elettronica) / CNS (Carta Nazionale dei Servizi) utile all'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta conclusa la registrazione, il referente dell'Organizzazione potrà accedere alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS.

STEP 2

Compilazione della candidatura

Dopo aver effettuato l'accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE / CNS, il referente dell'Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l'apposito formulario online.

La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare sul tasto "Salva" presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite. Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente documentazione nei formati indicati in piattaforma:

- › copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Organizzazione proponente;
- › curriculum dell'Organizzazione proponente;
- › copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con allegati i relativi documenti di identità;
- › eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;

- › eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta progettuale.

STEP 3*Inoltro della domanda di candidatura*

A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente procedura:

- a) il referente dell'Organizzazione proponente, terminato correttamente lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
- b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2) con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
- c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma telematica.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:

- a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Avviso;
- b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all'art. 9 del presente Avviso;
- c) pervenuti oltre il termine previsto all'art. 9 del presente Avviso;
- d) privi di domanda di candidatura prevista dall'art. 9 del presente Avviso, STEP 3 punto c).

Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all'interno dell'iniziativa Luoghi Comuni, ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.

Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

L'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall'art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. All'Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l'Organizzazione proponente sarà esclusa dalla valutazione.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione sociale, nominata da ARTI con provvedimento del Direttore Amministrativo.

La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.

La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni**PUNTI****CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE****Esperienza e professionalità dei soggetti promotori**

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO**Qualità e coerenza progettuale**

max 20

Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l'analisi del contesto di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall'Ente proprietario. Chiarezza nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento

max 20

Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene pubblico interessato dall'intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni, di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

Valore innovativo del progetto

max 10

Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**Congruienza tra le attività ed il piano dei costi**

max 15

Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi e attività proposte.

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell'Organizzazione di partecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE

max. 100

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:

Giudizio	Moltiplicatore
Eccellente	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Scarso	0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.

L'Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).

In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione, individua l'Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di candidatura.

Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto nel precedente art. 4).

Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

- › la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
- › ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato, che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore criticità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › l'Ente proprietario dell'immobile interessato, rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato;
- › l'Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio esperto.

La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
- b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso (descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall'Ente nell'Allegato 1;
- c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase, il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.

L'assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell'Organizzazione giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

Nell'ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.

13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.

L'Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all'attivazione della partnership fra pubblico e privato sociale per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in sede di co-progettazione. L'Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di lista dei costi effettivamente sostenuti dall'Organizzazione giovanile selezionata nell'ambito del progetto oggetto della convenzione.

In particolare, l'Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i seguenti elementi:

- › oggetto dell'Accordo;
- › durata;
- › contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso delle spese;
- › impegni dell'Organizzazione giovanile, dell'Ente titolare dello spazio e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI);
- › monitoraggio, verifiche e controlli;
- › inadempienze e risoluzione;
- › coperture assicurative;
- › controversie;
- › trattamento dei dati personali.

All'Accordo di collaborazione verranno allegati:

- a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;
- b) il contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione dall'Ente titolare in favore dell'Organizzazione giovanile selezionata per la realizzazione delle attività co-progettate.

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE

L'erogazione del contributo è condizionata all'esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza con quanto previsto all'art. 8 del presente Avviso "Spese ammissibili") e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.

Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell'effettivo avvio delle attività co-progettate.

La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso, saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un'apposita relazione sulle attività realizzate.

La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo di co-progettazione e verifica da parte dell'ARTI, con il contributo dell'Ente titolare dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio), elenco delle spese sostenute durante l'intero periodo di realizzazione del progetto definitivo.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso verrà ridotta in misura corrispondente.

In relazione alle erogazioni sopra indicate, l'organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO

ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE

In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l'Ente proprietario, può disporre incontri periodici di raccordo con l'obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull'esecuzione delle attività stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l'effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L'Organizzazione beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l'Organizzazione beneficiaria si impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.

Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.

ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

La Regione Puglia, ARTI e l'Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.

18. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro di Bari.

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE

È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.

L'assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell'intervento.

20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.

Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).

ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

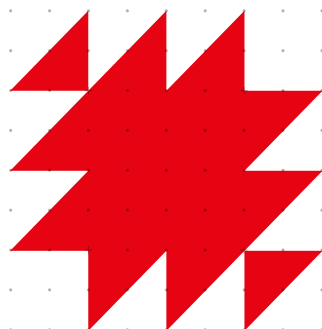
Luoghi Comuni - Avviso N. 123 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Centro Polifunzionale" Via Surbo snc, Trepuzzi (LE).



REGIONE
PUGLIA
Assessorato
alle Politiche Giovanili

· a · r · t · i ·

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

**Avviso N. 123 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico
"Centro Polifunzionale"
Via Surbo snc, Trepuzzi (LE)**

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



UNIONE EUROPEA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA E DEL MARCHIO CIVILE NAZIONALE

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

SOMMARIO

	p.
1. Inquadramento normativo	3
2. Finalità e oggetto dell'Avviso	4
3. Soggetti proponenti	5
4. Procedura di co-progettazione	6
5. Contenuti della proposta progettuale	7
6. Durata	8
7. Risorse a disposizione	8
8. Spese ammissibili	8
9. Modalità e termini di presentazione delle proposte	10
10. Cause di esclusione	11
11. Valutazione delle proposte progettuali	12
12. Adempimenti successivi alla valutazione	13
13. Accordo di collaborazione	15
14. Modalità di erogazione del contributo e rimborso delle spese	16
15. Modifiche al progetto definitivo	16
16. Monitoraggio, controlli e revoche	17
17. Trattamento dei dati personali	17
18. Foro competente	17
19. Assistenza tecnica alla compilazione del formulario di candidatura online	18
20. Informazioni sul procedimento	18

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali";
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione della scheda-progetto "Luoghi Comuni", quale nuova misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione "Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione";
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l'"Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale";
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 30 novembre 2016 avente ad oggetto "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti";
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art. 24 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l'Avviso per gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all'A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 190 del 30/12/2021 con cui l'Ente pubblico Comune di Trepuzzi ha aderito all'iniziativa regionale "Luoghi Comuni".

2. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso, nell'ambito dell'iniziativa regionale denominata "Luoghi Comuni", intende:

- › supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
- › sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva, vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio;
- › favorire la creazione di competenze utili per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell'innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita;
- › aumentare il numero di luoghi per la creatività e l'apprendimento dedicati ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
- › riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva (Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.

Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che dovranno:

- › favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità locali;
- › contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inesprese dei giovani per una loro crescita professionale;
- › mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua riconoscibilità sul territorio;
- › rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all'art. 55 commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli

Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo finalità lucrative.

L'Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall'Ente pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall'Ente nel proprio Atto deliberativo di adesione all'iniziativa.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Considerate le finalità e l'oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii "Codice del Terzo settore", ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).

Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- › avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
- › avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. I componenti dell'organo di amministrazione non potranno essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l'Organizzazione dovrà comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;
- › essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell'istituzione del RUNTS, ai sensi dell'articolo 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l'Organizzazione giovanile abbia presentato l'istanza per l'iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell'iscrizione deve avvenire prima della stipula dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
- › non essere nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).

Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell'ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l'oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura e l'ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del progetto.

4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:

A) Selezione dell'Organizzazione del Terzo Settore

In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta progettuale preliminare in base a quanto previsto dall'art. 9 del presente Avviso. A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) procede alla:

- › verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
- › valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione di un punteggio in base ai criteri indicati all'art. 11 del presente Avviso;
- › verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella documentazione di cui all'art. 9 del presente Avviso;
- › individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione descritta nella successiva fase B.

B) Co-progettazione

L'Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l'Ente titolare dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio condiviso fra le parti coinvolte.

In particolare, la discussione ha l'obiettivo di:

- › dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano al meglio alle esigenze dell'Ente, del territorio e della comunità di riferimento;
- › rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
- › definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase di candidatura.

C) Convenzionamento

A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che disciplina compiti, oneri e responsabilità nell'ambito delle attività da realizzare. All'Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.

Contestualmente l'Organizzazione giovanile selezionata e l'Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione (della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e condizioni di utilizzo.

5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento, e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall'Ente titolare dello spazio in sede di adesione all'iniziativa Luoghi Comuni e descritti all'interno dell'Allegato 1.

Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e agli ambiti di intervento, sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Avviso.

La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve contenere le seguenti informazioni:

- › dati anagrafici del soggetto proponente;
- › presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
- › descrizione del progetto e delle attività previste;
- › caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi sul territorio e sulle comunità di riferimento);
- › comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
- › piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
- › eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
- › modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione¹;
- › follow up del progetto.

La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l'apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.

¹ L'Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come: beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. ("La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento dei servizi sociali", nota di approfondimento di ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

6. DURATA

L'avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall'Organizzazione giovanile a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui all'art. 13 del presente Avviso.

La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l'Organizzazione giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il completamento delle attività nei successivi 6 mesi.

Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.

7. RISORSE A DISPOSIZIONE

Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro 40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate alla riattivazione dello spazio di cui all'Allegato 1.

Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate dall'Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:

- › previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
- › imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
- › sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;
- › identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti dal soggetto beneficiario.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

MACROVOCE DI SPESA	Voce di spesa	Descrizione
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Servizi di manutenzione ordinaria	Acquisto di servizi e materiali per la manutenzione ordinaria dello spazio, funzionale alle attività progettuali.
SPESE DI FUNZIONAMENTO	Risorse umane	Costi relativi alle risorse umane direttamente e specificamente utilizzate per lo svolgimento delle attività progettuali.
	Beni durevoli	Acquisto e/o leasing di beni durevoli strettamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
	Gestione attività	Spese direttamente legate alla realizzazione delle attività progettuali (comunicazione, servizi, SIAE, cancelleria, noleggio breve di attrezzature etc.).
	Altre spese generali	Ulteriori costi di funzionamento sostenuti esclusivamente nell'ambito del progetto (spese di viaggio, spese assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di manutenzione ordinaria.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- › spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
- › spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
- › spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale volontario o al personale direttivo dell'Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese di tipo forfettario, salvo quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/02/2023.

La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:

STEP 1

Registrazione dell'Organizzazione

Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare al presente Avviso deve creare un profilo all'interno della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

Per procedere alla registrazione, un referente dell'Organizzazione giovanile deve autenticarsi tramite la pagina "Accedi" utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d'Identità Elettronica) / CNS (Carta Nazionale dei Servizi) utile all'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta conclusa la registrazione, il referente dell'Organizzazione potrà accedere alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS.

STEP 2

Compilazione della candidatura

Dopo aver effettuato l'accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE / CNS, il referente dell'Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio oggetto del presente Avviso e compilare l'apposito formulario online.

La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare sul tasto "Salva" presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite. Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente documentazione nei formati indicati in piattaforma:

- › copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Organizzazione proponente;
- › curriculum dell'Organizzazione proponente;
- › copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con allegati i relativi documenti di identità;
- › eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta progettuale.

STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura

A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente procedura:

- a) il referente dell'Organizzazione proponente, terminato correttamente lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
- b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2) con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
- c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma telematica.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:

- a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Avviso;
- b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all'art. 9 del presente Avviso;
- c) pervenuti oltre il termine previsto all'art. 9 del presente Avviso;
- d) privi di domanda di candidatura prevista dall'art. 9 del presente Avviso, STEP 3 punto c).

Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all'interno dell'iniziativa Luoghi Comuni, ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.

Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.

L'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall'art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. All'Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l'Organizzazione proponente sarà esclusa dalla valutazione.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione sociale, nominata da ARTI con provvedimento del Direttore Amministrativo.

La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.

La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.

MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni**PUNTI****CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE****Esperienza e professionalità dei soggetti promotori**

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO**Qualità e coerenza progettuale**

max 20

Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l'analisi del contesto di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall'Ente proprietario. Chiarezza nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento

max 20

Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene pubblico interessato dall'intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni, di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

Valore innovativo del progetto

max 10

Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**Congruienza tra le attività ed il piano dei costi**

max 15

Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi e attività proposte.

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell'Organizzazione di partecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE

max. 100

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:

Giudizio	Moltiplicatore
Eccellente	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Scarso	0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.

L'Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).

In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione, individua l'Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di candidatura.

Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto nel precedente art. 4).

Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:

- › la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
- › ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato, che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore criticità;

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

- › l'Ente proprietario dell'immobile interessato, rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato;
- › l'Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio esperto.

La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
- b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso (descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall'Ente nell'Allegato 1;
- c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase, il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.

L'assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell'Organizzazione giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

Nell'ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.

13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.

L'Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all'attivazione della partnership fra pubblico e privato sociale per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in sede di co-progettazione. L'Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di lista dei costi effettivamente sostenuti dall'Organizzazione giovanile selezionata nell'ambito del progetto oggetto della convenzione.

In particolare, l'Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i seguenti elementi:

- › oggetto dell'Accordo;
- › durata;
- › contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso delle spese;
- › impegni dell'Organizzazione giovanile, dell'Ente titolare dello spazio e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI);
- › monitoraggio, verifiche e controlli;
- › inadempienze e risoluzione;
- › coperture assicurative;
- › controversie;
- › trattamento dei dati personali.

All'Accordo di collaborazione verranno allegati:

- a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;
- b) il contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione dall'Ente titolare in favore dell'Organizzazione giovanile selezionata per la realizzazione delle attività co-progettate.

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE

L'erogazione del contributo è condizionata all'esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza con quanto previsto all'art. 8 del presente Avviso "Spese ammissibili") e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.

Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell'effettivo avvio delle attività co-progettate.

La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso, saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un'apposita relazione sulle attività realizzate.

La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo di co-progettazione e verifica da parte dell'ARTI, con il contributo dell'Ente titolare dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio), elenco delle spese sostenute durante l'intero periodo di realizzazione del progetto definitivo.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso verrà ridotta in misura corrispondente.

In relazione alle erogazioni sopra indicate, l'organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO

ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE

In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l'Ente proprietario, può disporre incontri periodici di raccordo con l'obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull'esecuzione delle attività stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l'effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L'Organizzazione beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l'Organizzazione beneficiaria si impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.

Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.

ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

La Regione Puglia, ARTI e l'Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.

18. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro di Bari.

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE

È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.

L'assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell'intervento.

20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.

Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 01 del 09 gennaio 2023

Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno Avviso Pubblico Azione 3 - "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento"

Intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile"

Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 31/03/2023.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29/02/2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" Int. 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile";
- con Verbale del CdA n. 58 del 28/08/21 è stata approvata la riapertura del bando con la procedura STOP-AND-GO del Bando Pubblico inerente all'intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile" destinando € 120.818,15 di cui:
 - a. € 40.272,71 per il Sotto intervento 6.2.3.1 "Aiuti all'avviamento" di attività imprenditoriali per attività extra-agricole;
 - b. € 80.545,43 per il Sotto intervento 6.4.3.1 "Sostegno agli investimenti" per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole;confermando quanto stabilito dall'avviso pubblico approvato con verbale del CdA n. 40 del 29/02/2020 e fissando il termine ultimo per la compilazione/stampa e rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN alla data del 06/10/2021 e come seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS completa degli allegati in forma cartacea al giorno 11/10/2021;
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 02/09/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'area LEADER Alto Salento;
- con Determinazione del Dir. n. 24 del 06/10/2021 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 15/10/2021 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica il giorno 20/10/2021;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 20/10/2021 sono pervenute al GAL n. 2 Domande di Sostegno di cui una ammissibile a finanziamento con Determina dir. n. 34 del 29/11/2021;
- il CdA del GAL Alto Salento 2020 con Verbale n. 65 del 15/03/2022, ha deliberato la riapertura del bando intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile" (pubblicato sul BURP n. 34 del 24/03/2022) con risorse finanziarie disponibili, in termini di contributo pubblico, pari ad € 35.770,99 di cui:
 - € 11.923,66 per il Sotto intervento 6.2.3.1 "Aiuti all'avviamento" di attività imprenditoriali per attività extra-agricole;
 - € 23.847,34 per il Sotto intervento 6.4.3.1 "Sostegno agli investimenti" per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole;fissando la scadenza del termine ultimo per la compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN alle ore 23.59 del 29/04/2022 e al 05/05/2022 la scadenza del termine ultimo per la presentazione al GAL della DdS completa di allegati.
- La Delibera del CdA del GAL n. 65 del 15/03/2022, confermando quanto stabilito nell'Avviso pubblico approvato con verbale CdA n. 40 del 29/02/2020 (pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020) apportando delle modifiche ai paragrafi 8, 17, 21 e nell'allegato B limitatamente all'avvio ed alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale come sotto riportato:

- a. Paragrafo 8 punto 9 “ L’attuazione del Piano Aziendale dovrà iniziare entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di concessione del sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 24 mesi (720 giorni) ...” sostituito con “... **L’attuazione del Piano Aziendale dovrà iniziare entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di concessione del sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi (365 giorni) ...**”.
- b. Paragrafo 17 e paragrafo 21 la frase “Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno” sostituita con “**Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno**”.
- c. Nella dichiarazione d’impegni ed obblighi (allegato B) viene rettificato l’obbligo di avvio e conclusione dell’Attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale il punto “avviare l’attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 24 mesi (720 giorni)” sostituito con “**avviare l’attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 12 mesi (365 giorni)**”.
- con Determina Dir. n. 30 del 02/05/2022 si riapra il bando con termine di scadenza di presentazione delle DdS sul portale SIAN del 27/05/2022;
- con Determina Dir. n. 43 del 10/06/2022, si riapra il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 12/07/2022;
- con Determina Dir. n. 54 del 12/07/2022, si riapra il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 08/08/2022.
- con Determina Dir. n. 66 del 12/08/2022, si riapra il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 08/08/2022.
- con Determina Dir. n. 101 del 12/08/2022, si riapra il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 20/12/2022.

CONSIDERATA

- la procedura di attuazione prevista “*bando aperto – stop and go*” consente di presentare DdS sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
 - la disponibilità di somme pari ad:
 - o € 10.000,00 per il Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento”;
 - o € 20.000,00 per il Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti”;
- e che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenenti dalla conclusione dell’istruttoria delle DdS giunte in seguito alle pubblicazioni degli altri Bandi del GAL.

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di questo GAL, di disporre per le somme residue, una riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno e che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenenti dalla conclusione dell’istruttoria della DdS giunta in seguito alla precedente pubblicazione dello stesso Bando;

- confermando la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico a quanto previsto dal PAL (ambito interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia 2014/2020;
- confermando la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PAL, con particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 3.1 “*Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile*”, e la scheda riepilogativa;
- confermando quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA n. 40 del 29/02/2020

e pubblicato sul BURP N. 61 del 30/04/2020 a eccezione delle modifiche ai paragrafi 8, 17, 21 e nell'allegato B limitatamente all'avvio ed alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

- stabilendo che il termine per l'invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 avvenga entro e non oltre il 10° decimo giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale SIAN;
- stabilendo i termini di operatività del portale SIAN dal **17/01/2023** (termine iniziale) fino alle ore 23,59 del giorno **31/03/2023** (termine finale) come indicati al paragrafo 13;
- stabilendo il giorno **04/04/2023** alle ore 13:00 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13.

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di riaprire i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all'avviso pubblico a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 3 - Intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile" attraverso somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando;
- di stabilire quale termine iniziale per l'operatività sul portale SIAN il giorno **17/01/2023**;
- di stabilire quale **termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 31/03/2023 alle ore 23:59**;
- di fissare la **seconda scadenza periodica al 04/04/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo**;
- di stabilire che il paragrafo 13 del bando viene così modificato: *"I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 17/01/2023 (termine iniziale) ed alle ore 23,59 del giorno 31/03/2023 (termine finale)" "La seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta, è fissata alla data del 04/04/2023 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Postale o dal Corriere accettante)."*;
- di confermare le modifiche apportate dal CdA del GAL con verbale n. 40 del 29/02/2020 (pubblicato sul BURP N. 61 del 30/04/2020), ai paragrafi 8, 17, 21 e nell'allegato B limitatamente all'avvio ed alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale come sotto riportato:
 - Paragrafo 8 punto 9 "... L'attuazione del Piano Aziendale dovrà iniziare entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di concessione del sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 24 mesi (720 giorni) ..." sostituito con **"... L'attuazione del Piano Aziendale dovrà iniziare entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di concessione del sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi (365 giorni) ..."**.
 - Paragrafo 17 e paragrafo 21 la frase "Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno" sostituita con **"Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno"**.
 - Nella dichiarazione d'impegni ed obblighi (allegato B) viene rettificato l'obbligo di avvio e conclusione dell'Attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale il punto "avviare l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 24 mesi (720 giorni)" sostituito con **"avviare l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 12 mesi (365 giorni)"**.

Di detta riapertura sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale del GAL Alto Salento 2020, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'Alto Salento.

Ostuni, 09/01/2023

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 02 del 09 gennaio 2023

Avviso Pubblico Azione 3 - "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento"

Intervento 3.2 "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)"

Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 31/03/2023.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2021 è stato approvato la seconda edizione dell'Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" Int. 3.2 "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)";
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21/10/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'area LEADER Alto Salento;
- il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato alla data del 17/12/21 per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e all'22/12/21 per la presentazione al GAL delle DdS complete degli allegati in formato cartaceo;
- con Determinazione del Dir. n. 38 del 17/12/21 è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno al 23/02/2022 quale termine di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza al giorno 28/02/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
- con Determinazione del Dir. n. 08 del 23/02/2022 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 28/02/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 04/03/2022;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 04/03/2022 sono pervenute al GAL n. 12 Domande di Sostegno;
- con Determinazione del Dir. n. 21 del 05/04/2022 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 18/05/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 23/05/2022 e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 18/05/2022 sono pervenute al GAL n. 2 Domande di Sostegno;
- con Determinazione del Dir. n. 42 del 10/06/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 12/07/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 15/07/2022 e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 12/07/2022 non sono pervenute al GAL Domande di Sostegno;
- con Determinazione del Dir. n. 55 del 12/07/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 08/08/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 12/08/2022 e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 12/08/2022 è pervenuta al GAL n. 1 DdS;
- con Determinazione del Dir. n. 67 del 12/08/2022 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 18/08/2022) sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 15/09/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 19/09/2022.
- con Determinazione del Dir. n. 102 del 08/11/2022 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 10/11/2022) sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 20/12/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 23/12/2022.

CONSIDERATO che

- la procedura di attuazione prevista *“bando aperto – stop and go”* consente di presentare DdS sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
- al momento sono state ritenute ammissibili dal GAL Alto Salento 2020 n. 11 DdS per un investimento complessivo pari a € 664.731,86 corrispondente ad un contributo pubblico ammissibile di € 332.365,93 rispetto alle somme messe a bando pari ad € 400.000,00 (*euro quattrocentomila/00*) e che possono avere un massimale di intervento pari € 80.000,00 con un contributo pubblico pari al 50%, per cui le risorse ancora disponibili risultano essere complessivamente pari ad € 67.634,07 (*sessantasettemilaseicentotrentaquattro/07*)

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l'attuazione della SSL del GAL, di disporre per le somme residue pari ad 67.634,07 (*sessantasettemilaseicentotrentaquattro/07*), una riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno e che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenenti dalla conclusione dell'istruttoria delle DdS giunte in seguito alle precedenti pubblicazioni dello stesso Bando;

- confermando la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico a quanto previsto dal PAL (ambito interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia 2014/2020;
- confermando la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PAL, con particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 3.2 *“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”* e la scheda riepilogativa;
- confermando quanto stabilito dall'Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 01/06/2021 e pubblicato sul BURP n. 132 del 21/10/2021;
- stabilendo che il termine per l'invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 avvenga entro e non oltre il 10° decimo giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale SIAN;
- stabilendo i termini di **operatività del portale SIAN dal 17/01/2023 (termine iniziale) fino alle ore 23,59 del giorno 31/03/2023 (termine finale)** come indicati al paragrafo 13;
- stabilendo il giorno **04/04/2023 alle ore 13:00** la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13.

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- **di riaprire i termini** per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all'avviso pubblico a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 3 - Intervento 3.2 *“Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”* per la somma residua di 67.634,07 (*sessantasettemilaseicentotrentaquattro/07*), e che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenenti dalla conclusione dell'istruttoria delle DdS giunte in seguito alla precedente pubblicazione dello stesso Bando;
- di stabilire quale termine iniziale per l'operatività sul portale SIAN il giorno 17/01/2023;
- di stabilire quale **termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 31/03/2023 alle ore 23:59;**
- di fissare la **seconda scadenza periodica al 04/04/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;**
- di stabilire che il paragrafo 13 del bando viene così modificato: *“I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 17/01/2023 (termine iniziale) ed alle ore 23,59 del giorno 31/03/2023*

(termine finale)" "La seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta, è fissata alla data del 04/04/2023 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Postale o dal Corriere accettante)";

- di stabilire che il paragrafo 6 del bando viene così modificato *"Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso sono pari ad 67.634,07 (sessantasettemilaseicentotrentaquattro/07).*

Di detta riapertura sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale del GAL Alto Salento 2020, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'Alto Salento.

Ostuni, 09/01/2023

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 03 del 09 gennaio 2023

Avviso Pubblico Azione 6 - "Innovazione sociale per il paesaggio"

Intervento 6.3 "Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio"

Intervento 6.4 "Sostegno allo sviluppo del progetto d'impresa rivolto all'innovazione sociale"

Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 31/03/2023.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 01/07/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" Intervento 6.3 *"Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio"* e Intervento 6.4 *"Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all'innovazione sociale"*;
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 09/12/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'area LEADER Alto Salento;
- il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è fissato alla data del 28/02/22 per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e al 04/03/22 per la presentazione al GAL delle DdS complete degli allegati in formato cartaceo;
- con Determinazione del Dir. n. 09 del 28/02/2022 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 15/03/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 18/03/2022 e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS sono pervenute al GAL n. 3 DdS;
- con Determinazione del Dir. n. 20 del 25/03/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS, stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 03/05/2022 e fissando la seconda scadenza al 06/05/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS è pervenuta al GAL n. 1 DdS che si aggiunge alle 3 DdS precedentemente pervenute con la prima scadenza del 20/07/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 34 del 09/05/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS, stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 10/06/2022 e fissando la seconda scadenza al 14/06/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo e alla scadenza dei termini non è pervenuta al GAL alcuna DdS;
- con Determinazione del Dir. n. 46 del 13/06/2022 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 19/07/2022 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 22/07/2022 e alla scadenza dei termini non risulta pervenuta al GAL alcuna DdS.
- con Determinazione del Dir. n. 57 del 19/07/2022 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 10/08/2022 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 12/08/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 68 del 12/08/2022 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 15/09/2022 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 19/09/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 103 del 08/11/2022 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno

20/12/2022 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 23/12/2022.

CONSIDERATA la procedura di attuazione prevista *“bando aperto – stop and go”* consente di presentare DdS sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l'attuazione della SSL del GAL, di disporre per le somme residue pari ad € 882.771,60 (*euro ottocentoottantaduemilasettecentosettantuno/60*), una riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno di cui:

- o Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio € 279.585,32;
- o Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all'innovazione sociale € 603.186,28;

che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenenti dalla conclusione dell'istruttoria delle DdS giunte in seguito alla precedente pubblicazione dello stesso Bando;

- confermando la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico a quanto previsto dal PAL (ambito interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia 2014/2020;
- confermando la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PAL, con particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 6.3 *“Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio”* e Intervento 6.4 *“Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all'innovazione sociale”* e la scheda riepilogativa;
- confermando quanto stabilito dall'Avviso pubblico approvato con verbale del CdA n. 55 del 01/07/2021 e pubblicato sul BURP n. 153 del 09/12/2021;
- stabilendo che il termine per l'invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 avvenga entro e non oltre il 10° decimo giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale SIAN;
- stabilendo i termini di operatività del portale SIAN dal 17/02/2023 (termine iniziale) fino alle ore 23,59 del giorno 31/03/2023 (termine finale) come indicati al paragrafo 13;
- stabilendo il giorno 04/04/2023 alle ore 13:00 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13.

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- **di riaprire i termini** per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all'avviso pubblico a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 6 - Intervento 6.3 *“Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio”* e Intervento 6.4 *“Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all'innovazione sociale”* per la somma residua di € 882.771,60 (*euro ottocentoottantaduemilasettecentosettantuno/60*), di cui:
 - o Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio € 279.585,32;
 - o Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all'innovazione sociale € 603.186,28;che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenenti dalla conclusione dell'istruttoria delle DdS giunte in seguito alla precedente pubblicazione dello stesso Bando;
- di stabilire quale termine iniziale per l'operatività sul portale SIAN il giorno 17/01/2023;
- di stabilire quale **termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 31/03/2023 alle ore 23:59;**

- di fissare la **seconda scadenza periodica al 04/04/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo**;
- di stabilire che il paragrafo 13 del bando viene così modificato: *“I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 17/01/2023 (termine iniziale) ed alle ore 23,59 del giorno 31/03/2023 (termine finale)” “La seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta, è fissata alla data del 04/04/2023 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante).”*;
- di stabilire che il paragrafo 6 del bando viene così modificato *“Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso sono pari ad € 882.771,60 (euro ottocentoottantaduemilasettecentosettantuno/60), di cui:*
 - *Sostegno all’avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio € 279.585,32;*
 - *Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all’innovazione sociale € 603.186,28.”*

Di detta riapertura sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale del GAL Alto Salento 2020, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell’Alto Salento.

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 04 del 10 gennaio 2023

Avviso Pubblico Azione 2 - Intervento 2.1 "Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell'Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza"

Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 17/01/2023.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con verbale del CdA del GAL Alto Salento 2020 n.34 del 11/10/2019 veniva approvato l'Avviso Pubblico a valere sul FEASR 2014/2022 Azione 2 Int. 2.1 "Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell'Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza" pubblicato sul BURP n. 25 del 27/02/2020;
- con Determina Dir. n.12 del 18/04/20, previa deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 44 del 18/04/2020, venivano riaperti i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il 15/05/20 e fissando la scadenza del 22/05/20 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
- con Determina Dir. n. 20 del 09/06/20 venivano riaperti i termini per la presentazione delle DdS, stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il 27/07/20 e fissando la seconda scadenza al 03/08/20 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
- con Determina Dir. n. 30 del 23/07/20 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 24/08/20 quale termine finale di operatività del portale SIAN fissando la seconda scadenza al 28/08/2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
- con Determinazione del Direttore n. 35 del 26/08/2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 24/09/20 quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica il giorno 28/09/2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
- con Determina Dir. n. 43 del 21/09/20 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 9/10/20 quale termine finale di operatività del portale SIAN fissando la seconda scadenza al 9/10/20 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
- con Determina Dir. n.61 del 26/07/2022 (BURP n. 87 del 04/08/22) avveniva la 5^ riapertura termini dell'Avviso pubblico.

CONSIDERATA

- la particolare procedura di attuazione prevista "bando aperto – stop and go" consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
- la disponibilità di somme pari ad € 80.000,00 (*euro ottantamila/00*) per la presentazione delle Domande di Sostegno e che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenienti dalla conclusione dell'istruttoria delle DdS giunte in seguito alle pubblicazioni degli altri Bandi del GAL.

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di questo GAL, di disporre una riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all'intervento di che trattasi:

- confermando la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico a quanto previsto dal PAL (ambito interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia 2014/2020;
- con Determina Dir. n. 98 del 08/11/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all'avviso pubblico a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 2 - Intervento 2.1 "Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell'Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza", stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 20/11/2022 e fissando come seconda scadenza periodica il 23/12/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;

- con Determina Dir. n. 112 del 19/12/2022 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle DdS, stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 10/01/2023 e fissando come seconda scadenza periodica il 12/01/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo.

VISTA la nota del RUP del Comune di Villa Castelli inviata via PEC del 10/01/2023 e acquisita al ns protocollo in stessa data al n. 27/23 con la quale si evidenziano problemi riscontrati nel sistema SIAN relativamente all'aggiornamento della scheda di validazione del fascicolo aziendale del Comune di Villa Castelli dove sono state inserite particelle oggetto di intervento che non riescono ad associarsi alla DdS. Tale anomalia, dovuta a problematiche del sistema, è stata segnalata ad AGEA con l'apertura di un opportuno ticket (allegato alla nota), per la cui risoluzione occorrono 5-6 giorni lavorativi.

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- **di prorogare i termini** per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all'avviso pubblico a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 2 - Intervento 2.1 "Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell'Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza" stabilendo quale **termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 17/01/2023 alle ore 23:59** e fissando la **seconda scadenza periodica al 19/01/2023** per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo.

Di detta riapertura sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale del GAL Alto Salento 2020.

Ostuni, 10/01/2023

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola

GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020- Misura 19- Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” - PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”:

- Bando pubblico Int. 4.1 “Valorizzazione delle produzioni tipiche locali”;
- Bando pubblico Int. 4.2 “Servizi al turismo rurale”;
- Bando pubblico Int. 4.3 “Sperimentazione di varietà colturali arboree”;
- Bando pubblico Int. 3.2 “Mense collettive”;
- Bando pubblico Int. 3.3 “Servizi ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio”.

DETERMINA DEL RUP prot. n. 39/22 del 9 gennaio 2023 DI PROROGA DELLA SCADENZA FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO A VALERE SUI BANDI PUBBLICI INT. 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 E 4.3.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in Conferenza Stato-Regioni e integrate nelle sedute del 09/05/2019 e del 05/11/2020;

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 277;

VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 4.1 *"Valorizzazione di produzioni tipiche locali"* pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;

VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato modificato e integrato l'Allegato A "Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo i codici ATECO: 10.85.09 - 23.70.10 - 47.29.90;

VISTO il verbale del CdA del 30/06/2022, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/07/2022, con il quale è stato stabilito per l'intervento 4.1 che *"Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi nel termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno"*;

VISTO il verbale del CdA del 22/09/2022 con il quale è stata deliberata la riapertura del Bando pubblico relativo all'Intervento 4.1 pubblicata sul BURP n. 110 del 13/10/2022;

VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 4.2 *"Servizi al turismo locale"* pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;

VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato modificato e integrato l'Allegato A "Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO per la realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali e i seguenti Codici ATECO 49.32.20, 50.10.00, 50.30.00, 77.21.02, 79.11.00, 79.12.00, 91.01.00, 93.11.30;

VISTO il verbale del CdA del 30/06/2022, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/07/2022, con il quale è stato stabilito per l'intervento 4.2 che *"Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi nel termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno"*;

VISTO il verbale del CdA del 22/09/2022 con il quale è stata deliberata la riapertura del Bando pubblico relativo all'Intervento 4.2 pubblicata sul BURP n. 110 del 13/10/2022;

VISTO il verbale del CdA del 25/02/2022, pubblicato sul BURP n. 25 del 03/03/2022, con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 4.3 *"Sperimentazione di varietà colturali arboree"*;

VISTO il verbale del CdA del 22/09/2022 con il quale è stata deliberata la riapertura del Bando pubblico relativo all'Intervento 4.3 pubblicata sul BURP n. 110 del 13/10/2022;

VISTO il verbale del CdA del 22/09/2022 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 3.2 *"Mense collettive"* pubblicato sul BURP n. 110 del 13/10/2022;

VISTO il verbale del CdA del 22/09/2022 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 3.3 *"Servizi ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio"* pubblicato sul BURP n. 110 del 13/10/2022;

VISTE le scadenze finali dei bandi pubblici int. 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 prorogate tutte all'11/01/2023;

CONSIDERATO che sono pervenute richieste formali ed informali di proroga del termine finale per la presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi pubblici int. 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3, motivate perlopiù dalla difficoltà di ottenere in tempo utile tutta la documentazione richiesta da bando;

CONSIDERATE le motivazioni di cui al punto precedente e al fine di garantire una più ampia partecipazione ai bandi;

tutto quanto premesso, e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di prorogare **al giorno 30 gennaio 2023** la scadenza finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno a valere sui bandi pubblici:
 - Int. 3.2 *“Mense collettive”*;
 - Int. 3.3 *“Servizi ambientali e di manutenzione del territorio e del paesaggio”*;
 - Int. 4.1 *“Valorizzazione delle produzioni tipiche locali”*;
 - Int. 4.2 *“Servizi al turismo rurale”*;
 - Int. 4.3 *“Sperimentazione di varietà colturali arboree”*;

mentre il termine finale per l'invio dei modelli 1 - 2 da parte del tecnico incaricato per richiedere l'autorizzazione di accesso al portale SIAN e l'abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno è fissato al decimo giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale SIAN;

- di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul BURP e nel sito ufficiale del GAL www.galcapodileuca.it;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL CAPO DI LEUCA SCARL all'indirizzo www.galcapodileuca.it assume valore di notifica agli interessati

Tricase, 09/01/2023

Il R.U.P.

Dr Giosuè Olla Atzeni

Avvisi

SOCIETA' TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE

Pubblicazione Decreto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio N. 239/EL-434/372/2022 del 13/12/2022 Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza e Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Direzione Generale Valutazioni Ambientali.

Rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kv di Bari Termica in GIS e riassetto delle linee elettriche afferenti, in Comune di Bari.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante



norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20200001821 del 13 gennaio 2020 (acquisita al protocollo del Ministero con n. n. 0001696 del 27 gennaio 2020) indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del rifacimento della stazione elettrica (S.E.) a 150 kV di "Bari Termica" in GIS, il riassetto degli elettrodotti a 150 kV ad essa afferenti ed opere connesse, in comune di Bari, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree non di proprietà di Terna interessate dalla nuova stazione elettrica, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dagli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento di asservimento coattivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento, nello specifico, consiste nel rifacimento della stazione elettrica 150 kV di Bari Termica in GIS e riassetto delle linee afferenti con:

- parziale interrimento delle seguenti linee aeree 150 kV esistenti: Getrag-Bari Termica (cod. 23079G1), Bari ind. 1-Bari Termica ind. Fucine (cod. 23041G1), Bari Circumvallazione- Bari



Termica (cod. 23145G1), Bari Ovest- Bari Porto (cod. 23143G1), con demolizione di porzione degli stessi, sostituzione di sostegni e rifacimento di alcune campate;

- interramento totale della seguente linea elettrica esistente: Bari Parco Nord- Bari Termica (cod. 23010G1), di proprietà di Rete s.r.l.;

CONSIDERATO che tale intervento si rende necessario in quanto ricompreso nel programma di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) 2015- sezione Avanzamento Piani di Sviluppo precedenti, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha previsto il rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kV di Bari Termica in GIS ed il riassetto delle linee elettriche afferenti all'impianto stesso, nonché per la sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica per l'area di Bari, poiché, com'è noto, la stazione originaria è stata distrutta da un incendio e si è sopperito con una stazione mobile di emergenza e con assetti di rete a conduzione di carattere provvisorio;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto ha caratteristiche tali per cui non è assoggettato ad alcuna procedura di valutazione ambientale ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., né a verifica di assoggettabilità, come da determinazioni espresse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, D.G. per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), con nota Prot. n. DVA_2019-0007373 del 22 marzo 2019;

VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n. TERNA/P2020 0001821 del 13 gennaio 2020, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, a trasmettere la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie allegata alla suddetta istanza prot. n. TERNA/P2020 0001821 del 13 gennaio 2020;

VISTA la nota prot. 0001825 del 28 gennaio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero della transizione ecologica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A., ha provveduto, ai sensi della procedura unica ex art. 1 comma 26 e seguenti della legge 23 agosto 2004 n° 239, Decreto legislativo 27



dicembre 2004 n° 330 e DPR 8 giugno 2001 n° 327, a depositare il progetto nei Comuni interessati, a far pubblicare l'avviso al pubblico sull'Albo Pretorio del comune di Bari dal 28.02 al 30.03.2020, a effettuare una nuova pubblicazione dal 24.06 al 24.07.2020 sull'Albo Pretorio del Comune di Bari, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Gazzetta del Mezzogiorno" del 4 marzo 2020 e sul Bollettino Ufficiale Regione del Puglia n. 38 del 19.03.2020, a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, che impediva di fatto gli spostamenti dei cittadini;

ATTESO CHE, a seguito dei predetti avvisi non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 65762 del 26 marzo 2020, con cui la Sezione *Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene* del Comune di Bari ha trasmesso l'esito del predetto accertamento di conformità urbanistica dell'intervento, ritenuto compatibile con tutte le destinazioni di piano, salva la necessità di traslare in direzione nord la coppia di sostegni P.980/A e P.7A e in direzione sud la coppia di sostegni P.979/A e P.6/A, in quanto ricadenti su aree destinate a "Viabilità di PRG";

VISTA la nota prot. n. 2922 del 3 aprile 2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha rilasciato parere favorevole sotto il profilo archeologico e, sotto il profilo paesaggistico, con prescrizioni e precisazioni sugli aspetti inerenti la competenza della Regione Puglia e del Comune di Bari;

VISTA la nota prot. n.0030455 del 17 dicembre 2020 con il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTA la Deliberazione n. 1421 del 1 settembre 2021, con cui la Giunta della Regione Puglia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03, acquisita con nota prot. 3392 del 2 febbraio 2022;

VISTA la nota Terna prot. n. GRUPPO TERNA/P20210085308 del 22 ottobre 2021, con la quale la società ha chiesto alla Regione Puglia di stralciare dall'Atto di Intesa una prescrizione connessa a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con la nota sopracitata del 3 aprile 2020, riguardante il passaggio degli elettrodotti in autorizzazione attraverso suoli agricoli e/o aree private, in quanto tale prescrizione rende inattuabile il progetto elettrico;

VISTA la nota prot. n. 0033156 del 5 novembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha ritenuto opportuno avviare un confronto tecnico tra le amministrazioni coinvolte per superare la suesposta problematica;

VISTA la nota prot. n. 1017 del 13 gennaio 2022, con cui il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha comunicato la conclusione in senso positivo del tavolo tecnico e la fattibilità tecnica del progetto in autorizzazione, in quanto la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota prot. n. 0012691-P del 30 dicembre 2021, ha chiarito la posizione espressa con il parere sopracitato, evidenziando che "*non potendosi, nel caso di specie, del tutto evitare passaggi attraverso suoli*



agricoli e/o aree private, così come ampiamente argomentato dalla società, limitatamente all'intervento de quo gli stessi potranno essere realizzati come previsti in progetto";

VISTA la nota prot. n. 159/PROT/0000920 del 2 febbraio 2022, con la quale la Regione Puglia ha ritenuto congrua la chiusura espressa del Ministero, in quanto il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari non modifica gli effetti sostanziali dell'atto di intesa espresso dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1421 del 1 settembre 2021;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220039521 del 10 maggio 2022, con cui la società ha trasmesso gli aggiornamenti progettuali in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari con parere prot. n. 65762 del 26 marzo 2020;

VISTA la nota prot. n. 22290 del 14 luglio 2022, con cui il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha comunicato il suddetto aggiornamento della documentazione progettuale, specificando gli elaborati aggiornati che annullano e sostituiscono le precedenti versioni e le revisioni degli elaborati già depositati presso il Comune di Bari, indicando, altresì l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero, cui accedere per prenderne visione;

VISTA la nota prot. n. 240118 del 29 luglio 2022 del Comune di Bari- *Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata*, con la quale dichiara che la documentazione progettuale trasmessa in aggiornamento recepisce quanto richiesto con nota prot. n. 65762 del 26 marzo 2020;

PRESO ATTO che la società proponente, al fine di rendere edotti i proprietari catastali delle particelle interessate dalle citate modifiche progettuali, di cui alla nota prot. n. 22290 del 14 luglio 2022, ha provveduto altresì a recapitare agli stessi gli avvisi personali, ai sensi del combinato disposto della L.241/90 e s.m.i. e degli artt. 11 e 52-ter, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni, Terna ha comunicato, con prot. n. 52966 del 20 giugno 2022, che un privato, erede di un soggetto proprietario catastale sul suolo indicato in Catasto del Comune di Bari al foglio 38 part. 129, ha rinunciato a qualsiasi diritto su tale suolo, liberando Terna Rete Italia S.p.A. da ogni vincolo nei suoi confronti al fine di procedere ai lavori da essa stabiliti su tale fondo;

VISTA la nota, acquisita da questa Amministrazione con protocollo n. 25255 del 5/08/2022, nella quale la Regione Puglia asserisce che l'accezione di "minima entità" alle variazioni progettuali intervenute ex-post, non inficia la validità dell'atto di intesa già formalizzato con DGR n. 1421 del 01 settembre 2021";

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti



convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di poter continuare a garantire gli standard di sicurezza necessari all'esercizio della rete;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A., in riferimento all'inalterabilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 0024609 del 2 agosto 2022, con la quale Rete s.r.l. trasmette la certificazione del 25 luglio 2022 sottoscritta dal Notaio Marco De Luca in Roma che attesta che, con atto in data 14 luglio 2022 – Rep. 47.285/27.558, è stata perfezionata l'acquisizione da parte della società TERNA S.p.A. dell'elettrodotto a 150 kV denominato Bari Parco Nord RT– SE Bari Termica, in precedenza di proprietà di Rete s.r.l.;

VISTO l'“Atto di accettazione” prot. n. GRUPPOTERNA/P20220072848 del 25 agosto 2022, integrato dalla nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220103505 del 24 novembre 2022, con i quali la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio del rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kV di Bari Termica in GIS ed il riassetto delle linee elettriche afferenti, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle planimetrie catastali n. DUF06002B_000130 Rev 01 del 20/02/2020 e n. DUF06002B_000130 Rev 02 del 21/03/2022, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.



Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle



terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi



previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(arch. Gianluigi Nocco)

SOCIETA' TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE

Estratto decreto di asservimento rep. n. 1246 del 4 gennaio 2023.

Variante in cavo interrato a 150 kV all'elettrodotto aereo a 150 kV "Molfetta - Bari Parco Nord", per la risoluzione dell'interferenza con la realizzazione della tratta interrata della linea ferroviaria metropolitana "Bari Ospedale San Paolo - Stazione Cecilia".

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A.
VIALE EGIDIO GALBANI, 70 - 00156 ROMA
C.F.: 05779661007

Oggetto: **Variante in cavo interrato a 150 kV all'elettrodotto aereo a 150 kV "Molfetta – Bari Parco Nord", per la risoluzione dell'interferenza con la realizzazione della tratta interrata della linea ferroviaria metropolitana "Bari Ospedale San Paolo – Stazione Cecilia".**

La suddetta opera è stata autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento per l'Energia e il Clima di concerto con il Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi con decreto di autorizzazione N. 239/EL-440/342/2021 del 19.11.2021, a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A..

Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nel **Comune di Modugno in Provincia di Bari**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del vigente Decreto del Presidente della Repubblica sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità n. 327 del 8 giugno 2001, si rende noto a chi può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell'esercizio delle opere elettriche indicate in oggetto, è stato emesso il Decreto di Asservimento **Rep. n. 1246 in data 04 gennaio 2023**, con il quale è stata imposta a favore della TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. la servitù di elettrodotto sugli immobili situati nel territorio del Comune di Modugno in Provincia di Bari, di proprietà delle Ditte di seguito riportate, con indicazione delle superfici asservite e delle relative indennità:

COMUNE DI MODUGNO (BA) "Tratta in aereo"

PICCOLO Maria nata a MODUGNO (BA) il 10/05/1956 C.F. (*omissis*), **PICCOLO Angela** nata a MODUGNO (BA) il 04/11/1962 C.F. (*omissis*) - **Foglio 5 particella 163**, seminativo, percorrenza 78 m, superficie asservita mq. 2.332, indennità ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001 di € 2.747,60 (duemilasettecentoquarantasette/60).

COMUNE DI MODUGNO (BA) "Tratta in cavo"

PICCOLO Maria nata a MODUGNO (BA) il 10/05/1956 C.F. (*omissis*), **PICCOLO Angela** nata a MODUGNO (BA) il 04/11/1962 C.F. (*omissis*), **Foglio 5 particella 163**, seminativo, percorrenza 42 m, superficie asservita mq. 160, indennità ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001 di € 467,42 (quattrocentosessantasette/42).

LEONE FERNANDA nata a GUAGNANO (LE) il 17/02/1938 C.F. (*omissis*), **COSTA PIERDONATO**, nato a Bari (BA) il 21/10/1959 C.F. (*omissis*), **PERRONE ELISABETTA**, nata a Bari (BA) il 25/08/1934 C.F. (*omissis*), **PERRONE FRANCESCO PAOLO**, nato ad Andria (BA) il 02/04/1971 C.F. (*omissis*), **PERRONE KARUSIO FRANCESCO ANGELO**, nato a Putignano (BA) il 29/07/1972 C.F. (*omissis*), **PERRONE KARUSIO PIETRO**, nato a Putignano (BA) il 04/03/1968 C.F. (*omissis*), **VALENTE PERRONE ANTONIO**, nato a Manfredonia (FG) il 29/07/1963 C.F. (*omissis*), **VALENTE PERRONE MICHELE ANTONIO**, nato a Manfredonia (FG) il 14/06/1959 C.F. (*omissis*), **VALENTE PERRONE PAOLO RAFFAELE**, nato a Manfredonia (FG) il 08/07/1966 C.F. (*omissis*), **Foglio 5 particella 2413**, seminativo, percorrenza 73 m, superficie asservita mq. 282, **Foglio 5 particella**

2417, uliveto, percorrenza 8 m, superficie asservita mq. 34, indennità ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001 di € 3.527,26 (tremilacinquecentoventisette/26).

DI.ZO.MI. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Modugno (BA) C.F. 06235860720, **Foglio 5 particella 2421**, uliveto, percorrenza 34 m, superficie asservita mq. 96, **Foglio 5 particella 2425**, uliveto, percorrenza 0 m, superficie asservita mq. 203, **Foglio 5 particella 2428**, uliveto, percorrenza 33 m, superficie asservita mq. 132, **Foglio 5 particella 2434**, uliveto, percorrenza 91 m, superficie asservita mq. 363, indennità ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001 di € 28.543,41 (ventottomilacinquecentoquarantatre/41).

DI.ZO.MI. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Modugno (BA) C.F. 06235860720, **REGIONE PUGLIA - DEMANIO FERROVIARIO** con sede in Bari (BA) C.F. 80017210727, **Foglio 5 particella 2427**, uliveto, percorrenza 9 m, superficie asservita mq. 37, indennità ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001 di € 1.390,16 (milletrecentonovanta/16). Il Responsabile del procedimento, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'Ing. Antonio Limone, presso Terna Rete Italia S.p.A. – Dipartimento Trasmissione Sud – Area Tecnica – Realizzazione Locale – Via Aquileia, 8 – 80143 Napoli.

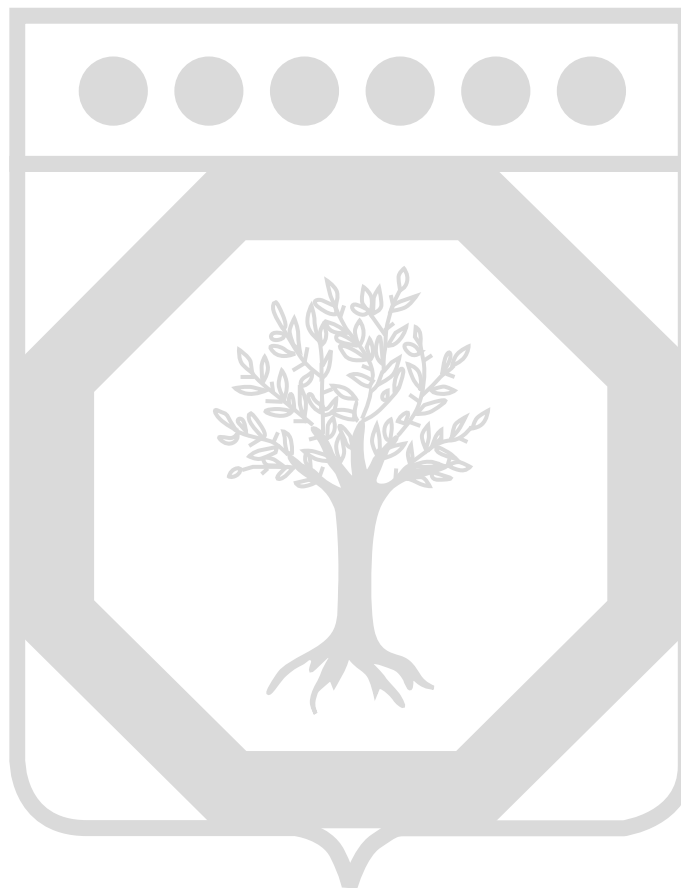
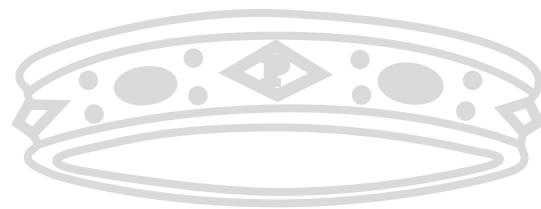
I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del DPR n. 327/2001 entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Roma, 04 gennaio 2023

Il Dirigente delegato da

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

(Giacomo Donnini)



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)